Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EM. III
252
2 E
39

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO

PEGLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

TORINO

STAMPERIA REALE

1842

BIBLIOTHECA BODLEIANA OXON.
252
2 E
39

CODICE DI COMMERCIO

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

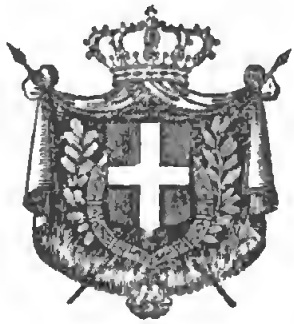

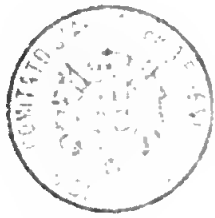

TORINO
STAMPERIA REALE
1842

Digitized by Google

EDIZIONE UFFIZIALE

che gode il privilegio accennato nell'art. 18 *delle Regie Patenti* 28 *febbraio* 1826, *essendo vietata la ristampa sino ad ulteriore disposizione.*

Digitized by Google

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Nell' intenzione di rendere uniformi in tutti gli Stati Nostri, come già le leggi civili e le penali, così anche quelle di Commercio, e di portarvi que' miglioramenti che l'esperienza, non che l'esempio di altre nazioni Ci hanno suggerito, abbiamo ordinata la formazione di un Codice, che, facendo cessare ogni differenza di legislazione in tale materia tra le diverse parti dello Stato, ne conciliasse però i bisogni e gl' interessi rispettivi, e fosse ad un tempo in armonia colle varie straniere legislazioni, onde mantenere coll' estero commercio,

e stringere vieppiù coll'uniformità de' principii i vincoli di reciproca confidenza che cotanto giovano all' incremento delle relazioni commerciali, e per esse alla floridezza del commercio.

Essendosi in oggi compiuto questo Codice in modo conforme alle Nostre intenzioni, Ci siamo determinati a dargli forza di legge.

Quindi è che per il presente Editto, di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Il Codice di leggi commerciali da Noi sanzionato e firmato in esemplare in istampa, e controsignato dal Nostro Guarda-Sigilli, avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di luglio mille ottocento quarantatre.

Art. 2.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella Sala del Consiglio civico o comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione; e sarà inserito in un col presente nella Raccolta degli Atti del Nostro Governo.

Art. 3.

L'esemplare da Noi firmato sarà l'originale del Codice, e verrà depositato nel Nostro Archivio di Corte.

Ordiniamo a tutti i Senati ed alla Camera Nostra de' conti di interinare il Codice di leggi commerciali come sovra da Noi firmato, insieme col presente Editto: volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è nostra mente.

Dat. in Torino il trenta del mese di dicembre l'anno del Signore mille ottocento quarantadue e del Regno nostro il duodecimo.

CARLO ALBERTO

V.° Di Villamarina.

V.° Gallina.

V.° Di Collegno.

Barbaroux.

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

TITOLO I.

DEI COMMERCIANTI.

ART. PRIMO

Sono commercianti quelli i quali esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale.

2. I minori, sì maschi che femmine, emancipati od abilitati, per potere esercitare il commercio, ed essere riputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per fatti di commercio, dovranno essere autorizzati dal padre con atto da seguire dinanzi al Giudice di Mandamento, e nel caso di emancipazione per sentenza, ovvero di morte del padre o di cessazione della patria podestà o di sospensione dall'esercizio della medesima, a termini degli articoli 236, 237 e 239 del Codice civile, dovranno essere autorizzati con deliberazione del Consiglio di famiglia

omologata dal Tribunale in conformità degli articoli 241 e 365 dello stesso Codice civile.

Gli atti di emancipazione ed autorizzazione, e le deliberazioni saranno registrati nella Segreteria ed affissi nella Sala del Tribunale di Commercio del luogo in cui il minore intende di stabilire il suo domicilio, e vi rimarranno affissi durante un anno.

Prima di detta registrazione ed affissione non potrà il minore intraprendere l'esercizio del commercio.

3. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori, anche non commercianti, riguardo ai fatti che sono dichiarati atti di commercio, secondo il disposto dagli articoli 672, 673 e 674 del Titolo II, Libro IV.

4. I minori commercianti, autorizzati come sopra, possono obbligare ed ipotecare i loro beni immobili.

Essi possono anche alienarli, semprecchè osservino le formalità prescritte dagli articoli 331 e seguenti del Codice civile, e nel caso che siano stati emancipati dal padre, previo il consenso di questo, ed il decreto del Tribunale di Prefettura, a termini degli articoli 232 e 241 dello stesso Codice civile.

5. I figli di famiglia, maggiori d'età, esercenti il commercio, saranno considerati quai padri di famiglia in tutto ciò che riguarda il loro commercio.

Cesserà quanto ad essi la proibizione di prendere a mutuo, di cui nell'articolo 1919 del Codice civile.

Il padre non potrà in forza della patria podestà esperire, in pregiudizio dei creditori, di alcun diritto d'usufrutto sugli effetti mobili posti nel commercio; non potrà neppure esperirne sopra gli altri effetti mobili già pervenuti o che pervenissero in appresso al figlio per qualsiasi titolo o causa, a meno che il padre avesse fatta espressa protesta in contrario con atto da registrarsi nella Segreteria, e da essere e rimanere affisso nella Sala del Tribunale di Commercio.

La protesta non produrrà effetto che dal giorno in cui sarà stata affissa.

6. La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso del marito espresso o tacito.

Si presumerà sempre il consenso del marito, quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione in contrario, da essere registrata ed affissa in conformità del disposto dal precedente articolo.

Qualora il marito per alcune delle cause enunciate nell'articolo 134 del Codice civile non possa dare il suo consenso alla moglie per essere commerciante, si richiederà l'autorizzazione del Tribunale. Lo stesso sarà nel caso che dal marito si ricusi di dare il consenso alla moglie se questa si trovi legittimamente separata, sentito in questo caso il marito.

7. La moglie, se è commerciante, può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e con-

trarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, ed in tale caso se essa è in comunione di beni col marito secondo il disposto dal Codice civile obbliga eziandio il marito, ristrettivamente però agli utili della comunione.

Essa non è considerata esercente il commercio, se non fa che vendere al minuto le merci del traffico di suo marito, ma lo è soltanto quando esercita un commercio separato, secondo il disposto dall'articolo 136 del Codice civile.

8. Le donne commercianti non sono soggette per le fideiussioni relative al commercio al disposto dall'articolo 2054 del Codice civile.

9. Le mogli commercianti possono senza autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare, ed alienare i loro immobili; salvo quanto alla donna minore maritata il disposto dall'articolo 4.

Tuttavia i loro beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, se non nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

10. L'autorizzazione data dal padre o dal Consiglio di famiglia al minore per esercitare il commercio, ed il consenso per tale oggetto dato dal marito alla moglie, potranno in ogni tempo essere rivocati. L'atto di revoca verrà registrato nella Segreteria ed affisso nella Sala del Tribunale di Commercio.

Qualora però la revoca segua dopo che il minore, o la donna maritata abbiano già intrapreso l'esercizio del commercio, la medesima non sortirà

effetto, se non mediante approvazione del Tribunale, sentiti a porte chiuse il minore, o la donna maritata.

La revoca non porterà in verun caso pregiudizio ai diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.

11. Qualunque contratto di matrimonio fra persone, una delle quali sia commerciante, debbe essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla data di esso, alla Segreteria del Tribunale di Commercio per essere registrato ed affisso in conformità dell'articolo 2.

L'estratto esprime se vi fu costituzione dotale, e se fu stipulata comunione di beni.

12. Il Notaio che ha ricevuto il contratto di matrimonio è in obbligo di fare la trasmessione ordinata dall'articolo precedente sotto pena di lire venticinque di ammenda estensibile alla multa sino a lire cento, ed anche di destituzione e di risponsabilità verso i creditori, se venga provato che l'omissione sia dolosa.

13. Il coniuge, che vuole intraprendere la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, è obbligato di fare una simile trasmessione fra un mese dal giorno in cui ha aperto il suo commercio, sotto pena di potere essere, in caso di fallimento, punito come reo di bancarotta semplice.

14. La stessa trasmessione dovrà farsi sotto la medesima pena, entro l'anno dall' osservanza di questo Codice, da quei coniugi che al tempo di detta

osservanza eserciteranno la professione di commerciante.

15. Ogni domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, sarà fatta in conformità del Codice civile; ma dovrà essere egualmente registrata ed affissa giusta il disposto dall'articolo 2.

Questa registrazione ed affissione debbe precedere almeno di un mese la prolazione della sentenza sulla domanda di separazione: la sentenza di separazione sarà pure fra un mese dalla sua data registrata ed affissa, come è ordinato per la domanda di separazione.

In difetto di tali registrazioni ed affissioni, i creditori di commercio saranno ammessi ad opporsi avanti il Tribunale competente alla intervenuta separazione in ciò che riguarda il loro interesse, ed a contraddire ad ogni liquidazione che ne fosse venuta in seguito, senza pregiudizio però in qualunque caso del disposto dall'articolo 1552 del Codice civile, ove la separazione fosse fatta in frode dei creditori.

16. Il disposto dagli articoli 11 e 12 sarà applicabile altresì a quei contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante sarà od espressamente o tacitamente obbligato per la restituzione della dote, e ragioni dotali in favore della moglie del suo discendente, in conformità degli articoli 1565 e 2170 del Codice civile.

TITOLO II.

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

17. Ogni commerciante è in obbligo di tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni, o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo; e dove sieno dichiarate mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa: il tutto indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma che non sono indispensabili.

Egli è tenuto di mettere in mazzo le lettere missive che riceve, e di copiare sopra un libro quelle che spedisce.

18. Egli è obbligato di fare ciascun anno un inventario de'suoi effetti mobili ed immobili, debiti e crediti, di qualunque natura e provenienza, e di copiarlo d'anno in anno e firmarlo sopra un libro a ciò destinato.

19. Tutti e tre i suddetti libri, prima di essere posti in uso, dovranno essere numerati e parafrati a ciascun foglio da un Giudice del Tribunale di Commercio del domicilio del commerciante, o dal Giudice del Mandamento; nell'ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che lo compongono; a questa dichiarazione sarà apposta la data e sarà firmata dal Giudice, il tutto senza

spesa. Non sono però compresi in questa disposizione i libri che all'epoca dell'osservanza del presente Codice saranno già in corso di scritturazione, e rivestiti delle forme stabilite dalle leggi anteriori.

Il libro giornale dovrà inoltre essere presentato una volta all'anno al Tribunale di Commercio, od al Giudice del Mandamento, per essere a semplice presentazione vidimato immediatamente sotto l'ultima scritturazione.

Nei Tribunali di Commercio sarà tenuto un registro in cui saranno indicati i nomi dei commercianti che avranno presentati i libri, la natura di questi, ed il numero dei fogli stati parafrati; lo stesso si praticherà per le annuali vidimazioni dei giornali.

I Giudici di Mandamento, che avessero parafrati o vidimati i detti libri, dovranno in ogni anno trasmetterne nota al Tribunale di Commercio del Distretto.

20. Tutti i suddetti libri saranno tenuti per ordine di date, senza intervalli in bianco nè lacune, e senza trasporti in margine; non possono farvisi abrasioni; ed essendo necessaria qualche cancellazione, deve questa operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

21. I libri di commercio, tenuti regolarmente, possono venire ammessi dal Giudice per servire di prova tra i commercianti in fatto di commercio.

22. I libri che gli esercenti il commercio sono in obbligo di tenere, e pei quali non si sono osservate le formalità qui sopra ordinate, non possono essere prodotti, nè far fede in giudizio a profitto

di quelli che li hanno tenuti, senza pregiudizio di quanto viene disposto nel Libro III di questo Codice.

23. Ogni commerciante è tenuto di conservare i libri del suo commercio, come sovra prescritti, per lo spazio di dieci anni.

24. La comunicazione dei libri ed inventari non può essere ordinata in giudizio, fuorchè per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione avrà luogo nel modo concordato tra le Parti; in difetto, i libri saranno deposti alla Segreteria del Tribunale.

25. Nel corso di una contestazione, ancorchè non relativa agli oggetti mentovati nell'articolo precedente, può il Giudice ordinare, a richiesta di una delle Parti ed anche d'officio, che sia fatta l'esibizione dei libri, onde estrarne però soltanto ciò che riguarda la controversia.

26. Se i libri, la presentazione dei quali è offerta, richiesta od ordinata, sono in siti distanti dal Tribunale incaricato dell'affare, i Giudici possono richiedere il Tribunale di Commercio del luogo, ovvero delegare il Giudice di Mandamento, per prenderne cognizione ed estendere un processo verbale del contenuto, da inviarsi al Tribunale ove pende la causa.

27. Se la Parte, ai cui libri si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il Giudice può deferire il giuramento all'altra Parte.

TITOLO III.

DELLE SOCIETA' COMMERCIALI.

28. Il contratto di società è regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio e dalle convenzioni delle Parti.

29. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società *in nome collettivo*;

La società *in accomandita*;

La società *anonima*.

30. La società *in nome collettivo* è quella che è contratta fra due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale.

31. I soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

32. I soci in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene un solo socio vi abbia apposta la firma, purchè ciò sia sotto la ragione sociale.

Se nell'atto di società saranno uno o più soci autorizzati a firmare, le firme di costoro solamente sotto la ragione sociale obbligano tutti i soci.

Non possono essere considerati soci, per veruno degli effetti dell'impresa sociale, i commessi di commercio ai quali fosse accordata una

porzione degli utili in correspettivo unicamente dell'opera loro.

33. La società *in accomandita* si contrae tra uno o più soci risponsabili e solidari, ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano *accomandanti* o *soci di accomandita.*

Essa è retta sotto un nome sociale che debbe necessariamente essere quello di uno o più soci risponsabili e solidari.

34. Quando vi sono più soci solidari sotto una ragione sociale ed insieme soci capitalisti, sia che i soci solidari amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo società in nome collettivo a riguardo dei soci solidari e società in accomandita relativamente ai semplici capitalisti.

35. Il nome di un socio accomandante non può fare parte della ragione sociale.

36. Il socio accomandante non è soggetto a perdita che fino a concorrenza dei fondi che ha messo o doveva mettere nella società.

37. Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè essere impiegato per affari della società, nemmeno in forza di procura. Questa proibizione non si estende a quei contratti commerciali che la società facesse per suo conto col suo accomandante, o che questi vicendevolmente facesse colla società, come farebbe con ogni altra casa di commercio.

38. In caso di contravvenzione alla proibizione contenuta nell'articolo precedente, il socio accomandante è obbligato solidariamente coi soci in nome collettivo per tutti i debiti e le obbligazioni della società.

39. La società *anonima* non esiste sotto un nome sociale; non è indicata sotto il nome di alcuno de'soci; ma viene qualificata coll'indicazione dell'oggetto della sua impresa.

40. Essa è amministrata da mandatari temporari, revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti.

41. Gli amministratori non hanno altra risponsabilità che quella dell'esecuzione del mandato che hanno ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione alcuna obbligazione personale nè solidaria, relativamente agli obblighi della società.

42. I soci non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare della loro quota nella società.

43. Il capitale della società anonima si divide in azioni, e può anche suddividersi in porzioni di azione uguali di valore.

44. La proprietà delle azioni può essere stabilita col mezzo di un'iscrizione sui registri della società.

In questo caso la cessione ha luogo per mezzo di una dichiarazione di trasferimento iscritta sui predetti registri e firmata da chi fa la cessione, o da un suo procuratore.

45. Ciascun'azione può anche essere stabilita sotto la forma di un titolo *al portatore*, ed in tale caso la cessione si effettua colla tradizione del titolo.

46. La società anonima non può esistere se non è autorizzata con Regie Patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, e se non è in pari modo approvato l'atto che la costituisce.

47. Il capitale della società in accomandita può anche essere diviso in azioni, ferme stando tutte le altre regole stabilite per tale genere di società.

Quando si tratti di divisione del capitale in accomandita in azioni al portatore, la società non può esistere senza l'autorizzazione e l'approvazione richieste dall'articolo precedente.

48. Le società in nome collettivo o in accomandita debbono provarsi con atti pubblici o scritture private, conformandosi in quest'ultimo caso all'articolo 1432 del Codice civile.

Il difetto di atto pubblico o di scrittura privata non può però essere opposto ai terzi che hanno contratto in buona fede con una società notoriamente conosciuta.

49. Le società anonime e quelle in accomandita, per le quali è necessaria l'autorizzazione Sovrana, a termini degli articoli 46 e 47, non possono essere formate che per atti pubblici.

50. Nessuna prova testimoniale fra soci può essere ammessa contro od oltre il contenuto negli atti di società nè su ciò che si allegasse come

detto prima, contemporaneamente o dopo dell'atto, quantunque si trattasse di somma minore di lire trecento.

51. Un estratto degli atti di società in nome collettivo ed in accomandita debbe essere rimesso, entro quindici giorni dalla data dei medesimi, alla Segreteria del Tribunale di Commercio nel cui Distretto è stabilita la casa sociale di commercio, per essere trascritto sul registro a ciò destinato ed affisso per tre mesi nella Sala del Tribunale. Se la società è formata per atto pubblico il Notaio può rilasciarne l'estratto anche prima che l'atto sia insinuato, facendovi menzione della non ancora seguita insinuazione.

Se la società ha più case di commercio situate nel Distretto di Tribunali diversi, la rimessione, la trascrizione ed affissione di tale estratto si faranno al Tribunale di Commercio di ciascun Distretto.

L'estratto debbe essere inoltre inserito nella Gazzetta della Divisione o Divisioni dove sono stabilite le case sociali, ed in difetto della Gazzetta di Divisione, sarà inserito nella Gazzetta di Torino; l'inserzione debbe aver luogo entro un mese dalla rimessione dell'estratto alla Segreteria del Tribunale di Commercio.

52. Qualora entro i termini come sopra fissati non abbiano avuto luogo la rimessione dell'estratto e l'inserzione nella Gazzetta, potrà ciascun socio, finchè tali formalità non saranno adempite, recedere dalla contratta società, mediante diffidamento giu-

diziale. In tale caso la società s'intenderà di pien diritto risoluta dal giorno del dato diffidamento.

La mancanza però di alcuna delle medesime formalità non potrà essere opposta dai soci a terzi.

53. L'estratto deve contenere

I nomi, cognomi, la qualità e la residenza dei soci, ad eccezione degli azionari od accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L'indicazione dei soci autorizzati a reggere, amministrare e firmare in nome della società;

L'ammontare dei fondi dati o da darsi per azione, od accomandita;

Il tempo in cui la società debbe incominciare, e quello in cui debbe finire.

54. L'estratto degli atti di società è firmato per gli atti pubblici da Notai, e per gli atti in iscrittura privata da tutti i soci se la società esiste in nome collettivo, e dai soci solidari od amministratori se vi è società in accomandita, sia che essa accomandita si divida o non in azioni.

Qualora alcuno dei soci ricusasse o non potesse firmare l'estratto, ciascuno degli altri soci potrà supplirvi presentando al Segretario uno degli originali della scrittura, onde dal Segretario istesso ne sia fatto l'estratto, e questo trascritto nei registri ed affisso nella Sala del Tribunale.

55. L'atto che autorizza ed approva le società anonime od in accomandita contemplate negli articoli 46 e 47, debbe essere affisso in un coll'atto di asso-

ciazione, durante lo stesso termine prescritto dall'articolo 51.

Un estratto dell'atto di autorizzazione e di approvazione Sovrana è egualmente inserito nella Gazzetta insieme coll'estratto dell'atto sociale, come è ordinato dall'articolo 51.

56. Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine prefisso, debbe constare da espressa dichiarazione dei soci.

Questa dichiarazione ed ogni atto qualunque che porti scioglimento di società prima del termine stabilito per la sua durata dall'atto che la costituisce, ogni mutazione, recesso dei soci o diffidamento giudiziale a termini dell'articolo 52, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento della ragione sociale, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli 51, 53, 54 e 55.

In caso di ommessione di queste formalità vi è luogo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 52.

57. Non si hanno però per risolute le società rispetto ai terzi prima del termine per cui sono stipulate, se non dopo spirato un mese dalla data della rimessione, affissione ed inserzione dell'estratto dell'atto portante il discioglimento della società.

Rimane nulladimeno salva ai soci e ad ogni interessato la prova che, anche prima della scadenza del mese, era nota al terzo la dissoluzione della società.

58. Oltre alle tre specie di società qui sopra

enunciate, la legge riconosce le *associazioni commerciali in partecipazione.*

59. Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio speciali e determinate: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, colle proporzioni d'interesse e colle condizioni convenute tra i partecipanti.

Esse non danno azione ai terzi, se non contro quello dei soci col quale hanno contrattato, salvo a questo il regresso verso gli altri soci.

60. Le associazioni in partecipazione possono essere provate colla presentazione dei libri e della corrispondenza, o colla prova testimoniale se il Tribunale giudica che essa possa essere ammessa.

61. Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità ordinate per le altre società.

62. Allo scioglimento delle società, qualora i soci non sieno d'accordo sulle persone che abbiano a procedere allo stralcio ossia liquidazione degli affari sociali, la nomina dello *stralciario* o degli *stralciari* è fatta dal Tribunale.

Finchè la nomina non sarà seguita il socio o soci gerenti ne compiranno le incumbenze.

Se la nomina degli stralciari non cade sui soci complimentari, o gerenti, o tutti non li comprende, un estratto dell'atto di nomina è pubblicato ed affisso nella Sala del Tribunale di Commercio ed inserito nelle Gazzette a termini dell'articolo 51.

63. Lo stralciario debbe procedere alla forma-

zione di un esatto bilancio contenente lo stato sì attivo che passivo della società; egli è depositario dei libri e delle scritture sociali.

64. Debbe lo stralciario tenere un registro in cui descriverà successivamente tutte e singole le operazioni che egli farà relative alla liquidazione dell'asse sociale.

65. Debbe informare i soci, se lo domandano, dello stato e della condotta dello stralcio, e debbe eziandio tenere sempre in corrente la scrittura del medesimo stralcio, visibile a tutti.

66. Lo stralciario non può fare veruna nuova operazione commerciale, ma solo eseguire o compiere quelle che sono dirette unicamente alla liquidazione della società.

67. Non può nè compromettere nè transigere, a meno che sia stato a ciò autorizzato dai soci nell'atto di sua elezione o con atto separato.

68. Lo stralciario è inoltre soggetto alle obbligazioni che la legge civile impone al mandatario.

Disposizioni particolari.

69. Dopo il fine o la dissoluzione della società, se l'atto di società che ne stabilisce la durata o l'atto di dissoluzione, è stato rimesso, affisso ed inserito in conformità degli articoli 51, 53, 54, 55 e 56, i soci sono liberati da ogni solidarietà verso i creditori sociali, trascorsi che sieno anni cinque dal giorno in cui la società è finita, o dal giorno in

cui l'atto di dissoluzione è stato, come sopra, rimesso, affisso ed inserito, e ciascun socio non rimane più obbligato verso i creditori che per la quota di partecipazione che avea nella società; ferma però contro il socio straleiario l'azione solidaria sino alla concorrente dei fondi sociali indivisi che ancora ritenesse.

70. Qualora la scadenza del credito sia posteriore al termine od alla dissoluzione della società, la prescrizione di cui nell'articolo precedente non corre che dal giorno della scadenza.

TITOLO IV.

DELLE BORSE DI COMMERCIO, DEGLI AGENTI DI CAMBIO, E SENSALI

SEZIONE I.

Delle Borse di commercio.

71. La Borsa di commercio è la riunione dei commercianti, Capitani di bastimento, Agenti di cambio e Sensali, che ha luogo con autorizzazione del Re in quelle città e con quei regolamenti che stima convenienti.

72. Il risultato delle negoziazioni e delle operazioni che si fanno nella Borsa determina il corso del cambio, delle merci, delle assicurazioni, dei noli di bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici, e di altri il cui corso è suscettibile di essere indicato nelle liste mercantili di piazza.

73. Questi diversi corsi sono accertati dagli Agenti di cambio o Sensali, nella forma ordinata dai regolamenti.

74. Nissun commerciante fallito potrà presentarsi alla Borsa, se non sarà stato riabilitato.

SEZIONE II.

Degli Agenti di cambio e Sensali.

75. La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermediari, cioè gli Agenti di cambio ed i Sensali.

76. Ve ne sono in tutte le Città in cui esiste una Borsa di commercio, ed in quelle altre in cui il Re stima di nominarne.

Sono nominati con Provvisione Sovrana.

Sarà tenuto affisso nella Sala dei Tribunali di Commercio un elenco degli Agenti di cambio e Sensali che eserciteranno il loro ministero nel distretto del Tribunale, con indicazione degli oggetti per cui sono nominati.

77. Gli Agenti di cambio hanno soli il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di essere annotati nelle liste mercantili, di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o dei biglietti all'ordine e di tutte le carte negoziabili, e di accertarne il corso.

Gli Agenti di cambio, in concorrenza coi Sensali di merci, possono trattare le negoziazioni, e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche.

I soli Agenti di cambio hanno il diritto di accertarne il corso.

78. Gli Agenti di cambio sono civilmente risponsabili della verità dell'ultima sottoscrizione delle

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e degli altri effetti che negozieranno.

79. Vi sono

Sensali di merci;

Sensali di assicurazioni;

Sensali conduttori di bastimenti;

Sensali di trasporto per terra e per acqua.

80. I Sensali di merci hanno il diritto esclusivo di essere mediatori dei contratti delle merci, e di accertarne il corso: essi, in concorrenza cogli Agenti di cambio, esercitano la mediazione delle materie metalliche.

81. I Sensali di assicurazione estendono i contratti, ossia polizze di assicurazioni, in concorrenza coi Notai: essi ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso dei premi per qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di lago.

82. I Sensali conduttori di bastimenti fanno la mediazione pei noleggi ed accertano il corso dei noli. Quando siano anche nominati Interpreti, essi hanno il diritto esclusivo di tradurre le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico ed ogni altro contratto od atto di commercio, la cui traduzione sia necessaria in controversie portate avanti ai Tribunali, come pure di servire d'interpreti negli affari contenziosi di commercio e pel servizio delle Dogane a tutti gli stranieri, mercanti, padroni di bastimenti, equipaggi loro ed altra gente di mare; salva la concorrenza degli Interpreti che fossero nominati per Sovrana Provvisione con

diritto parimente di esercizio negli affari commerciali.

83. La stessa persona può, se viene a ciò autorizzata dall'atto di nomina, esercitare cumulativamente le funzioni di Agente di cambio, di Sensale di merci o di assicurazioni, e di Sensale conduttore di bastimenti.

Per contro il diritto di esercitare la mediazione può essere ristretto ad uno o più degli oggetti e rami di commercio indicati in ciascuno dei precedenti articoli.

84. I Sensali di trasporto per terra e per acqua hanno soli, nei luoghi di loro destinazione, il diritto di essere mediatori dei trasporti per terra e per acqua: essi non possono mai in alcun caso e sotto alcun pretesto cumulare le funzioni di mediatori per merci, per assicurazioni o di conduttori di bastimenti.

85. Gli Agenti di cambio e Sensali nelle città, nelle quali sono stabiliti, non possono ricusare il loro ministero a coloro che lo richieggono in affari di commercio.

In dette Città è vietato a chiunque altro, sotto pena di multa da pronunciarsi dal Tribunale di Prefettura estensibile a lire cinquecento ed in caso di recidiva a lire mille, di esercitarne le funzioni e di prestare la loro mediazione per gli oggetti che sono dai precedenti articoli riservati agli Agenti di cambio e Sensali, salve quelle modificazioni che venissero stabilite da speciali regolamenti: non è però

vietato a veruno di trattare da se stesso i propri affari commerciali e senza l'intervento di mediatore.

86. Il fallito non riabilitato non sarà ammesso alle funzioni di Agente di cambio o di Sensale.

87. Gli Agenti di cambio e Sensali sono obbligati di tenere un libro parafrato, numerato e vidimato nel modo prescritto dall'articolo 19.

Essi sono obbligati di registrare in questo libro giorno per giorno e per ordine di date, senza interlinee, trasposizioni, abrasioni, abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni ed in generale tutte le operazioni fatte col mezzo del loro ministero; essendo necessaria qualche cancellatura, deve questa operarsi in modo, che le parole cancellate sieno tuttavia leggibili.

Essi, sulla richiesta di ciascuna delle Parti, daranno loro senza ritardo una copia firmata del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro, e faranno firmare le copie alle Parti se esse vi consentono, e ne autenticheranno la firma.

88. Gli Agenti di cambio e Sensali, ove così venga dal Tribunale ordinato, sono tenuti a presentare i loro libri al fine di collazionare le copie da essi rimesse alle Parti colle note originali, e a dare al Tribunale stesso quegli schiarimenti di cui fossero richiesti.

89. Quando la convenzione non sia intieramente

negata, i libri degli Agenti di cambio e Sensali possono essere ammessi dal Tribunale a fare prova fra le Parti delle varie condizioni della convenzione medesima.

90. Qualunque contravvenzione degli Agenti di cambio e Sensali agli articoli 85 e 87 è punita con un'ammenda o multa da trenta a trecento lire da pronunciarsi dal Tribunale di Prefettura, senza pregiudizio delle ragioni delle Parti pei danni ed interessi. Inoltre il Tribunale di Commercio potrà pronunziare la sospensione del contravventore dall'esercizio delle sue funzioni per un tempo estensibile a due mesi.

Il contravventore alle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 87 decaderà dal diritto di ottenere il prezzo della sua mediazione.

91. Un Agente di cambio o Sensale non può in verun caso e sotto alcun pretesto fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Non può interessarsi nè direttamente nè indirettamente a suo nome, o sotto il nome d'interposta persona, in alcuna impresa commerciale.

Non può ricevere nè fare pagamenti per conto de' suoi commettenti.

Non può negoziare veruna lettera di cambio, biglietto all'ordine od altri effetti nè vendere veruna merce, appartenenti a coloro, il fallimento dei quali fosse conosciuto.

92. Gli Agenti di cambio e Sensali non possono rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti dei quali sono mediatori.

93. Qualunque contravvenzione alle disposizioni enunciate nei due precedenti articoli è punita con una multa, che viene pronunciata dal Tribunale di Prefettura, estensibile a lire tre mila, senza pregiudizio delle ragioni delle Parti pei danni ed interessi; dà anche luogo, secondo le circostanze, alla destituzione.

94. Il Tribunale di Commercio venendo a conoscere alcuna delle contravvenzioni quì sopra accennate, potrà pronunziare la sospensione intanto dell'Agente o Sensale, ed in qualunque caso darà pronto avviso delle contravvenzioni all'Avvocato Fiscale, onde possa provocare dal Tribunale di Prefettura la condanna alla multa.

95. Si avrà per destituito ogni Agente di cambio o Sensale, che fosse dichiarato in istato di fallimento, oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale pel caso di bancarotta. Anche in caso di semplice fallimento, l'Agente di cambio o Sensale sarà sottoposto alle pene pronunciate contro il commerciante reo di bancarotta semplice.

96. In tutto ciò che riguarda la negoziazione e trasmessione di proprietà degli effetti pubblici è provvisto da leggi e regolamenti particolari.

TITOLO V.

DEI COMMISSIONARI.

SEZIONE I.

Dei commissionari in genere.

97. Il commissionario è colui che fa atti di commercio in suo nome proprio o sotto quello di una ragione sociale, per ordine e per conto di un commettente, mediante salario o provvisione.

98. Il commissionario non è tenuto verso di colui col quale traffica di indicare il nome della persona per la quale agisce.

Egli è direttamente obbligato verso colui col quale ha contrattato, e come se l'affare fosse suo proprio.

99. Il commettente non ha azione contro coloro coi quali il commissionario ha fatto il traffico nè questi hanno azione contro il commettente.

100. Qualora il commissionario agisca in nome del suo commettente, i suoi diritti e doveri anche contro i terzi sono determinati dalle disposizioni del Codice civile lib. III, tit. XVII *Del mandato.*

101. È in facoltà del commissionario di accettare o di non accettare il mandato del commettente, ma ove non lo accetti, deve nel più breve ter-

mine possibile far conoscere il suo rifiuto al commettente; e se da questo gli fossero stati spediti degli effetti dovrà, non ostante il suo rifiuto, farli riporre in luogo sicuro e vegliare alla conservazione dei medesimi a spese del commettente, finchè questi abbia potuto dare le disposizioni che crederà di suo interesse.

102. Qualunque commissionario che abbia fatto anticipazioni sulle merci che gli sono state spedite da un'altra piazza per essere vendute per conto di un commettente, ha privilegio pel rimborso delle sue anticipazioni, interessi e spese sul valore delle merci, se le medesime si trovano a sua disposizione sia nei suoi magazzini, sia in un deposito pubblico, o se, prima che esse sieno giunte, può provare per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che gli è stata fatta.

103. Il commissionario che ha comprato merci per conto altrui eserciterà sulle medesime il privilegio espresso nell'articolo precedente per rimborsarsi del prezzo pagato o che dovrà pagare, purchè le merci si trovino a sua disposizione sia nei suoi magazzini, sia in un deposito pubblico, ovvero che, prima di giungere nei magazzini del commettente, egli provi per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che gliene avrà fatta.

104. Il commissionario cui furono spedite le merci o che le ha comprate per conto del commettente, ove per conto dello stesso commettente le abbia vendute e consegnate, si rimborsa sul prodotto

della vendita dell'ammontare delle sue anticipazioni, degli interessi e delle spese, a preferenza dei creditori del commettente.

105. Qualunque imprestito, anticipazione o pagamento che possa essersi fatto sulle merci depositate o consegnate da persona residente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario, o depositario, se non osservate le disposizioni del tit. XXI, lib. III del Codice civile *Del pegno.*

Oltre la materiale tradizione delle merci, terrà però anche luogo della consegna del pegno, di cui nell'articolo 2129 del Codice civile, la rimessione della polizza di carico o della lettera di vettura, debitamente girata, trattandosi di merce ancora in viaggio; e quando si tratti di merce esistente nei Porti-franchi, ne terrà luogo il *devallo*, ossia la trascrizione fatta nei libri doganali del passaggio della proprietà della merce da un negoziante ad un altro.

SEZIONE II.

Dei commissionari per trasporti per terra e per acqua.

106. Il commissionario che s'incarica di un trasporto per terra o per acqua, è obbligato di scrivere nel suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle merci, e, se ne è richiesto, anche del loro valore.

107. Egli è garante dell'arrivo delle merci ed effetti nel termine stabilito dalla lettera di vettura, ad eccezione dei casi di forza maggiore legalmente provata;

Delle avarie o perdite delle merci ed effetti, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di vettura, ovvero forza maggiore;

Dei fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le merci.

108. La merce uscita dal magazzino di colui che vende, o di colui che spedisce, è trasportata, se non vi è patto contrario, a rischio e pericolo di colui a cui essa appartiene, salvo il suo regresso contro il commissionario ed il vetturale incaricati del trasporto.

109. La lettera di vettura forma un contratto tra colui che spedisce ed il vetturale, o tra colui che spedisce, il commissionario ed il vetturale.

110. La lettera di vettura debbe avere la data.

Essa debbe esprimere

La natura ed il peso o la misura degli oggetti da trasportarsi;

Il termine entro cui il trasporto debbe essere effettuato.

Essa indica

Il nome ed il domicilio del commissionario, qualora ve ne sia uno, per la cui interposizione si operi il trasporto;

Il nome di colui a cui la merce è indirizzata;

Il nome e domicilio del vetturale.

Essa enuncia

Il prezzo della vettura;

L'indennizzazione dovuta per cagione di ritardo.

Essa è sottoscritta da chi spedisce o dal commissionario.

Essa porta in margine le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di vettura è copiata dal commissionario sopra un registro parafrato e numerato senza intervalli od interruzioni.

SEZIONE III.

Del vetturale.

111. Il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasportare, ad eccezione dei casi di forza maggiore.

Egli è garante delle avarie, fuori però di quelle che dipendono da vizio inerente alla cosa o da forza maggiore.

112. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nel termine convenuto, non vi è luogo ad indennizzazione contro il vetturale per causa di ritardo.

113. La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni sorta di azione contro il vetturale.

114. In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal Presidente del Tribunale di Commercio, ed in sua mancanza dal Giudice di Mandamento, ed in virtù di un decreto posto appiè di ricorso.

Può esserne ordinato il deposito, o sequestro, e quindi il trasporto in un magazzino di pubblico deposito.

La vendita può esserne ordinata in favore del vetturale sino a concorrenza del prezzo della vettura, dei dritti pagati nel viaggio e delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie per la conservazione degli oggetti trasportati, legalmente provate.

115. Il disposto dall'articolo 340, tit. VIII, *Del nolo*, lib. II, può essere invocato dal vetturale ed applicato al medesimo.

116. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni ai padroni di barche ed agli impresari di diligenze e di vetture pubbliche.

117. Ogni azione contro il commissionario ed il vetturale, per motivo di perdita od avaria delle merci, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno dello Stato, e dopo un anno per quelle che sono fatte all'estero; da computarsi, pei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle merci avrebbe dovuto essere fatto, e pei casi di avarie, dal giorno in cui è stata fatta la consegna delle merci: e ciò senza pregiudizio dei casi di frode o di infedeltà.

TITOLO VI.

DELLE PROVE DEI CONTRATTI DI COMPRA E VENDITA.

118. Le compre e vendite si provano con atti pubblici;

Con scritture private;

Colla nota di un Agente di cambio o di un Sensale, debitamente sottoscritta dalle Parti;

Con una fattura accettata;

Colla corrispondenza fra le Parti intervenuta;

Coi libri delle Parti e degli Agenti di cambio e Sensali, secondo le regole stabilite dagli articoli 21, tit. II *Dei libri di commercio,* e 88 e 89, tit. IV *Delle Borse di commercio ecc.*;

Colla prova testimoniale in tutti i casi in cui il Tribunale creda di ammetterla, non ostante il disposto dall'articolo 1454 del Codice civile;

Con ogni altro genere di prova ammesso dalle leggi civili.

TITOLO VII.

DELLE LETTERE DI CAMBIO, DEI BIGLIETTI ALL'ORDINE, E DELLA PRESCRIZIONE AD ESSI RELATIVA

SEZIONE I.

Delle lettere di cambio.

§ I.

Della forma della lettera di cambio.

119. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro.

Essa è datata.

Essa enunzia

La somma da pagarsi;

Il nome di colui che debbe pagare;

Il tempo ed il luogo in cui il pagamento debbe effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto od in qualunque altra maniera.

Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine del traente medesimo.

Essa esprime, se è per 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, ecc.; debbono però la 1.ª, 2.ª, 3.ª, ed ulteriori lettere di cambio essere tutte di uno stesso tenore, salva

solo la diversa indicazione che debbe farvisi di essere 1.ª, 2.ª, od ulteriore lettera.

120. Una lettera di cambio può essere tratta sopra una persona e pagabile al domicilio di un terzo.

Essa può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

121. Le lettere di cambio da un luogo dei Regii Stati sopra un luogo di estero dominio, o da un luogo estero sopra un luogo dei Regii Stati possono essere tratte da qualunque e sopra qualunque persona anche non commerciante.

122. Le lettere di cambio da uno sopra altro luogo dei Regii Stati non possono essere tratte che da un commerciante sopra altro commerciante; altrimenti non saranno riputate che semplici obbligazioni contratte per iscrittura privata, e non avranno che gli effetti di simili obbligazioni.

Nullameno i commercianti che vi avessero apposta la loro firma potranno essere convenuti avanti la giurisdizione commerciale ed astretti al pagamento di esse, secondo le regole e coi mezzi stabiliti per le lettere di cambio, semprecchè il possessore abbia dal suo canto adempiti i doveri impostigli dalle leggi sulle lettere di cambio.

123. Le lettere di cambio da uno sopra altro luogo dei Regii Stati che fossero tratte da un commerciante sopra altro commerciante, ma per ordine e per conto di un terzo, saranno pure riputate semplici obbligazioni in riguardo al terzo, se egli non è commerciante.

124. Parimente la soscrizione di femmine non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non sarà riguardo ad esse riputata che una semplice obbligazione.

125. Sono riputate semplici obbligazioni quanto a tutti le lettere di cambio contenenti supposizione sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi da cui sono tratte o nei quali sono pagabili.

126. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non commercianti sono nulle in riguardo ad essi, salvi i diritti rispettivi delle Parti in conformità dell'articolo 1404 del Codice civile.

§ II.

Della provvista dei fondi.

127. La provvista dei fondi debbe essere fatta dal traente o da quello per conto di cui la lettera di cambio sarà tratta, e senza che il traente per conto altrui cessi di essere personalmente obbligato verso i giranti ed il possessore soltanto.

128. Vi è provvista di fondi se, alla scadenza della lettera di cambio, quello su cui è tratta è debitore verso del traente o di colui per cui conto essa è tratta, di somma almeno eguale a quella portata dalla lettera di cambio.

129. L'accettazione suppone la provvista; essa ne stabilisce la prova rimpetto al possessore ed ai giranti.

Il solo traente, o vi abbia o non vi abbia accettazione, è in obbligo di fare prova in caso di contestazione che coloro, sopra dei quali era tratta la cambiale, avevano provvisione alla scadenza; altrimenti egli è obbligato a guarentirla, benchè il protesto sia fatto dopo i termini stabiliti.

130. In niun caso il possessore di una lettera di cambio protestata ha diritto sulla provvisione fatta dal traente al trattario.

Se la lettera di cambio non è stata accettata, la provvisione ritorna alla massa in caso di fallimento del traente.

In caso di accettazione la provvisione resta al trattario, salva la di lui obbligazione di soddisfare il possessore della lettera di cambio.

§ III.

Dell'accettazione.

131. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidari dell'accettazione e del pagamento alla scadenza.

132. Il rifiuto di accettazione è provato per mezzo di un atto che si chiama *protesto per mancanza di accettazione.*

133. Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti, mediante fideiussione, di assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza

o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

Il fideiussore sia del traente, sia del girante non è solidario, fuorichè con quello dei due del quale si rese fideiussore.

134. Quegli che accetta una lettera di cambio contrae l'obbligo di pagarne l'ammontare.

L'accettante non può essere restituito in intiero contro la sua accettazione, ancorchè il traente avesse fallito a sua insaputa prima dell'accettazione.

135. L'accettazione di una lettera di cambio è scritta sulla stessa lettera e debbe essere sottoscritta dall'accettante.

L'accettazione è sufficientemente espressa colla parola *accettata*.

È apposta la data, se la lettera è ad uno o più giorni o mesi di vista; ed in questi casi la mancanza di data dell'accettazione rende la lettera esigibile al termine in essa espresso da decorrere dalla sua data.

136. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della dimora dell'accettante indica il domicilio, ove debbe essere fatto il pagamento od ove debbono farsi le diligenze.

137. L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso il possessore è obbligato di fare protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

138. Una lettera di cambio debbe essere accettata

tosto che viene presentata, od al più tardi nelle ventiquattro ore dopo la presentazione.

Dopo le ventiquattro ore, se essa non si restituisce accettata o non accettata, colui che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed interessi verso il possessore.

§ IV.

Dell'accettazione per intervenzione.

139. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che intervenga per il traente, o per uno dei giranti.

L'intervenzione è menzionata nell'atto di protesto ed è sottoscritta dall'interveniente.

140. L'interveniente è in obbligo di notificare senza dilazione la sua intervenzione a quello per cui è intervenuto.

141. Il possessore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti, per causa della mancanza di accettazione di quello su cui la lettera era tratta, nonostante ogni accettazione per intervenzione.

§ V.

Della scadenza.

142. Una lettera di cambio può essere tratta

A vista;

Ad uno o più giorni Ad uno o più mesi Ad uno o più usi	di vista;
Ad uno o più giorni Ad uno o più mesi Ad uno o più usi	di data;

A giorno fisso o determinato;

In fiera.

143. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

144. La scadenza di una lettera di cambio

Ad uno o più giorni Ad uno o più mesi Ad uno o più usi	di vista,

è fissata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto in mancanza di accettazione.

145. L'uso è di trenta giorni, i quali corrono dal giorno successivo alla data della lettera di cambio.

I mesi sono computati secondo la fissazione del Calendario Gregoriano.

146. Una lettera di cambio pagabile in fiera scade alla vigilia del giorno stabilito per l'ultimo della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un solo giorno.

147. Se la lettera di cambio scade in giorno festivo, essa è pagabile il giorno precedente.

148. Tutte le dilazioni di grazia, di favore, di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio sono abrogate.

§ VI.

Della girata.

149. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo della girata.

150. La girata ha la sua data.

Essa esprime il valore somministrato in moneta, in merci, in conto od in qualunque altra maniera.

Essa esprime il nome di colui all'ordine del quale è fatta.

Si può adempiere al prescritto di quest'articolo quanto all'indicazione della data o del valore colle parole - *data* - o - *valore come sopra* - o - *come retro* - ; ma tali parole si riferiscono solamente alla scritturazione che immediatamente precede la girata.

151. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, non trasferisce la proprietà e non è che una procura.

Lo stesso sarà ove la girata sia fatta dopo la scadenza della lettera di cambio.

152. Chiunque dolosamente antidaterà o posdaterà qualsivoglia lettera di cambio, ordine o girata, sarà sottoposto alla pena del falso.

§ VII.

Della solidarietà.

153. Tutti coloro che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio sono obbligati alla garanzia solidaria verso il possessore.

§ VIII.

Dell'avallo.

154. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito con *avallo*, ossia coll'obbligazione di un terzo.

155. Tale garanzia viene data da un terzo sulla lettera stessa o per atto separato.

Il datore di avallo è obbligato in solido e per gli stessi mezzi che il traente ed i giranti, salve le diverse convenzioni delle Parti. Sarà però riputato semplice obbligazione l'avallo dato da persona non commerciante a lettere di cambio tratte da un luogo sopra altro luogo dei Regii Stati.

§ IX.

Del pagamento.

156. La lettera di cambio debbe essere pagata colla moneta in essa indicata.

Se la moneta indicata non avrà corso legale o commerciale negli Stati, e se il corso non sarà stato espresso nella lettera di cambio, il pagamento si farà in moneta del paese al corso del giorno della scadenza e del luogo del pagamento; e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina.

157. Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è risponsabile della validità del pagamento.

158. Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato.

159. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

160. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ecc. esprime che tale pagamento annulla l'effetto delle altre.

161. Quegli che paga una lettera di cambio sopra seconda, terza, quarta ecc., senza ritirare quella sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato in riguardo al terzo possessore di essa accettazione.

162. Non sono ammesse contro il possessore d'una lettera di cambio le eccezioni che riflettono la persona dei suoi cedenti: quelle personali al possessore non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di pronta soluzione. Ove siano di più lunga indagine, la

discussione ne sarà rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto non sarà ritardata la condanna al pagamento, con o senza cauzione, secondo il prudente arbitrio del Tribunale.

163. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorichè in caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore.

164. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta ecc.

165. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra seconda, terza, quarta ecc., salvo che per ordinanza del Giudice, e mediante fideiussione.

166. Se quegli che ha perduta la lettera di cambio, accettata o no, non può presentare la seconda, terza, quarta ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta ed ottenerlo, mediante ordinanza del Giudice, giustificandone la proprietà coi suoi libri od anche colla corrispondenza, e dando fideiussione.

167. In caso di rifiuto di pagamento, sulla domanda fattane in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di *protesto*.

Quest'atto debbe essere fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso debbe essere notificato al traente ed ai

giranti, nelle forme e nei termini in appresso stabiliti per la notificazione del protesto.

168. Il proprietario della lettera di cambio perduta debbe, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio girante, e risalendo così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio perduta sopporta le spese.

169. L'obbligazione del fideiussore mentovata negli articoli 165 e 166, è estinta dopo tre anni, se durante tale tempo non vi siano state domande giudiziali.

170. I pagamenti fatti a conto sull'ammontare di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

171. I Giudici non possono accordare veruna dilazione pel pagamento di una lettera di cambio.

§ X.

Del pagamento per intervenzione.

172. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga per il traente, o per uno dei giranti.

L'intervenzione ed il pagamento sono dichia-

rati nell'atto di protesto, od a seguito del medesimo atto.

173. Quegli che paga una lettera di cambio per intervenzione è surrogato nei diritti del possessore ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempiersi.

Se il pagamento per intervenzione è fatto per conto del traente tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervenzione è preferito colui che opera maggior numero di liberazioni.

Se quegli a di cui carico la lettera di cambio era originariamente tratta e contro il quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione si presenta per pagarla, sarà preferito ad ogni altro.

§ XI.

Dei diritti e dei doveri del possessore.

174. Il possessore di una lettera di cambio sia a vista, sia ad uno, o più giorni, o mesi, od usi di vista, se la medesima è tratta fra le diverse piazze dei Regii Stati, debbe esigerne il pagamento o l'accettazione entro tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il diritto di ricorrere contro i giranti ed anche contro il traente, se questi ha fatto provvista di fondi.

Il termine è di sei mesi, se la lettera è tratta da Stati esteri del Continente o dell'isole d'Europa, sui Regii Stati.

Il termine è di otto mesi per le lettere di cambio tratte dagli Scali del Levante e dalle coste settentrionali dell'Affrica.

Esso è di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali d'Affrica sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, del pari che dal Continente e dalle isole delle Indie occidentali.

È di due anni per le lettere di cambio tratte dal Continente e dalle isole delle Indie orientali.

La stessa decadenza avrà luogo contro il possessore di una lettera di cambio a vista, ovvero ad uno o più giorni, mesi, od usi di vista, tratta dai Regii Stati e pagabile in paesi stranieri, che non ne esigerà il pagamento o l'accettazione nei termini sopra stabiliti per ciascuna delle rispettive distanze.

Il termine di sei mesi per le lettere tratte dalle isole d'Europa e quello di otto mesi, di un anno e di due anni è raddoppiato in tempo di guerra marittima. È pure raddoppiato in tempo di guerra marittima il termine di tre mesi per le lettere di cambio tratte dai Regii Stati di terraferma sulla Sardegna o Capraia, o dalla Sardegna o Capraia sui Regii Stati di terraferma.

Le disposizioni, di cui in quest'articolo, non porteranno però pregiudicio alle convenzioni contrarie che avessero luogo fra il traente, quello a cui favore la lettera è tratta, ed eziandio i giranti.

175. Il possessore della lettera di cambio debbe esigerne il pagamento il giorno della scadenza.

176. Il rifiuto del pagamento debbe essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.*

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

177. Il possessore non è dispensato dal fare il protesto per difetto di pagamento, nè per protesto per mancanza di accettazione, nè per morte o fallimento di colui su cui è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore della lettera di cambio può far protestare ed esercitare il suo regresso.

178. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, può esercitare la sua azione di garanzia,

O individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti;

O collettivamente contro i giranti ed il traente.

La stessa facoltà ha pure ciascuno dei giranti verso il traente ed i giranti anteriori.

179. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, gli deve fare notificare il protesto ed in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni susseguenti alla data del protesto, se il cedente dimora nel luogo dove la lettera di cambio era pagabile od in distanza non maggiore di cinque miriametri da esso luogo.

Questo termine, quanto al cedente domiciliato a maggiore distanza di cinque miriametri dal luogo predetto, è accresciuto di un giorno per ogni due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri.

Per le lettere di cambio tratte dai Regii Stati di terraferma e pagabili nella Sardegna o Capraia, o tratte dalla Sardegna o Capraia e pagabili nei Regii Stati di terraferma il termine è di due mesi, ed è duplicato in tempo di guerra marittima.

180. Venendo protestate le lettere di cambio tratte dai Regii Stati e pagabili altrove, si agisce contro i traenti ed i giranti dimoranti nei Regii Stati nei termini infra espressi:

Di due mesi per quelle che sono pagabili nell'Italia e nelle isole adiacenti, e negli altri Stati limitrofi;

Di quattro mesi per quelle che sono pagabili negli altri Stati d'Europa;

Di sei mesi per quelle che sono pagabili negli scali di Levante e nelle coste settentrionali dell'Affrica;

Di un anno per quelle che sono pagabili nelle coste occidentali dell'Affrica sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, e nelle Indie occidentali;

Di due anni per quelle che sono pagabili nelle Indie orientali.

I termini sopra indicati di sei mesi, di un anno, o di due anni sono duplicati in tempo di guerra marittima; così pure il termine di due mesi per le lettere di cambio pagabili nelle isole d'Italia.

181. Se il possessore della lettera di cambio esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso regresso, o individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

Quanto ad essi, il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

182. Dopo la scadenza dei termini di cui sopra

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, o ad uno o più giorni o mesi od usi di vista;

Per il protesto in difetto di pagamento;

Per l'esercizio dell'azione di garanzia;

Il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

183. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione di garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini stabiliti qui sopra, ciascuno in ciò che lo concerne.

184. Decadono altresì da ogni azione di garanzia il possessore ed i giranti, anche in riguardo al traente, se quest'ultimo prova che alla scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso del trattario, senza che al tempo stesso vi fosse fallimento del trattario medesimo.

Il possessore della lettera di cambio in tale caso non conserva azione fuorichè contro il trattario.

185. Gli effetti della perdita di azione pronunciata dai tre articoli precedenti cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei

giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compenso, od altrimenti i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

186. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può ottenere dal Giudice il sequestro in via conservatoria degli effetti mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti.

§ XII.

Dei protesti.

187. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento, sono fatti da un Notaio con due testimoni. Il Notaio richiesto non può ricusarsi di farlo sotto pena di multa estensibile a lire cinquecento e senza pregiudicio del risarcimento dei danni che il richiedente ne riscutisse.

Il protesto debbe essere fatto

Al domicilio di colui su cui la lettera di cambio è pagabile od al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla *al bisogno*;

Al domicilio del terzo che ha accettato per intervenzione:

E tuttociò con un solo e medesimo atto.

In caso di falsa indicazione di domicilio il protesto è preceduto da un *atto di perquisizione.*

188. L'atto di protesto contiene :

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare l'ammontare della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l'assenza di chi debbe pagare;

I motivi del rifiuto di pagare e l'impotenza od il rifiuto di sottoscrivere.

189. Nessun atto per parte del possessore della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso previsto dagli articoli 163 e seguenti relativi alla perdita della lettera di cambio.

La clausula che nella lettera fosse apposta dal traente - *senza spese e senza protesto* - od altra simile che dispensi dal protesto, esclude la qualità di lettera di cambio, che si risolve in un assegno o mandato di pagamento e non ha che gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausula apposta solo dai giranti è nulla e si avrà come non scritta.

190. I Notai sono tenuti, sotto pena di destituzione, delle spese, dei danni ed interessi verso le Parti, di lasciare copia esatta del protesto ai richiedenti e di custodirne l'originale nei loro minutari inscrendolo nei medesimi per ordine di data.

§ XIII.

Del ricambio.

191. Il ricambio si effettua per mezzo di *ritratta* ossia *rivalsa.*

192. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che egli paga.

La rivalsa può essere tratta dal possessore, quantunque non commerciante, purchè accenni nella lettera che la medesima è tratta per rivalsa, ovvero indichi in essa l'ammontare del conto di ritorno.

193. Il ricambio si regola, in ordine al traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

Si regola, in ordine ai giranti, col corso del cambio del luogo in cui la lettera è stata ceduta o negoziata da essi sopra il luogo in cui si effettua il rimborso.

194. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

195. Il conto di ritorno comprende

La somma capitale della lettera di cambio protestata;

Le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissioni di banca, senseria, bollo e porto di lettere.

Esso enuncia

Il nome di colui su cui la rivalsa è fatta ed il prezzo del cambio secondo il quale essa è negoziata.

Esso è certificato da un Agente di cambio.

Nei luoghi ove non sono Agenti di cambio è certificato da due commercianti.

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata e da una copia dell'atto di protesto.

Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato che comprova il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

196. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente.

197. I ricambi non possono essere cumulati: ciascun girante ne sopporta un solo e così pure il traente.

198. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, è dovuto dal giorno del protesto.

199. L'interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della domanda in giudizio.

200. Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati di Agenti di cambio o di commercianti prescritti dall'articolo 195.

SEZIONE II.

Del biglietto all'ordine.

201. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio e concernenti

La scadenza;

La girata;

La solidarietà;

L'avallo;

Il pagamento;

Il pagamento per intervenzione;

Il protesto;

I doveri ed i diritti del possessore;

Il ricambio e gli interessi;

Sono applicabili ai *biglietti all'ordine*, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti negli articoli 678 e 679, tit. *Della competenza dei Tribunali di Commercio*, lib. IV.

202. Il biglietto all'ordine è spedito da un commerciante; altrimenti non è che semplice obbligazione: anche quando è spedito da un commerciante, le firme dei non commercianti non saranno quanto ad essi riputate che semplici obbligazioni.

203. Il biglietto all'ordine è datato.

Esso esprime

La somma da pagarsi;

Il nome di colui al di cui ordine è sottoscritto;

Il tempo in cui si debbe effettuare il pagamento;

Il valore somministrato in danaro, in merci, in conto od in qualunque altra maniera.

SEZIONE III.

Della prescrizione.

204. Tutte le azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine si prescrivono dopo cinque anni dal giorno del protesto o dell'ultima istanza giudiziale, se non vi è stata condanna o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Se non vi fu nè protesto, nè domanda giudiziale, la prescrizione dei cinque anni comincia dal giorno della scadenza.

Nulladimeno i pretesi debitori sono in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento di non essere più debitori; e le loro vedove, se vi hanno interesse, i loro eredi od aventi causa saranno in obbligo di affermare con giuramento anch'essi di credere di buona fede che nulla più sia dovuto.

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO

TITOLO I.

DELLE NAVI E DEGLI ALTRI BASTIMENTI DI MARE.

205. Le navi e gli altri bastimenti di mare sono mobili. Nulladimeno sono affetti dai debiti del venditore e specialmente da quelli che la legge dichiara privilegiati.

206. Sono privilegiati i crediti indicati qui appresso, secondo l'ordine in cui sono collocati:

1.° Le spese giudiziali ed altre fatte onde pervenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2.° I dritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, darsena o mandraccio;

3.° Le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento, dal momento del suo ingresso nel porto sino alla vendita;

4.° Il fitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi ed arredi;

5.° Le spese di manutenzione del bastimento, e dei suoi attrezzi ed arredi, dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto;

6.° I salari ed emolumenti del Capitano e delle altre persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio;

7.° Le somme imprestate al Capitano pei bisogni del bastimento, durante l'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle merci da lui vendute per lo stesso oggetto;

8.° Le somme dovute al venditore del bastimento, ai somministratori ed agli operai impiegati nella costruzione, se il bastimento non ha ancora fatto alcun viaggio; e le somme dovute ai creditori per provviste, lavori, mano d'opera, racconciamento, vettovaglie, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, se ha già navigato.

Il privilegio per le somministrazioni e provviste di materiali impiegati nella costruzione o nel racconciamento, e per vettovaglie, armamento e corredo non ha luogo quando sieno state fatte ad un terzo e non direttamente al proprietario del bastimento costrutto o racconciato od al Capitano, Patrone od altra persona che avesse mandato dal proprietario;

9.° Le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, gli attrezzi ed arredi, per riattamento, vettovaglie, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento;

10.° L'ammontare dei premi di assicurazione fatta sul corpo, sulla chiglia, sugli attrezzi, arredi e sull'armamento e corredo del bastimento, dovuti per l'ultimo viaggio;

11.° I danni e gl' interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle merci caricate, o per rimborso delle avarie sofferte dalle dette merci per colpa del Capitano o dell'equipaggio.

I creditori compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo vengono in concorso *pro rata* nel caso d' insufficienza del prezzo; salvo però il disposto dall'articolo 353, Titolo IX *Del prestito a cambio marittimo.*

207. Il privilegio accordato ai creditori enunciati nel precedente articolo non può essere esercitato, se non in quanto i crediti sieno giustificati nelle forme seguenti:

1.° Le spese giudiziali saranno comprovate dagli stati di spese regolati dai Tribunali competenti;

2.° I dritti di tonnellaggio ed altri, dalle quietanze legali dei ricevidori;

3.° I crediti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, dagli stati regolati dal Presidente del Tribunale di Commercio;

4.° I salari e gli stipendi dell'equipaggio, dai ruoli d'armamento e disarmamento firmati negli Uffici marittimi;

5.° Le somme imprestate, ed il valore delle merci vendute pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, per mezzo di stati firmati dal Capitano, avvalorati da processi verbali sottoscritti dal medesimo e dai principali dell'equipaggio, e comprovanti la necessità degli imprestiti e della vendita delle merci;

6.° La vendita in tutto od in parte del bastimento, con atto autentico in conformità del disposto dall'articolo 210; e le somministrazioni per la costruzione od il racconciamento e per l'armamento, corredo e vettovaglie del bastimento, con memorie, fatture o stati sottoscritti dal Capitano, firmati dall'armatore, dei quali un duplicato sarà depositato nella Segreteria del Tribunale di Commercio prima della partenza del bastimento od al più tardi fra dieci giorni dopo la sua partenza;

7.° Le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, gli attrezzi, gli arredi, l'armamento ed il corredo, prima della partenza del bastimento, mediante convenzione per atto notarile o per scrittura privata, di cui le copie od i duplicati saranno depositati nella Segreteria del Tribunale di Commercio entro dieci giorni dalla loro data;

8.° I premi d'assicurazione, colle polizze o coi *buoni* sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei Sensali delle assicurazioni;

9.° I danni e gl' interessi dovuti ai noleggiatori, colle Sentenze dei Tribunali o di arbitri che fossero intervenute.

208. I diritti ed i privilegi dei creditori del venditore sulle navi e sui bastimenti sono estinti, oltre ai modi generali di estinzione delle obbligazioni;

Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

Od allorachè, dopo una vendita volontaria, il bastimento ha fatto un viaggio in mare sotto

il nome ed a rischio dell'acquisitore, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore.

209. Un bastimento è riputato avere fatto un viaggio in mare

Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo si sono accertati in due porti diversi, e trenta giorni dopo la sua partenza;

Allorchè, senza che il bastimento sia arrivato in un altro porto, sono trascorsi più di sessanta giorni fra la partenza ed il ritorno di esso nel medesimo porto; od allorchè il bastimento, partito per un viaggio di lungo corso, è stato più di sessanta giorni in un viaggio, senza richiamo per parte dei creditori del venditore.

210. La vendita volontaria di un bastimento, se è fatta nei Regii Stati, dovrà essere stipulata per atto pubblico avanti Notaio e, se in paese estero, avanti i Regii Uffiziali Consolari: essa può essere fatta dell'intiero bastimento o di una porzione del medesimo sia che il bastimento si trovi in porto o che si trovi in viaggio.

Se la vendita non è fatta nel modo sovra stabilito è nulla, e ad essa è applicabile il disposto dall'articolo 1413 del Codice civile.

211. La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

In conseguenza, nonostante la vendita, il bastimento od il suo prezzo continua ad essere affetto a garanzia di detti creditori, i quali possono eziandio impugnare la vendita per causa di frode.

TITOLO II.

DEL SEQUESTRO E DELLA VENDITA DEI BASTIMENTI.

212. Qualunque bastimento può essere sequestrato e venduto per autorità di giustizia, ed i diritti ed i privilegi dei creditori sul medesimo sono estinti per mezzo delle formalità seguenti.

213. Non può procedersi al sequestro, se non ventiquattro ore dopo l'intimazione di pagare.

214. L'intimazione debbe essere fatta alla persona del proprietario od al suo domicilio, se si tratti di azione generale da esercitarsi contro di lui.

L'intimazione può essere fatta al Capitano del bastimento, se il credito sia del numero di quelli che sono muniti di privilegio sopra il bastimento, a termini dell'articolo 206.

215. L'Usciere enuncia nella sua relazione, ossia processo verbale, il nome, la professione e la dimora del creditore pel quale si agisce;

Il titolo in virtù del quale si procede;

La somma di cui si chiede il pagamento;

L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel luogo ove siede il Tribunale di Prefettura, dinanzi al quale debbe instarsi per la vendita, e nel luogo ove il bastimento in sequestro è ancorato;

I nomi del proprietario e del Capitano;

Il nome, la specie e la portata del bastimento.

Egli vi fa parimente l'indicazione e la descri-

zione delle scialuppe, degli schifi, attrezzi, arredi, delle armi, munizioni e provviste;

E stabilisce un guardiano.

216. Se il proprietario del bastimento sequestrato abita nella giurisdizione del Tribunale di Prefettura, il sequestrante debbe fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale di sequestro e farlo citare dinanzi al Tribunale per vedere procedere alla vendita delle cose sequestrate.

Se il proprietario non è domiciliato nella giurisdizione del Tribunale, le notificazioni e citazioni gli sono fatte nella persona del Capitano del bastimento sequestrato, od in sua assenza, in quella di chi rappresenta il proprietario od il Capitano, ed il termine di tre giorni è aumentato di un giorno in ragione di ogni due miriametri e mezzo di distanza dal suo domicilio.

Se il proprietario è straniero e fuori dei Regii Stati, le citazioni e notificazioni sono fatte nel modo prescritto per le citazioni degli assenti.

217. Se il sequestro ha per oggetto un bastimento la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, si fanno tre bandi e tre pubblicazioni degli oggetti esposti in vendita.

I bandi e le pubblicazioni sono fatti consecutivamente di otto in otto giorni, nella principale piazza pubblica del luogo ove il bastimento è ancorato ed inoltre alla Borsa, se vi è stabilita.

Ne viene inserito l'avviso in una delle Gazzette o giornali stampati nel luogo ove siede il Tribu-

nale avanti il quale si procede pel sequestro; ed in difetto nella Gazzetta della più vicina Città marittima Capo-luogo di Divisione.

218. Nei due giorni successivi a ciascun bando e pubblicazione i bandi sono affissi

All'albero maestro del bastimento sequestrato;

Alla porta principale del Tribunale avanti cui si procede;

Nella pubblica piazza e sul molo o scalo del porto in cui il bastimento è ancorato, come pure, essendovi, alla Borsa di commercio.

219. I bandi, le pubblicazioni e gli affissi debbono indicare

Il nome, la professione e la dimora dell'attore;

I titoli in virtù dei quali egli agisce;

L'ammontare della somma che gli è dovuta;

L'elezione del domicilio da lui fatta nel luogo ove siede il Tribunale, e nel luogo ove il bastimento è ancorato;

Il nome ed il domicilio del proprietario del bastimento sequestrato;

Il nome, la specie e la portata del bastimento, e, se è armato od in armamento, quello del Capitano;

Il luogo dove il bastimento è giacente o galleggiante;

Le scialuppe, gli schifi, attrezzi, le armi, munizioni e provviste cadenti nella vendita;

Il nome del procuratore dell'attore;

La prima offerta del prezzo;

I giorni di udienza nei quali avranno luogo gl' incanti.

220. Dopo il primo bando le offerte sono ricevute nel giorno in esso indicato. Il Giudice delegato per la vendita continua a ricevere le offerte dopo ciascun bando, di otto in otto giorni, a giorno cèrto prefisso da sua Ordinanza.

221. Dopo il terzo bando l'aggiudicazione è fatta al maggiore offerente ad estinzione di candela vergine, senz'altra formalità.

Il Giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi.

222. Se il sequestro cade sopra barche, scialuppe od altri bastimenti di portata non maggiore di trenta tonnellate, l'aggiudicazione è fatta avanti il Giudice delegato, dopo seguita la pubblicazione sopra il molo o scalo per tre giorni consecutivi con bando affisso all'albero od, in difetto, in altro luogo apparente del bastimento, ed alla porta del Tribunale.

Dovrà trascorrere lo spazio di otto giorni intieri fra la notificazione del sequestro, e la vendita.

223. L'aggiudicazione del bastimento fa cessare le funzioni del Capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

224. Gli aggiudicatari dei bastimenti di qualsiasi portata sono tenuti nel termine di ventiquattro ore,

di pagare il prezzo dell'aggiudicazione depositandolo nella Segreteria del Tribunale di Commercio e senza spesa, od in quella cassa che fosse destinata dal Tribunale, sotto pena di esservi astretti coll'arresto personale.

In mancanza di deposito, il bastimento è rimesso in vendita, ed aggiudicato tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione ed affissione di bando, a nuovo incanto aperto a carico degli aggiudicatari, i quali sono sottoposti egualmente all'arresto personale pel pagamento della differenza in meno del prezzo, dei danni, degli interessi e delle spese.

225. Le domande in distrazione di uno o di più coproprietari, sono formate e notificate alla Segreteria del Tribunale prima dell'aggiudicazione.

Se le domande in distrazione sono formate dopo l'aggiudicazione si convertono di pien diritto in opposizione al rilascio delle somme provenienti dalla vendita.

226. L'attore o l'opponente ha tre giorni di tempo per proporre le sue ragioni.

Il convenuto ha tre giorni per contraddire.

La causa è portata all'udienza con una semplice citazione.

227. Le opposizioni al rilascio del prezzo sono ricevute entro tre giorni consecutivi a quello dell'aggiudicazione; spirato questo termine esse non sono più ammesse.

228. I creditori opponenti sono tenuti di produrre

nella Segreteria i loro titoli di credito nei tre giorni che seguono l'intimazione fatta loro dal creditore instante o da colui in odio del quale si è fatto il sequestro; in mancanza di tale produzione si procede alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi siano compresi.

229. La graduazione dei creditori, e la distribuzione del prezzo sono fatte fra i creditori privilegiati, nell'ordine stabilito dall'articolo 206, e fra gli altri creditori a *pro rata* dei loro crediti.

Qualunque creditore graduato lo è tanto pel capitale, quanto per gl'interessi e le spese.

230. Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro, eccetto che pei debiti contratti pel viaggio che sta per fare, ed anche in questo ultimo caso, la cauzione per questi debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento è riputato pronto a far vela allorchè il Capitano è munito delle spedizioni pel suo viaggio.

TITOLO III.

DEI PROPRIETARI DEI BASTIMENTI.

231. Qualunque proprietario di bastimento è civilmente risponsabile dei fatti del Capitano e tenuto per le obbligazioni contratte da quest'ultimo in ciò che concerne il bastimento e la spedizione; egli può in tutti i casi liberarsi dalla risponsabilità e dalle obbligazioni sopraddette mediante l'abbandono del bastimento e del nolo.

Per altro la facoltà di fare l'abbandono non è conecduta a colui, il quale sia nel tempo stesso Capitano e proprietario o coproprietario del bastimento. Qualora il Capitano non sia che coproprietario, egli non sarà tenuto per le obbligazioni da lui contratte in ciò che concerne il bastimento e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

232. I proprietari di bastimenti equipaggiati in guerra non sono però risponsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che si trova sui loro bastimenti o dall'equipaggio, se non che sino a concorrenza della somma per la quale hanno data cauzione, a meno che non ne sieno partecipi o complici.

233. Il proprietario può congedare il Capitano.

Non vi è luogo ad indennità se non vi è convenzione in iscritto.

234. Se il Capitano congedato è coproprietario del bastimento può rinunziare alla coproprietà, ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

L'ammontare di questo capitale è determinato mediante giudicio di periti eletti d'accordo o nominati d'ufficio.

235. Per tutto ciò che riguarda all'interesse comune dei proprietari di un bastimento, la deliberazione della maggioranza debbe prevalere.

La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nel bastimento eccedente la metà del suo valore.

La vendita all'incanto del bastimento non può essere accordata dal Tribunale, salvo che sulla domanda dei proprietari formanti insieme la metà dell'interesse totale nel bastimento, se non vi è convenzione contraria in iscritto.

236. I contratti per le costruzioni dei bastimenti, e tutti i patti che vi sono relativi sia per indennità, sia per accrescimento di prezzo per maggiori lavori, se avessero luogo, ed ogni altro patto debbono essere fatti, sotto pena di nullità, avanti il Console di Marina della Direzione in cui si costruisce il bastimento od avanti altro Uffiziale che fosse destinato da leggi e regolamenti per la Marina. Il Console od Uffiziale firma la convenzione insieme colle Parti e con due testimoni.

Non può il costruttore dismettere, nè il commettente od il suo erede disdire la fabbricazione convenuta, eccettuati pel costruttore i casi di forza maggiore, e pel commettente od erede suo la manifesta imperizia o frode del costruttore.

In caso di morte del costruttore il contratto è sciolto in conformità del disposto dagli articoli 1818 e 1819 del Codice civile.

TITOLO IV.

DEL CAPITANO.

237. Qualunque Capitano o Patrone incaricato della direzione di una nave o di altro bastimento, è tenuto per le colpe anche leggiere, che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

238. È risponsabile delle merci delle quali s'incarica.

Egli ne passa ricevuta per iscritto.

Questa scrittura si chiama *polizza di carico.*

239. Appartiene al Capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e stipendiare i marinai ed altra gente dell'equipaggio; ciò però debbe fare di concerto coi proprietari allorchè si trova nel luogo della loro dimora.

240. Debbe ogni Capitano o Patrone, che comanda un bastimento maggiore di trenta tonnellate, tenere un giornale nautico parafrato, numerato e vidimato dal Console o Vice-Console di Marina della giurisdizione. In esso annota le corse, le direzioni, le scoperte, le risoluzioni prese durante il viaggio, e tutti gli avvenimenti importanti della navigazione e del viaggio; il giornale predetto debbe pure contenere l'entrata e la spesa riguardante al bastimento, l'indicazione degli oggetti formanti il carico, e fare menzione espressa delle avarie, del getto ed altri infortuni e generalmente di tutto ciò

che concerne il suo uffizio, e che può dare luogo a rendimento di conto od a porgimento d'istanza.

211. Il Capitano è obbligato prima di caricare, di fare visitare il suo bastimento, a norma e nelle forme prescritte dai Regolamenti.

Il processo verbale della visita, di cui sarà data copia al Capitano, è depositato nella Segreteria del Tribunale di Commercio o di quell'altra Autorità che sia determinata dai Regolamenti.

Senza la presentazione del verbale di visita non si potranno lasciare al Capitano le spedizioni, ancorchè per parte dei caricatori si fosse rinunziato alla visita del bastimento.

Il Capitano, prima di fare vela, è in obbligo di osservare se il bastimento è ben stivato e caricato a dovere, se è ben corredato di gomene, ancore, attrezzi e di ogni cosa necessaria alla navigazione; il tutto secondo i Regolamenti.

212. Il Capitano è obbligato di avere a bordo

L'atto di proprietà del bastimento;

La patente di nazionalità;

Un passaporto marittimo;

Il ruolo dell'equipaggio;

Le polizze di carico ed i contratti di noleggio;

I verbali di visita;

Le quietanze di pagamento o le bolle di cauzione delle dogane.

213. Il Capitano è obbligato di trovarsi in persona sul suo bastimento all'ingresso ed all'uscita dei porti, seni o fiumi.

Qualora il Capitano debba approdare in un porto al quale nè esso nè altro dell'equipaggio abbiano mai approdato, e nel quale si trovino piloti pratici dell'ingresso di esso porto o del canale o fiume, dovrà valersi dei medesimi a spese della nave.

244. In caso di contravvenzione agli obblighi imposti dai quattro articoli precedenti, il Capitano è risponsabile di tutti gli accidenti verso gl'interessati nel bastimento e nel carico.

245. Il Capitano è risponsabile egualmente di ogni danno che possa accadere alle merci da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabotaggio.

246. La risponsabilità del Capitano non cessa se non colla prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

247. Il Capitano e le persone dell'equipaggio che sieno a bordo o che in scialuppa si rendano a bordo per far vela, non possono essere arrestati per debiti civili, eccetto che per quelli che hanno contratti per causa del viaggio; anche in quest'ultimo caso non possono essere arrestati, se danno sicurtà.

248. Il Capitano nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori non può, senza loro autorizzazione speciale, far lavorare al racconciamento del bastimento, comprare vele, cordaggi ed altre cose per uso di esso, prendere

a quest'effetto danaro in prestito sul corpo del bastimento suddetto nè noleggiarlo.

249. Se il bastimento è noleggiato di consenso dei proprietari, e qualcuno di essi ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il Capitano può in questo caso, ventiquattro ore dopo intimazione fatta a coloro che ricusano di dare il loro contingente, prendere con autorizzazione del Giudice l'occorrente somma a cambio marittimo per loro conto e sulla loro porzione d'interesse nel bastimento.

250. Se, nel corso del viaggio, vi è necessità di racconciamento o di compra di vettovaglie, il Capitano, dopo averla accertata con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può, facendosi autorizzare nei Regii Stati dal Tribunale di Commercio od in mancanza dal Giudice di Mandamento, ed in Stato estero dal proprio Console od in mancanza dalle Autorità dei luoghi, prendere ad imprestito sul corpo e sulla chiglia della nave, dare in pegno o vendere merci, fino a concorrenza della somma che esigono i bisogni comprovati.

Ove il Capitano rifiutasse di farlo e ne venisse a mancare alla gente del suo equipaggio il vitto necessario e consueto, le Autorità suddette, secondo il luogo dove trovasi il bastimento, potranno supplirvi nel modo stesso per la concorrente a ciò necessaria: le vendite delle merci saranno fatte all'incanto.

I proprietari od il Capitano che li rappresenta tengono conto delle merci vendute, secondo il valore delle merci della medesima natura e qualità nel luogo del discarico del bastimento al tempo del suo arrivo.

Il noleggiatore unico o li diversi caricatori i quali sieno tutti d'accordo potranno opporsi alla vendita od al pegno delle loro merci, scaricandole e pagandone il nolo nella proporzione dell'avanzamento del viaggio: in difetto del consenso di una parte dei caricatori, colui che vorrà usare della facoltà dello scarico dovrà pagare il nolo intiero per le sue merci.

251. Il Capitano, prima della partenza da un porto estero per ritornare nei Regii Stati, è obbligato di mandare a' suoi proprietari od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, contenente lo stato del suo carico, il prezzo delle merci caricate, le somme da lui prese a mutuo, il nome e la dimora dei mutuanti.

Quando però il caricamento in estero porto sia eseguito per conto dei noleggiatori e dai loro commissionari, non sarà il Capitano tenuto a rimettere ai suoi proprietari od ai loro procuratori che lo stato del suo carico risultante dalle polizze da lui firmate, e quello delle somme prese a mutuo colle anzidette indicazioni.

252. Il Capitano che ha senza necessità preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo della nave, che ha impegnato o venduto merci

o vettovaglie, che ha portato ne' suoi conti avarie e spese supposte, è risponsabile verso l'armamento e verso tutti gli interessati, ed è personalmente obbligato al rimborso del danaro od al pagamento degli oggetti, senza pregiudizio dell'azione criminale, se vi sia luogo.

253. Eccettuato il caso d'innavigabilità del bastimento legalmente provata, il Capitano sotto pena di nullità della vendita non può venderlo senza un mandato speciale dei proprietari.

La vendita in ogni caso ed anche in quello d'innavigabilità della nave non potrà essere fatta senza il preventivo avviso a darsene nei Regii Stati al Console di Marina, e fuori dei Regii Stati agli Uffiziali Consolari secondo i Regolamenti.

Quando sia legalmente riconosciuta l'innavigabilità e non vi sia mandato dei proprietari, la vendita dovrà farsi ai pubblici incanti.

254. Ogni Capitano di bastimento impegnato per un viaggio è obbligato di compierlo sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi verso i proprietari ed i noleggiatori.

255. Il Capitano che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le merci caricate dal Capitano per suo conto particolare sono confiscate a profitto degli altri interessati.

256. Il Capitano non può abbandonare il suo ba-

stimento durante il viaggio, per qualunque siasi pericolo, senza la deliberazione degli uffiziali e principali dell'equipaggio; ed, in questo caso, egli è obbligato di salvare seco le carte di bordo, il danaro e tutto ciò che può fra le merci più preziose del suo carico, sotto pena di esserne risponsabile in suo proprio nome.

Se gli oggetti in tal modo salvati dal bastimento sono perduti per qualche caso fortuito, il Capitano rimane liberato.

257. Il Capitano è obbligato, fra ventiquattro ore dal suo arrivo, di far vidimare il suo giornale nautico e di fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare

Il luogo ed il tempo della sua partenza;

La via che ha tenuto;

I rischi che ha corso;

I disordini avvenuti nel bastimento e tutte le circostanze importanti del suo viaggio.

258. La relazione si fa avanti il Presidente del Tribunale di Commercio, ed in mancanza dinanzi al Giudice di Mandamento, il quale deve trasmetterla senza dilazione al Presidente del Tribunale di Commercio il più vicino.

Nell'uno e nell'altro caso il deposito ne è fatto alla Segreteria del Tribunale di Commercio.

259. Se il Capitano approda ad un porto estero, è obbligato di presentarsi al proprio Console od, in difetto, all'Autorità locale, di fargli una relazione e di prendere un certificato comprovante il tempo

del suo arrivo e della sua partenza, lo stato e la natura del suo carico.

260. Se nel corso del viaggio il Capitano è costretto di approdare ad un porto dei Regii Stati, egli è obbligato di dichiarare all'Autorità, di cui nell'articolo 258, le cause del suo approdo.

Se l'approdo forzato ha luogo in un porto estero, la dichiarazione è fatta al proprio Console, ed in sua mancanza a qualsiasi altra Autorità locale.

261. Il Capitano che ha fatto naufragio e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è obbligato di presentarsi alle Autorità rispettivamente, di cui nel precedente articolo, di fare ad esse la sua relazione, di farla verificare da quelli del suo equipaggio che si fossero salvati e si trovassero con esso, e di ritirarne copia.

262. Per verificare la relazione del Capitano le Autorità, come sopra, interrogano e ricevono le risposte delle persone dell'equipaggio e, se è possibile, dei passeggieri, senza pregiudizio delle altre prove.

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del Capitano e non fanno fede in giudicio, eccettuato il caso in cui il Capitano naufragato si sia salvato solo nel luogo, ove egli ha fatto la sua relazione.

È riservata alle Parti la prova dei fatti contrari.

263. Fuori del caso di pericolo imminente, il Capitano non può scaricare alcuna merce prima di avere fatta la sua relazione: contravvenendo a questa

disposizione potrà essere contro di lui proceduto anche criminalmente.

261. Se le vettovaglie del bastimento mancano durante il viaggio, il Capitano, previo il parere dei principali dell'equipaggio, può costringere quelli che hanno viveri in particolare, di metterli in comune coll'obbligo di pagarne loro il valore.

Digitized by Google

TITOLO V.

DELL' ARRUOLAMENTO E DEI SALARI DEI MARINAI E DELLA GENTE D' EQUIPAGGIO.

265. Le condizioni d'arruolamento del Capitano e delle persone d'equipaggio di un bastimento risultano dal ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai Regolamenti. Possono anche risultare da convenzioni particolari.

266. Le convenzioni particolari di arruolamento sono fatte in presenza dell'Amministratore di Marina locale nei Regii Stati o dei Regii Uffiziali Consolari in Stato estero.

Gli Amministratori e Consoli scrivono sui loro registri le segnite convenzioni e ne rimettono copia al Capitano o Patrone, da cui nelle ventiquattro ore successive sono trascritte o fatte trascrivere nel giornale di bordo. Questo giornale è quindi presentato all'Amministratore o Console per l'autenticazione della trascrizione.

I salari o la parte degli utili, dovuti agli uomini dell'equipaggio, sono tuttavia annotati sul ruolo del bastimento.

Non sono attendibili le convenzioni verbali o quelle che non sieno rivestite delle formalità sovra indicate.

Se taluno però è arruolato in Stato estero, dove non sia Regio Uffiziale Consolare, basta che

la convenzione sia scritta dallo Scrivano del bordo e sottoscritta dal Capitano e dall'arruolato.

Se l'arruolato non può o non sa scrivere, la convenzione sarà da lui sottosegnata in presenza di due testimoni sottoscritti alla stessa convenzione.

267. Le convenzioni suddette enuncieranno in modo chiaro e preciso la durata dell'arruolamento e la navigazione per cui ha luogo.

Può essere tenuta segreta, per ragione di speculazioni commerciali, la destinazione e navigazione del bastimento mediante diffidamento dell'equipaggio, e con che questo consenta di arruolarsi. Tale accordo sarà ridotto in iscritti nel modo stabilito dall'articolo precedente.

268. Se non è convenuto il tempo per cui debbe durare l'arruolamento, questo s'intende durativo sino al termine per cui sono concesse le carte di bordo del bastimento e l'arruolato è tenuto di prestare il suo servizio in tutti i viaggi compresi nella classe del primo viaggio intrapreso.

Spirate le carte di bordo, l'arruolato è in obbligo di continuare il suo servizio sino al ritorno nei Regii Stati al luogo della destinazione del bastimento, purchè vi ritorni direttamente con quei scali che potessero occorrere.

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè le carte di bordo non siano ancora spirate, ogni volta che il bastimento è di ritorno nei Regii Stati al luogo della sua destinazione, dopo

di aver eseguito il primo viaggio e dopo che il bastimento sia stato scaricato.

Le disposizioni di quest'articolo hanno luogo, se non sono seguite convenzioni speciali che stabiliscano il contrario.

269. Terminato l'arruolamento, il Capitano o Patrone debbe rilasciare in iscritto il rispettivo congedo ad ognuno del suo equipaggio.

Il congedo enuncia il nome e la qualità del bastimento, il nome del Capitano o Patrone e l'epoca dell'imbarco, e ne è fatta menzione sul giornale di bordo.

Nel caso in cui per qualunque causa il Capitano o Patrone sia nell'impossibilità di scrivere esso il congedo, sarà questo esteso in di lui presenza e sottoscritto dal Secondo del bastimento e sottosegnato dal Capitano o Patrone alla presenza di due testimoni sottoscritti.

270. Spirato il termine dell'arruolamento di alcuno dell'equipaggio, qualora il Capitano ricusi di rilasciargli il congedo, l'Amministratore di marina negli Stati o l'Uffiziale Consolare all'estero, non possono rifiutare all'arruolato l'autorizzazione di abbandonare il bastimento, salvo che vi sieno gravissimi motivi di rifiuto; nel quale caso il trattenuto ha diritto ad una proporzionata gratificazione in aumento del suo salario.

271. I viaggi sono divisi in varie classi secondo i Regolamenti.

272. Il Capitano e le persone dell'equipaggio non

possono, sotto alcun pretesto, caricare nel bastimento alcuna merce per loro conto senza la permissione dei proprietari e senza pagarne il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

273. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del Capitano o dei noleggiatori, prima della partenza del bastimento, i marinai arruolati a viaggio od a mese, sono pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute; se le anticipazioni non sono ancora pagate, essi ricevono per indennità un mese del salario convenuto, fatto ragguaglio della durata presunta del viaggio per i marinai arruolati a viaggio.

Se il viaggio viene interrotto dopo la partenza del bastimento, i marinai salariati a viaggio sono pagati per intiero a termini della loro convenzione.

I marinai salariati a mese ricevono i salari stipulati pel tempo che hanno servito ed inoltre, per indennità, la metà de'loro salari, pel resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati.

I marinai salariati a viaggio od a mese ricevono inoltre le spese di ritorno sino al luogo della partenza del bastimento, a meno che il Capitano, i proprietari, od i noleggiatori, o l'Uffiziale d'amministrazione non procurino il loro imbarco sopra un altro bastimento che si trovi di ritorno al detto luogo della partenza.

274. Se è interdetto il commercio col luogo della destinazione del bastimento o se il bastimento

è arrestato per ordine del Governo prima del viaggio cominciato, non si debbe ai marinai che l'ammontare delle giornate impiegate ad allestire il bastimento.

275. Se l'interdizione di commercio, o l'arresto del bastimento accade durante il corso del viaggio,

Nel caso d'interdizione, i marinai sono pagati a proporzione del tempo che hanno servito;

Nel caso di arresto, il salario dei marinai arruolati a mese corre per metà durante il tempo dell'arresto; il salario dei marinai arruolati a viaggio è pagato a termini del loro arruolamento.

276. Se il viaggio è prolungato, il prezzo dei salari dei marinai arruolati a viaggio è aumentato a proporzione del prolungamento.

277. Se lo scaricamento del bastimento si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che è indicato dal noleggio, non ha luogo alcuna diminuzione di salari.

278. Se i marinai sono arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, non si debbe loro nè pagamento di giornate, nè alcuna indennizzazione pel viaggio rotto, o ritardato, o prolungato per cagione di forza maggiore.

Se il viaggio è rotto o ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate al bastimento. Queste indennità sono divise fra i proprietari del bastimento e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione che sarebbe stato fra di essi diviso il nolo.

Se l'impedimento accade per fatto del Capitano o dei proprietari, essi sono obbligati alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

279. Qualora il Capitano che trovasi all'estero ed ha le carte spirate, volesse ottenere una proroga per intraprendere un nuovo viaggio, a cui gli uomini dell'equipaggio non sieno obbligati secondo le regole anzidette, l'Uffiziale Consolare debbe assicurarsi della rinnovazione delle convenzioni per l'arruolamento dell'equipaggio, in conformità delle precedenti disposizioni.

280. Gli uomini dell'equipaggio salariati a mese entrano in paga dal giorno in cui sono iscritti sul ruolo d'equipaggio, salvo il caso di stipulazione contraria.

281. In caso di preda, di rottura e naufragio con perdita intiera del bastimento e delle merci, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato sui loro salari.

282. Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati dei loro salari scaduti sugli avanzi del bastimento che hanno salvato:

Se gli avanzi non bastano o se non si sono salvate che merci, essi sono pagati dei loro salari sussidiariamente sul nolo.

283. I marinai arruolati a nolo sono pagati dei loro salari solamente sul nolo, a proporzione di quello che riceve il Capitano.

284. In qualunque modo i marinai sieno arruolati, essi sono pagati delle giornate da essi impiegate a salvare gli avanzi del bastimento e gli effetti naufragati.

285. Il marinaio è pagato de' suoi salari ed è curato e medicato a spese del bastimento, se cade ammalato durante il viaggio o se è ferito pel servizio del bastimento.

286. Il marinaio è curato e medicato a spese del bastimento e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici ed i pirati.

287. Nei casi espressi nei due precedenti articoli, se il marinaio debbe essere sbarcato, il Capitano o Patrone rimette nelle mani del proprio Console la somma giudicata necessaria per la cura e pel ritorno in patria del marinaio ammalato.

Dove non vi sia Uffiziale Consolare, il Capitano o Patrone fa ricoverare il marinaio in uno spedale od altro luogo, in cui possa avere la dovuta cura, rimettendo anche la somma necessaria perchè possa essere rimandato in patria.

288. Qualora le ferite fossero state riportate in rissa o la malattia contratta per condotta cattiva ed immorale, sarà tuttavia curato e medicato a spese del bastimento, ed avrà luogo il disposto dal precedente articolo, salvo però azione contro il marinaio pel rimborso.

289. Se il marinaio uscito dal bastimento senza autorizzazione è ferito in terra, le spese dei medicamenti e della cura sono a suo carico; esso può anche essere congedato dal Capitano.

I suoi salari in questo caso non gli sono pagati, fuori che in proporzione del tempo che ha servito.

290. In caso di morte di un marinaio durante il viaggio, se esso era arruolato a mese, i suoi salari sono dovuti ai suoi eredi sino al giorno della morte.

Se esso era arruolato a viaggio, è dovuta la metà dei suoi salari quando muoia nell'andata o nel porto d'arrivo; è dovuto il totale dei suoi salari se esso muore nel ritorno.

Se il marinaio è arruolato a partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la parte intiera, ove esso muoia cominciato il viaggio.

I salari del marinaio morto in difesa del bastimento sono dovuti in intiero per tutto il viaggio, se il bastimento arriva a buon porto.

291. Il marinaio preso sul bastimento e fatto schiavo, nulla può pretendere contro il Capitano, i proprietari ed i noleggiatori pel pagamento del suo riscatto.

Egli è pagato dei suoi salari sino al giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.

292. Il marinaio preso e fatto schiavo, se è stato spedito in mare od a terra per servizio del bastimento, ha diritto all'intiero pagamento de' suoi salari.

Egli ha diritto di ottenere il pagamento di una indennità pel suo riscatto, se il bastimento arriva a buon porto.

293. L'indennità è dovuta dai proprietari del bastimento, se il marinaio è stato spedito in mare od a terra per servizio del bastimento.

L'indennità è dovuta dai proprietari del ba-

stimento e del carico, se il marinaio è stato spedito in mare od a terra per servizio del bastimento e del carico.

294. L'ammontare delle indennità è fissato a seicento lire.

La riscossione e l'impiego sono fatti nelle forme stabilite dai Regolamenti.

295. Se il bastimento è venduto nel decorso dell'arruolamento, gli uomini dell'equipaggio che non hanno convenuto il contrario, hanno diritto di essere ricondotti in patria a spese del bastimento e di essere pagati dei loro salari.

296. Ogni marinaio che giustifichi di essere stato congedato senza giusta cagione, ha diritto ad una indennità contro il Capitano.

L'indennità è fissata nel terzo dei salari, se il congedo è dato prima del viaggio cominciato.

L'indennità è fissata alla totalità dei salari ed alle spese di ritorno, se il congedo ha luogo durante il corso del viaggio.

Il Capitano non può, in alcuno dei casi qui sopra accennati, ripetere l'ammontare delle indennità dai proprietari del bastimento, salvo che il congedo fosse stato dato sulla loro domanda.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

In nessun caso il Capitano può congedare un marinaio in paese estero.

297. Il bastimento ed il nolo sono specialmente obbligati pei salari dei marinai.

298. Gli uomini dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenuti a bordo, sinchè sieno intieramente pagati dei loro salari o del profitto della parte ad essi dovuta.

299. Non essendovi convenzioni contrarie gli uomini dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, debbono continuare a prestare il loro servizio sinchè il bastimento sia posto in sicuro, scaricato ed ammesso a libera pratica.

Essi hanno viceversa il diritto di essere mantenuti e pagati.

Ed in conseguenza se il bastimento, durante la quarantena, debbe ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per questo viaggio, ha diritto di essere sbarcata in lazzeretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzeretto sono a carico del bastimento.

300. Sono eccettuate dalle disposizioni degli articoli 266, 267, 268, 269, 271 e 279 le spedizioni alle coste limitate, ossia dei Patroni di seconda classe, in conformità dei Regolamenti.

301. Se sono levati uomini di un equipaggio per servire sui Regii Bastimenti da guerra, il Capitano o Patrone debbe saldare i loro conti e pagare ogni loro avere.

302. Ogni disposizione concernente i salari, la cura ed il riscatto de' marinai, è comune al Capitano, agli Ufficiali ed a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO VI.

DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO.

303. Qualunque convenzione per la locazione di un bastimento, chiamata *contratto di noleggio*, debbe essere estesa in iscritto.

Essa enuncia

Il nome e la portata del bastimento;

Il nome del Capitano;

I nomi del noleggiatore e del noleggiatario;

Il luogo ed il tempo convenuti pel carico e per lo scarico;

Il prezzo della locazione o nolo;

Se il noleggio è totale o parziale;

L'indennità convenuta pei casi di ritardo.

304. Se il tempo del carico e dello scarico del bastimento non è stabilito da convenzione delle Parti, esso viene regolato secondo l'uso dei luoghi.

305. Se il bastimento è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione in contrario, il nolo decorre dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela, sino a quello in cui sono scaricate le merci.

306. Se prima della partenza del bastimento vi è interdizione di commercio col paese per cui esso è destinato, le convenzioni sono sciolte, senza rifazione di danni ed interessi da una parte e dall'altra.

Il caricatore è obbligato alle spese del carico e scarico delle sue merci.

307. Se vi è forza maggiore, che impedisca soltanto temporariamente l'uscita del bastimento, le convenzioni sussistono e non vi è luogo a danni ed interessi per cagione di ritardo.

Esse sussistono egualmente e non vi è luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

308. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento che osta al corso del bastimento, fare scaricare le sue merci a proprie spese, a condizione di ricaricarle o di indennizzare il Capitano.

309. Nel caso di blocco del porto pel quale il bastimento è destinato, il Capitano è obbligato, se non ha ordini in contrario, di andare in uno dei porti vicini della medesima Potenza, ove gli sia permesso di approdare.

310. Il bastimento, gli attrezzi ed arredi, il nolo e le merci caricate, sono rispettivamente affetti per l'esecuzione delle convenzioni delle Parti.

TITOLO VII.

DELLE POLIZZE DI CARICO.

311. La polizza di carico debbe esprimere la natura e la quantità, come anche la specie o qualità degli oggetti da trasportarsi.

Essa indica

Il nome del caricatore;

Il nome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione;

Il nome e domicilio del Capitano;

Il nome e la portata del bastimento;

Il luogo della partenza e quello della destinazione.

Essa enuncia

Il prezzo del noleggio.

Porta in margine le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La polizza di carico è datata, e può essere all'ordine od al portatore od a persona nominata.

312. Qualunque polizza di carico è fatta in quattro originali almeno:

Uno per il caricatore;

Uno per colui al quale le merci sono indirizzate;

Uno pel Capitano;

Uno pel proprietario od armatore del bastimento.

I quattro originali sono firmati dal caricatore e dal Capitano, entro ventiquattro ore dopo fatto il carico.

Il caricatore è obbligato di rimettere al Capitano, nello stesso spazio di tempo, le spedizioni delle merci caricate ossia le quietanze di pagamento o le bolle a cauzione delle Dogane.

313. La polizza di carico formata nel modo sovra stabilito, fa fede fra tutte le Parti interessate nel carico, come pure fra esse e gli assicuratori.

314. In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, quella che è presso del Capitano fa fede, se è riempita di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore o da colui al quale è fatto l'indirizzo fa fede se è riempita di mano del Capitano.

315. Qualsiasi commissionario o persona a cui è fatto l'indirizzo, che abbia ricevuto le merci mentovate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, è in obbligo di darne ricevuta al Capitano che gliela domanda; e ciò sotto pena di tutte le spese e dei danni ed interessi, compresi quelli di ritardo.

TITOLO VIII.

DEL NOLO.

316. Il prezzo della locazione di una nave o di altro bastimento di mare è chiamato *nolo.*

Viene regolato dalle convenzioni delle Parti.

È provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Ha luogo per la totalità o per parte del bastimento, per un viaggio intiero o per un tempo limitato, a tonnellate, a quintali o ad altri pesi o misure conosciuti, in massa, in colletta, con indicazione della portata del bastimento medesimo.

317. Se il bastimento è noleggiato in totalità ed il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il Capitano non può prendere altre merci senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle merci che compiscono il carico del bastimento da esso noleggiato per intiero.

318. Il noleggiatore che non ha caricata la quantità di merci portata dal contratto di noleggio, è tenuto a pagare il nolo in intiero e pel carico compiuto a cui si è obbligato.

Se esso carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo regolato dal contratto di noleggio.

Se esso però, senza avere caricato cosa alcuna, rompe il viaggio prima della partenza, paga per indennità al Capitano la metà del prezzo con-

venuto nel contratto di noleggio per la totalità del carico che dovea fare.

Se il bastimento, ricevuta una porzione del suo carico, parte senza averne ricevuta la totalità, è dovuto al Capitano il nolo intiero.

319. Il Capitano che ha dichiarato il bastimento di una portata maggiore della vera, è obbligato ai danni ed interessi verso il noleggiatore.

320. Non è riputato esservi errore nella dichiarazione della portata, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazzatore.

321. Se il bastimento è caricato a colletta, sia a quintali, sia a tonnellate o ad altri pesi e misure conosciute od a massa, il caricatore può ritirare le sue merci prima della partenza del bastimento, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di carico egualmente che quelle di scarico e di ricarico delle altre merci, che bisogna muovere di luogo, non che le spese del ritardo.

322. Il Capitano può far mettere a terra nel luogo del carico le merci trovate nel suo bastimento, se esse non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che sia pagato nel medesimo luogo per le merci di eguale natura.

323. Il caricatore che ritira le sue merci durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocamento cagionate dallo scarico.

Se le merci sono ritirate per fatto o colpa del Capitano, questi è risponsabile di tutte le spese e dei danni ove ne sia il caso.

324. Se il bastimento, per fatto del noleggiatore, è trattenuto od alla partenza o nel corso del viaggio od al luogo dello scarico, le spese del ritardo sono dovute da lui.

Se essendo stato noleggiato per l'andata ed il ritorno, il bastimento fa ritorno senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto al Capitano il nolo intiero, come pure l'interesse del ritardo.

325. Il Capitano è obbligato ai danni ed interessi verso il noleggiatore, se per fatto suo il bastimento è stato trattenuto o ritardato alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scarico.

Questi danni ed interessi sono determinati da periti.

326. Se il Capitano è costretto a fare racconciare il bastimento nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato di aspettare o pagare il nolo per intiero.

Nel caso in cui il bastimento non potesse essere racconciato, il Capitano è obbligato a prenderne a nolo un altro.

Se il Capitano non ha potuto prendere a nolo un altro bastimento, il nolo non è dovuto che a proporzione del viaggio fatto.

327. Il Capitano perde il nolo ed è tenuto ai danni ed interessi verso il noleggiatore, se questi prova che quando il bastimento ha messo alla vela, era fuori di stato di navigare.

La prova è ammessibile, non ostante e contro il certificato di visita alla partenza.

328. Il nolo è dovuto per le merci che il Capitano è stato costretto a vendere per provvedere alle vettovaglie, al racconciamento e ad altri bisogni urgenti del bastimento, tenendosi da lui conto del loro valore al prezzo che il rimanente od altra simile merce della stessa qualità sarà venduta al luogo dello scarico, se il bastimento sia giunto a buon porto.

Se il bastimento siasi perduto il Capitano tiene conto delle merci, secondo il prezzo al quale egli le ha vendute, ritenendo egualmente il nolo risultante dalle polizze di carico.

Salvo in questi due casi il diritto riservato ai proprietari della nave dall'articolo 231.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro le cui merci sieno state vendute o date a pegno, la medesima sarà ripartita per contributo sul valore di queste merci e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno resa necessaria la vendita o la dazione in pegno.

329. Se sopravviene interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è in via e sia esso obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al Capitano fuorichè il nolo dell' andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata e pel ritorno.

330. Se il bastimento è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una Potenza o costretto a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per la salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo della sua detenzione o dimora nel porto ove il bastimento sia noleggiato a mese, nè accrescimento di nolo ove sia noleggiato a viaggio.

Gli alimenti ed i salari dell'equipaggio, durante la detenzione o dimora del bastimento, sono riputate avarie.

331. Il Capitano è pagato del nolo delle merci gettate in mare per salvezza comune, a carico di contributo.

332. Non è dovuto alcun nolo per le merci perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese da' nemici.

Il Capitano è obbligato a restituire il nolo che gli sia stato anticipato, salva convenzione in contrario.

333. Se il bastimento e le merci sono riscattate o se le merci sono salvate dal naufragio, il Capitano è pagato del nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Egli è pagato del nolo intiero contribuendo al riscatto, qualora conduca le merci al luogo della loro destinazione.

334. Il contributo pel riscatto si fa sul prezzo corrente delle merci nel luogo dello scarico, fatta deduzione delle spese, e sulla metà del bastimento e del nolo.

I salari dei marinai non entrano in contributo.

335. Se il consegnatario ricusa di ricevere le merci il Capitano può, coll'autorità del Giudice, farne vendere la quantità occorrente pel pagamento del suo nolo e fare ordinare il deposito del soprappiù.

Se vi ha insufficienza egli conserva il suo regresso contro il caricatore.

336. Il Capitano non può ritenere le merci nel bastimento per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può, in tempo dello scarico, domandarne il deposito presso un terzo sino al pagamento del nolo.

337. Il Capitano ha pel nolo la preferenza sulle merci del carico, durante quindici giorni dopo la loro consegna, se esse non sono passate a terzi.

338. In caso di fallimento dei caricatori o riclamanti prima della scadenza dei quindici giorni, il Capitano è preferito a tutti i creditori pel pagamento del nolo e delle avarie ad esso dovute.

339. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione sul prezzo del nolo.

340. Il caricatore non può abbandonare pel nolo le merci diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, o per caso fortuito.

Se tuttavia botti contenenti vino, olio, miele ed altri liquidi hanno colato a segno, da essere rimaste vuote o quasi vuote, le dette botti possono essere abbandonate pel nolo.

TITOLO IX.

DEL PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO OSSIA A TUTTO RISCHIO.

311. Il contratto di cambio marittimo è fatto avanti Notaio o con scrittura privata; in difetto si risolve in semplice mutuo, ed il capitale sborsato è ripetibile cogl' interessi legali.

Il contratto enuncia

Il capitale prestato e la somma convenuta per interesse marittimo;

Gli oggetti sui quali il prestito è assicurato;

I nomi del bastimento e del Capitano;

I nomi di chi dà e di chi riceve il danaro;

Se il prestito ha luogo per un viaggio;

Per qual viaggio e per quale tempo;

Il tempo del rimborso.

312. Chiunque dà a cambio marittimo nei Regii Stati è obbligato a depositare una copia od un duplicato del suo contratto nella Segreteria del Tribunale di Commercio nei dieci giorni dalla data, sotto pena di perdere il suo privilegio.

Se il contratto è fatto in paese estero è soggetto alle formalità prescritte dall'art. 250.

313. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può essere negoziato per via di girata se esso è all'ordine.

In tale caso l'atto di prestito e la negoziazione del medesimo hanno anche fra non commercianti gli stessi effetti e producono le stesse azioni in garanzia che il biglietto all'ordine.

344. La garanzia di pagamento non si estende al profitto marittimo, a meno che non sia stato espressamente stipulato il contrario.

345. I prestiti a cambio marittimo possono essere assicurati

Sul corpo e sulla chiglia del bastimento;

Sugli arredi ed attrezzi;

Sull'armamento e sulle vettovaglie;

Sul carico;

Sulla totalità di questi oggetti congiuntamente o sopra una parte determinata di ciascuno di essi.

346. Ogni prestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti sopra cui è assicurato, può essere dichiarato nullo sulla domanda di chi diede in prestito, se sia provato che vi è frode da parte di chi lo ricevette.

347. Se non vi è frode il contratto è valido sino a concorrenza del valore delle cose affette al prestito, secondo la stima che ne è fatta o convenuta.

Il soprappiù della somma presa a prestito è rimborsato con interesse al corso della piazza.

348. Ogni prestito a cambio marittimo sul nolo da farsi del bastimento e sul profitto sperato dalle merci è proibito.

Il mutuante in questo caso non ha diritto fuorichè al rimborso del capitale, senza alcun interesse.

349. Nessun prestito a cambio marittimo può essere fatto ai marinai ed alla gente di mare sui loro stipendi o viaggi.

350. Il bastimento, gli attrezzi, gli arredi, l'armamento e le vettovaglie ed anche il nolo guadagnato, sono affetti per privilegio al capitale ed all'interesse del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e sulla chiglia della nave.

Il carico è egualmente affetto al capitale ed agli interessi del danaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se il prestito è stato fatto sopra un oggetto particolare del bastimento o del carico, il privilegio non ha luogo che sull'oggetto e nella proporzione della quota affetta al prestito.

351. Un prestito a cambio marittimo contratto dal Capitano nel luogo della dimora dei proprietari del bastimento, senza loro autorizzazione per atto autentico o loro intervento nell'atto di esso prestito, non dà azione e privilegio, tranne che sulla porzione che il Capitano può avere sul bastimento e sul nolo.

352. Sono affette alle somme prese a cambio marittimo, anche nel luogo della dimora degli interessati, per racconciamento e vettovaglie, le parti o porzioni dei proprietari che non abbiano somministrato il loro contingente per mettere il bastimento in buono stato, fra le ventiquattro ore dalla intimazione che loro ne sia stata fatta.

353. I prestiti fatti per l'ultimo viaggio del ba-

stimento sono rimborsati a preferenza dei prestiti fatti per un precedente viaggio, quando anche si fosse dichiarato che le somme già prestate si erano lasciate per continuazione o rinnovazione.

Le somme prestate durante il viaggio sono preferite alle prestate prima della partenza del bastimento, e se vi sono più prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l' ultimo prestito è sempre preferito al precedente.

354. Chi dà in prestito a cambio marittimo sopra merci caricate in un bastimento indicato nel contratto non soggiace alla perdita delle merci, nemmeno per fortuna di mare, quando esse sieno state caricate sopra un altro bastimento, a meno che non sia legalmente provato che questo caricamento ha avuto luogo per forza maggiore.

355. Se gli effetti, sui quali il prestito a cambio marittimo ha avuto luogo, sono intieramente perduti e la perdita è accaduta per caso fortuito, nel tempo e nel luogo dei rischi, la somma prestata non può essere riclamata.

356. I cali, le diminuzioni e le perdite che accadono per vizio proprio della cosa ed i danni cagionati dal fatto di chi ha preso danaro a cambio marittimo, non sono a carico di chi ha fatto il prestito.

357. In caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo è ridotto al valore degli oggetti salvati ed affetti al contratto, fatta però deduzione delle spese di ricuperazione.

358. Se il tempo dei rischi non è determinato dal contratto esso corre, quanto al bastimento, agli attrezzi, agli arredi, all' armamento ed alle vettovaglie dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela sino al giorno in cui esso ha ancorato o dato fondo nel porto o luogo della sua destinazione.

Quanto alle merci, il tempo dei rischi corre dal giorno in cui esse sono state caricate sul bastimento o nelle barche per ivi recarle, sino a quello in cui esse sono consegnate a terra.

359. Colui che prende danaro a cambio marittimo sopra merci, non è liberato per la perdita del bastimento e del carico, se non prova esservi stati effetti per conto suo sino a concorrenza della somma presa a cambio.

360. I datori a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni in discarico dei prenditori: ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie semplici sono pure a carico dei datori, se non vi è convenzione contraria.

361. Se vi è cambio marittimo ed assicurazione sullo stesso bastimento o sullo stesso carico, il prodotto degli effetti ricuperati dal naufragio è diviso fra il datore a cambio marittimo pel suo capitale solamente e l' assicuratore per le somme assicurate, a proporzione del loro interesse rispettivo, senza pregiudizio dei privilegi stabiliti dall'articolo 206.

TITOLO X.

DELLE ASSICURAZIONI

SEZIONE I.

Del contratto di assicurazione, della sua forma e del suo oggetto.

362. Il contratto di assicurazione debbe essere fatto in iscritto, sotto pena di nullità.

Ha la data del giorno in cui è sottoscritto, ed enunzia se è stipulato prima o dopo mezzogiorno;

Può essere fatto per iscrittura privata;

Non può contenere alcun intervallo in bianco.

Si esprime in esso

Il nome ed il domicilio di quello che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commissionario;

Il nome e la designazione del bastimento;

Il nome del Capitano;

Il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate;

Il porto o la rada d'onde il bastimento ha dovuto o debbe partire;

I porti o le rade dove debbe caricare o scaricare;

I porti o le rade dove debbe entrare;

La natura ed il valore o la stima delle merci e degli oggetti che si fanno assicurare;

I tempi nei quali i rischi debbono cominciare e finire;

La somma assicurata;

Il premio od il costo dell'assicurazione;

La sottomessione delle Parti al giudicio d'arbitri in caso di controversia, se così siasi convenuto;

E generalmente tutte le altre condizioni nelle quali le Parti hanno consentito.

363. La stessa polizza può contenere più assicurazioni sia quanto alle merci, sia quanto alla quantità del premio, sia quanto ai diversi assicuratori.

364. L'assicurazione può avere per oggetto

Il corpo e la chiglia del bastimento vuoto o carico, armato o non armato, solo od accompagnato;

Gli arredi ed attrezzi;

Gli armamenti;

Le vettovaglie;

Le somme date a cambio marittimo;

Le merci del carico ed ogni altra cosa o valore, capace di stima in danaro, soggetta ai rischi della navigazione.

365. L'assicurazione può essere fatta sul tutto,

o sopra parte di detti oggetti, unitamente o separatamente.

Può essere fatta in tempo di pace od in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta per l'andata ed il ritorno, o solamente per l'uno dei due; pel viaggio intiero, o per un determinato tempo;

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi e canali navigabili.

366. In caso di frode nella valutazione degli effetti assicurati, ed in caso di supposizione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione e stima degli oggetti, senza pregiudizio di ogni altra azione sia civile sia criminale.

367. I carichi fatti negli scali di Levante, nelle coste d'Affrica e nelle altre parti del mondo, per l'Europa, possono essere assicurati su qualsiasi bastimento, senza indicazione di esso nè del Capitano.

Le merci stesse possono, in questo caso, venire assicurate senza indicazione della loro natura e specie.

Ma la polizza debbe indicare a chi la spedizione è fatta od a chi deve essere consegnata la merce, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione.

368. Ogni effetto, il cui prezzo è stipulato nel contratto in moneta straniera, è valutato al prezzo che la moneta stipulata vale in moneta dei Regii

Stati, secondo il corso contemporaneo alla sottoscrizione della polizza.

369. Se il valore delle merci non è stabilito dal contratto, può essere giustificato dalle fatture e dai libri: in difetto se ne fa la stima secondo il prezzo corrente al tempo e nel luogo del carico, compresi tutti i dritti pagati e le spese fatte sino a bordo.

370. Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese ove il commercio non si fa che di permuta, e se la valutazione delle merci non è fatta nella polizza, essa è regolata secondo il valore delle merci date in cambio, con aggiungervi le spese di trasporto.

371. Se il contratto di assicurazione non regola il tempo dei rischi, essi cominciano e finiscono nel termine stabilito dall'articolo 358.

372. L'assicuratore può far riassicurare da altri gli effetti che egli ha assicurati:

L'assicurato può far assicurare il costo dell'assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore o maggiore di quello dell'assicurazione.

373. L'aumento di premio stipulato in tempo di pace pel tempo di guerra che possa sopravvenire, e la cui quantità non sia determinata dai contratti di assicurazione, è regolato dai Tribunali, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle stipulazioni di ciascuna polizza di assicurazione.

374. In caso di perdita delle merci assicurate e caricate per conto del Capitano sul bastimento che esso comanda, egli è tenuto di giustificare agli assicuratori la compra delle merci e di esibirne loro una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

375. Qualunque persona dell'equipaggio ed ogni passeggiero che porti da paesi stranieri merci assicurate nei Regii Stati, è obbligato di lasciare una polizza di carico nei luoghi ove si effettua il carico a mani del Regio Console ed in mancanza a mani di un distinto negoziante nazionale o dell'Autorità locale.

376. Se l'assicuratore fallisce quando il rischio non è ancora terminato, l'assicurato può chiedere sicurtà o scioglimento del contratto.

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato.

377. Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto

Il nolo delle merci esistenti a bordo del bastimento;

Il profitto sperabile delle merci;

Gli stipendi della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

Gli interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

378. Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, qualunque differenza tra il contratto di assicurazione e la polizza

di carico, che diminuissero l'opinione del rischio o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l'assicurazione.

L'assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avessero influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assicurato.

SEZIONE II.

Degli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato.

379. Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento, anche per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata.

L'assicuratore riceve, a titolo d'indennizzazione, il mezzo per cento della somma assicurata.

Il premio intiero sarà però sempre dovuto quando l'assicurato reclami un danno qualunque.

380. Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che accadono agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di via, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

381. Ogni cangiamento di via, di viaggio o di bastimento e tutte le perdite ed i danni provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico

dell'assicuratore, anzi questi ha guadagnato il premio se ha cominciato correre i rischi.

382. I cali, le diminuzioni e le perdite che provengono da vizio inerente alla cosa ed i danni cagionati dal fatto e dalla colpa dei proprietari, noleggiatori o caricatori, non sono a carico degli assicuratori.

383. L'assicuratore non è risponsabile delle prevaricazioni e colpe del Capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto nome di *Baratteria di Patrone*, salva convenzione in contrario.

384. L'assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio e lamanaggio, nè ad alcuna specie di dritti imposti sul bastimento e sulle merci.

385. Sono indicate nella polizza le merci soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sono i grani od i sali o le merci suscettibili di scolo; altrimenti, gli assicuratori non sono risponsabili dei danni o delle perdite che possano accadere a queste stesse derrate, eccettuato però il caso in cui l'assicurato abbia ignorata la natura del carico al tempo della sottoscrizione della polizza.

386. Se l'assicurazione ha per oggetto merci per l'andata ed il ritorno e, se giunto il bastimento alla sua prima destinazione, non si fa alcun carico di ritorno o se il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore riceve soltanto i due terzi proporzionali del premio convenuto, ove non vi sia stipulazione in contrario.

387. Un contratto di assicurazione o di riassicurazione stipulato per una somma eccedente il valore degli effetti caricati, è nullo riguardo al solo assicurato, se si prova esservi dolo o frode per parte sua.

388. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino a concorrenza del valore degli effetti caricati, secondo la stima che ne è fatta o convenuta.

In caso di perdita, gli assicuratori sono in obbligo di contribuire ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio del soprappiù del valore, ma soltanto l'indennizzazione del mezzo per cento.

389. Se sullo stesso carico vi sono diversi contratti di assicurazione fatti senza frode, e se il primo contratto assicura il valore intiero degli oggetti caricati, questo solo ha il suo effetto.

Gli assicuratori che hanno firmati i contratti susseguenti, sono liberati; essi non ricevono fuori che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intiero degli effetti caricati non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmati i contratti susseguenti sono tenuti per l'eccedente, secondo l'ordine di data dei contratti.

390. Se vi sono effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una

parte, essa è pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti, a proporzione del loro interesse.

391. Se l'assicurazione è fatta separatamente per merci che debbono essere caricate sopra più bastimenti indicati con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuno, e tuttavia il carico intiero è posto sopra di un solo bastimento o sopra un numero di bastimenti minore dell'indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre alla somma che ha assicurato sulla nave o sui bastimenti che hanno ricevuto il carico, nonostante la perdita di tutti i bastimenti indicati; egli riceverà nulladimeno il mezzo per cento delle somme le cui assicurazioni si trovano annullate.

392. Se il Capitano ha la facoltà di entrare in diversi porti per compiere o permutare il suo carico, l'assicuratore non corre i rischi degli effetti assicurati se non quando sono a bordo, ove non vi sia convenzione in contrario.

393. Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato dopo spirato questo tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischi.

394. L'assicuratore è liberato dai rischi ed ha guadagnato il premio, se l'assicurato manda la nave in un luogo più lontano di quello che è indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha il suo pieno effetto se il viaggio è abbreviato.

395. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita

o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che, prima della firma del contratto, l'assicurato abbia potuto essere informato della perdita o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

396. La presunzione esiste se facendo il computo di tre quarti di miriametro per ora, senza pregiudizio delle altre prove, sia riconosciuto che dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa abbia potuto essere portata prima della sottoscrizione del contratto nel luogo in cui esso contratto di assicurazione si è stipulato.

397. Tuttavia se l'assicurazione è fatta colla clausula *a buona o cattiva notizia*, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato, salvo che mediante prova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del bastimento, prima della firma del contratto.

398. In caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio.

In caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito.

Quello fra di essi contro di cui è somministrata la prova, è processato correzionalmente.

SEZIONE III.

Dell' abbandono.

399. L' abbandono degli oggetti assicurati può essere fatto

In caso di preda;

Di naufragio;

D' investimento con rottura;

D'innavigabilità per sinistro di mare;

In caso di arresto per parte di Potenza straniera;

In caso di perdita o deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ascende almeno ai tre quarti del valore della cosa.

Può aver luogo in caso di arresto per ordine del Governo, dopo il viaggio incominciato.

400. Non può essere fatto l'abbandono, prima che il viaggio sia incominciato.

401. Tutti gli altri danni sono riputati avarie e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati, in ragione dei loro interessi.

402. L' abbandono degli oggetti assicurati non può essere parziale nè condizionale.

Non si estende fuorichè agli effetti che formano l'oggetto dell'assicurazione e del rischio.

403. L'abbandono debbe essere fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti

o sulle coste d'Europa o su quelle d'Asia e d'Affrica nel Mediterraneo; oppure, in caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta del bastimento in uno dei porti o luoghi situati nelle coste dianzi mentovate:

Nel termine di un anno dopo la ricevuta della notizia o della perdita accaduta o della preda condotta nelle Indie occidentali, alle isole Azorre, alle Canarie, a Madera e ad altre isole e coste occidentali d'Affrica ed orientali d'America:

Nel termine di due anni dopo la notizia delle perdite accadute o delle prede condotte in tutte le altre parti del Mondo.

Trascorsi tali termini gli assicurati non possono più essere ammessi a fare l'abbandono.

404. Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto ed in quello di ogni altro accidente a rischio degli assicuratori, l'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La notificazione debbe essere fatta entro tre giorni dalla ricevuta dell'avviso, sotto pena dei danni.

405. Se spirato un anno dal giorno della partenza del bastimento o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute pei viaggi ordinari e dopo due anni pei viaggi di lungo corso, l'assicurato dichiara non avere ricevuta alcuna notizia del suo bastimento, egli può fare abbandono all'assicuratore e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita.

Dopo che l'anno od i due anni saranno trascorsi, l'assicurato ha per agire i termini stabiliti dall'art. 403.

406. Nel caso di un'assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti come sopra pei viaggi ordinari e per quelli di lungo corso, la perdita del bastimento si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Essendovi più assicurazioni successive a tempo limitato, la perdita si presume accaduta nel termine della prima assicurazione.

407. Per l'oggetto di cui nei precedenti due articoli sono riputati viaggi di lungo corso quelli che sono diretti a coste e paesi posti al di là dello stretto di Gibilterra; eccettuati i littorali Europeo ed Affricano sino al Sund e sino al Capo Verde, il Mare Baltico e le Isole Britanniche, Madera e le Canarie.

408. L'assicurato può, mediante la notificazione mentovata nell'art. 404, o fare abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto, o riservarsi di fare abbandono nei termini stabiliti dalla legge.

409. L'assicurato è tenuto nel fare abbandono a dichiarare tutte le assicurazioni che ha fatte o fatte fare, comprese quelle che ha ordinate ed il danaro che ha preso a cambio marittimo, sia sul bastimento sia sulle merci; in mancanza di che, il termine del pagamento che debbe incominciare

a computarsi dal giorno dell'abbandono, è sospeso sino al giorno in cui fa notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito, per instituire l'azione per abbandono.

410. In caso di dichiarazione fraudolenta l'assicurato è privato degli effetti dell' assicurazione ed è tenuto a pagare le somme prese a cambio, nonostante la perdita o la preda del bastimento.

411. In caso di naufragio o d'investimento con rottura l'assicurato debbe, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, dare opera alla ricuperazione degli effetti naufragati.

Sulla sua asserzione giurata le spese di ricuperazione gli sono accordate sino a concorrenza del valore degli effetti ricuperati.

412. Se il tempo del pagamento non è stabilito dal contratto, l'assicuratore è tenuto a pagare l'assicurazione tre mesi dopo la notificazione dell'abbandono.

413. Gli atti giustificativi del carico e della perdita sono notificati all'assicuratore prima ch' egli possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate.

414. L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che sono contenuti negli attestati.

L'ammessione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore al pagamento provvisorio della somma assicurata, mercè l'obbligo dell'assicurato di dare sicurtà.

La sicurtà è estinta spirati quattro anni, se non vi fu instanza giudiziale.

415. Notificato ed accettato o giudicato valido l'abbandono, gli effetti assicurati appartengono all'assicuratore dal giorno dell'abbandono.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno del bastimento, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

416. Il nolo delle merci salvate, quand' anche fosse stato pagato anticipatamente, fa parte dell'abbandono del bastimento ed appartiene egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti di coloro che hanno prestato a cambio marittimo, di quelli dei marinài pel loro salario e delle spese fatte durante il viaggio.

417. In caso di arresto per parte di una Potenza, l'assicurato è tenuto di farne la notificazione all'assicuratore, entro tre giorni dalla notizia ricevuta.

L'abbandono degli effetti arrestati non può essere fatto se non dopo lo spazio di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto ha avuto luogo nei mari d'Europa, nel Mediterraneo o nel Baltico;

E dopo il termine di un anno, se l'arresto ha avuto luogo in paese più lontano.

Tali termini non corrono fuorichè dal giorno della notificazione dell'arresto.

Nel caso in cui le merci arrestate fossero soggette a deperimento, i termini qui sopra mentovati sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso ed a tre mesi nel secondo.

418. Nel corso dei termini stabiliti nell'articolo precedente gli assicurati sono tenuti di fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati.

Possono dal canto loro gli assicuratori, di concerto cogli assicurati o separatamente, adoperarsi allo stesso fine.

419. L'abbandono per causa d'innavigabilità non può essere fatto, se il bastimento investito può essere rialzato, riparato e messo in istato di continuare il viaggio pel luogo della sua destinazione.

In questo caso l'assicurato conserva azione contro gli assicuratori per le spese ed avarie cagionate dall'investimento.

420. Se il bastimento è stato dichiarato innavigabile, l'assicurato sul carico è tenuto di farne la notificazione nel termine di tre giorni dalla ricevuta della notizia.

421. Il Capitano è tenuto, in questo caso, a fare ogni diligenza per procurarsi un altro bastimento ad effetto di trasportare le merci al luogo della loro destinazione.

422. Nel caso previsto dall'articolo precedente l'assicuratore continua a correre i rischi delle merci caricate sull'altro bastimento.

423. L'assicuratore è tenuto inoltre per le avarie, spese di scarico, deposito e custodia nei magazzini, rimbarco, pel soprappiù del nolo e per tutte le altre spese che saranno state fatte per salvare le merci, sino a concorrenza della somma assicurata.

424. Se, nei termini stabiliti nell'articolo 417, il Capitano non ha potuto trovare bastimento per ricaricare le merci e condurle al luogo della loro destinazione, l'assicurato può farne l'abbandono.

425. In caso di preda, se l'assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, egli può riscattare gli effetti senza aspettare il suo ordine.

L'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore l'accordo che avrà fatto, tosto che ne abbia modo.

426. L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi: egli è tenuto di notificare la sua scelta all'assicurato nelle ventiquattro ore che seguono la notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo a suo profitto, egli è tenuto di contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto nei termini della convenzione ed a proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio, in conformità del contratto d'assicurazione.

Se dichiara di rinunziare al profitto dell'accordo, egli è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza potere nulla pretendere degli effetti riscattati.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa avere rinunziato al beneficio dell'accordo.

TITOLO XI.

DELLE AVARIE.

427. Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le merci, unitamente o separatamente; qualunque danno che accada ai bastimenti ed alle merci dopo il loro carico e la loro partenza fino al loro ritorno e scarico, sono riputati *avaria.*

428. In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le Parti, le avarie sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti.

429. Le avarie sono di due classi; avarie *grosse* o *comuni* ed avarie *semplici* o *particolari.*

430. Sono avarie comuni

1.° Le cose date per composizione ed a titolo di riscatto del bastimento e delle merci;

2.° Quelle che sono gettate in mare;

3.° Le gomene o gli alberi rotti o tagliati per la salvezza comune;

4.° Le ancore ed altri effetti abbandonati pure per la salvezza comune;

5.° I danni cagionati dal getto alle merci rimaste nel bastimento;

6.° La cura ed il nutrimento dei marinai feriti in difesa del bastimento; il salario ed il nutrimento dei marinai durante la detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una Potenza e durante il tempo delle riparazioni

dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il bastimento è noleggiato a mese;

7.° Le spese di scarico per alleggerire il bastimento e per entrare in un seno od in un fiume, quando il bastimento è a ciò costretto per tempesta od inseguimento del nemico;

8.° Le spese fatte per rimettere a galla il bastimento investito, con intenzione di schivarne la perdita totale o la preda;

Ed in generale i danni sofferti volontariamente e le spese fatte dopo deliberazioni ragionate, pel bene e per la salvezza comune del bastimento e delle merci, dopo il carico e la partenza sino al ritorno e scarico.

431. Le avarie comuni sono a carico delle merci e della metà del bastimento e del nolo, a proporzione del valore.

432. Il prezzo delle merci è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scarico.

433. Sono avarie particolari

1.° Il danno accaduto alle merci per vizio loro proprio, per tempesta, preda, naufragio od investimento;

2.° Le spese fatte per salvarle;

3.° La perdita delle gomene, ancore, vele, degli alberi, delle corde, cagionata da tempesta o da altro sinistro di mare;

Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato o dalla perdita fortuita di questi oggetti

o dal bisogno di approvvisionamento o dal motivo di riparare il bastimento che facesse acqua;

4.° Il nutrimento ed il salario dei marinai nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una Potenza e durante il tempo delle riparazioni occorrenti, se il bastimento è noleggiato a viaggio;

5.° Il nutrimento ed il salario dei marinai nel corso della quarantena o sia il bastimento noleggiato a viaggio o lo sia a mese;

Ed in generale le spese fatte ed il danno sofferto pel bastimento solo o per le merci sole, dopo il carico e la partenza sino al ritorno e scarico.

434. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

435. I danni accaduti alle merci per avere mancato il Capitano di chiudere i boccaporti, ancorare il bastimento, provvedere buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti provenienti dalla negligenza del Capitano o dell'equipaggio, sono egualmente avarie particolari a carico del proprietario delle merci, per le quali però egli ha regresso contro il Capitano, il bastimento ed il nolo.

I danni che fossero provenuti ai proprietari del bastimento per una più lunga ed arbitraria stallía nei porti, sono risarciti dal Capitano.

436. Le spese di pilotaggio, lamanaggio e rimorchio per entrare nei seni o nei fiumi o per uscirne;

i dritti di congedo, visite, relazioni, tonnellaggio, segnali, ancoraggio ed altri dritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del bastimento.

437. In caso di urto di bastimenti, se l'occorso è stato puramente fortuito il danno è sopportato da quello dei bastimenti che lo ha sofferto, senza che vi sia luogo ad alcuna ripetizione.

Se l'urto è accaduto per colpa di uno dei Capitani, il danno è a carico di colui che lo ha cagionato.

Se vi è dubbio sulle cause dell'urto, il danno è riparato a spese comuni e per porzioni eguali dai bastimenti che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta da periti.

438. Una domanda per avaria non è ammessibile, se l'avaria comune non eccede l'uno per cento del valore cumulato del bastimento e delle merci; e se l'avaria particolare non eccede pure l'uno per cento del valore della cosa danneggiata.

439. La clausula *franco d'avarie* libera gli assicuratori da ogni avaria sia comune sia particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono, ed in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

TITOLO XII.

DEL GETTO E DEL CONTRIBUTO.

410. Se per motivi di tempesta o per inseguimento del nemico il Capitano si crede in obbligo per la salvezza del bastimento, di gettare in mare una parte del carico, di tagliare gli alberi o di abbandonare le ancore, prende il parere degli interessati nel carico che si trovano nella nave e dei principali dell'equipaggio.

Se sono diversi i pareri, prevale quello del Capitano e dei principali dell'equipaggio.

411. Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore sono gettate le prime, ed in seguito le merci del primo ponte a scelta del Capitano e col parere dei principali dell'equipaggio.

412. Il Capitano è tenuto di stendere in iscritto la deliberazione, tosto che può avere modo di farlo.

La deliberazione esprime

I motivi che hanno determinato il getto;

Gli oggetti gettati o danneggiati.

Essa contiene la sottoscrizione dei deliberanti od i motivi del loro rifiuto di sottoscrivere.

Essa è trascritta sul registro.

413. Al primo porto in cui il bastimento approda il Capitano è tenuto, entro ventiquattr' ore dal suo arrivo, di confermare avanti il Presidente del Tribunale di Commercio ed in mancanza avanti

il Giudice di Mandamento, e fuori dei Regii Stati avanti l'Uffiziale Regio Consolare, e quando non ve ne sia, avanti qualsivoglia altra Autorità locale, i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro; e si osserverà, per la verificazione, il disposto dall'articolo 262.

444. Lo stato delle perdite e dei danni è fatto nel luogo dello scarico del bastimento a diligenza del Capitano e per mezzo di periti eletti dalle Autorità indicate nel precedente articolo.

I periti prestano giuramento prima di procedere alle loro operazioni.

445. Le merci gettate sono stimate secondo il valore corrente nel luogo dello scarico; la loro qualità viene stabilita dalla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono.

446. I periti nominati in virtù dell'articolo precedente fanno la ripartizione delle perdite e dei danni.

La ripartizione è resa esecutoria mediante l'omologazione del Tribunale di Commercio.

Nei porti stranieri la ripartizione è resa esecutoria dal proprio Console od in sua mancanza da qualunque Tribunale competente del luogo.

447. La ripartizione pel pagamento delle perdite e dei danni è fatta sugli effetti gettati e salvati e sulla metà del bastimento e del nolo, a proporzione del loro valore nel luogo dello scarico.

448. Se la qualità delle merci nella polizza di carico è stata simulata ed esse trovansi di maggior

Digitized by Google

valore, in caso di ricuperazione, contribuiscono secondo la loro stima; sono pagate in ragione della qualità indicata dalla polizza di carico, se sono perdute.

Se le merci dichiarate sono di qualità inferiore a quella che è indicata nella polizza di carico, esse contribuiscono in ragione della qualità indicata dalla stessa polizza, ove le medesime sieno salvate; sono pagate secondo il loro valore, se sono gettate o danneggiate.

449. Le munizioni da guerra e da bocca ed i bagagli degli uomini dell'equipaggio non contribuiscono al getto; il valore di tali oggetti, che saranno stati gettati, si paga per via di contributo su tutti gli altri effetti.

450. Gli effetti di cui non vi ha polizza di carico nè dichiarazione del Capitano, non sono pagati se sono gettati; contribuiscono se sono salvati.

451. Gli effetti caricati sulla coperta del bastimento contribuiscono se sono salvati.

Se essi vengono gettati o danneggiati pel getto, il proprietario non è ammesso a chiedere il contributo: non può esercitare azione fuorichè contro il Capitano.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabotaggio.

452. Non vi è luogo a contributo per ragione del danno accaduto al bastimento, salvochè nel caso in cui il danno siasi recato per facilitare il getto.

453. Se il getto non salva il bastimento, non vi è luogo ad alcun contributo.

Le merci salvate non sono soggette al pagamento ed all'indennizzazione per quelle che sono gettate o danneggiate.

454. Se il getto salva il bastimento e se il bastimento, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, sotto deduzione delle spese di salvamento.

455. Gli effetti gettati non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle merci salvate.

Le merci non contribuiscono al pagamento del bastimento perduto o ridotto allo stato di innavigabilità.

456. Se, in virtù di deliberazione, il bastimento è stato aperto per estrarne le merci, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al bastimento.

457. In caso di perdita delle merci poste in barche per alleggerire il bastimento all'entrare in un porto o in un fiume, la ripartizione ne è fatta sul bastimento ed il carico per intiero.

Se il bastimento perisce col resto del carico, non viene fatta alcuna ripartizione sulle merci poste sugli scafi, ancorchè esse arrivino a buon porto.

458. In tutti i casi qui sopra espressi, il Capitano e l'equipaggio sono privilegiati sulle merci

Digitized by Google

o sopra il prezzo che ne proviene, per l'ammontare del contributo.

459. Se, dopo la ripartizione, gli effetti gettati sono ricuperati dai proprietari, questi sono tenuti di restituire al Capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto nel contributo, dedotti i danni cagionati dal getto e dalle spese di ricuperazione.

TITOLO XIII.

DELLA PRESCRIZIONE.

460. Il Capitano non può acquistare la proprietà del bastimento per via di prescrizione.

461. L'azione di abbandono, se non è giudizialmente intentata contemporaneamente all'atto d'abbandono, è prescritta ove non sia promossa entro sei mesi dall'atto istesso dell'abbandono.

462. Ogni azione proveniente da un contratto di cambio marittimo o da una polizza di assicurazione, è prescritta dopo cinque anni dalla data del contratto.

463. Sono prescritte

Tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salari e stipendi degli Uffiziali, dei marinai ed altre persone dell'equipaggio, un anno dopo il viaggio terminato;

Per alimenti somministrati ai marinai per ordine del Capitano, un anno dopo la somministrazione dei medesimi;

Per somministrazioni di legnami ed altre cose necessarie alle costruzioni, all'allestimento ed alle vettovaglie del bastimento, un anno dopo che tali somministrazioni sieno state fatte;

Per salari di operai e per opere fatte, un anno dopo la ricevuta delle opere;

Ogni domanda di consegna di merci, un anno dopo l'arrivo del bastimento.

Nonostante le prescrizioni di cui in quest'articolo, coloro ai quali fossero opposte possono deferire il giuramento all'opponente, in conformità dell'art. 2404 del Codice civile.

464. La prescrizione non può avere luogo, se è intervenuta obbligazione per iscrittura privata o per atto pubblico, assestamento di conto od interpellanza giudiziale.

TITOLO XIV.

DELLA INAMMESSIBILITA' DI AZIONE.

465. Non sono ammessibili

Le azioni, qualunque sieno, contro il Capitano e gli assicuratori per danno accaduto alla merce, se essa è stata ricevuta senza protesta;

Le azioni, qualunque sieno, contro il noleggiatore per avarie, se il Capitano ha consegnato le merci e ricevuto il suo nolo senza avere protestato;

Le azioni, qualunque sieno, per indennità e per danni cagionati dall'urto di bastimenti in un luogo in cui il Capitano ha potuto agire, se egli non ha fatto richiamo.

466. Queste proteste e questi richiami sono nulli se non sono fatti e notificati fra tre giorni, e se entro due mesi dalla loro data non sono seguiti da domanda giudiziale pel pagamento.

467. Il termine di due mesi di cui nel precedente articolo sarà, quanto alle notificazioni fatte all'estero, accresciuto in ragione di distanza, conformemente alle regole stabilite nell' articolo 527, Titolo *Del fallimento.*

LIBRO TERZO

DEI FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE

TITOLO I.

DEL FALLIMENTO

Disposizioni generali.

468. Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è in istato di fallimento.

Il fallimento di un commerciante può essere dichiarato dopo la sua morte, quando prima di essa ebbe luogo la cessazione dei pagamenti. In tale caso la dichiarazione di fallimento non può essere nè domandata dai creditori, nè pronunciata d'officio che entro l'anno dalla morte del fallito.

CAPO I.

Della dichiarazione del fallimento e degli effetti di essa, e delle prime disposizioni circa la persona del fallito.

469. Ogni fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, è in obbligo di farne la dichiarazione nella Segreteria del Tribunale di

Commercio del suo domicilio: il giorno in cui ha cessato di fare i suoi pagamenti è compreso nei tre giorni.

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione conterrà il nome e l'indicazione del domicilio di ciascun socio solidario: la dichiarazione sarà fatta nella Segreteria del Tribunale nel cui distretto trovasi la sede del principale stabilimento della società.

470. La dichiarazione del fallito dovrà essere accompagnata dal deposito del bilancio, o da una indicazione dei motivi che impedissero il fallito di fare tale deposito.

Il bilancio conterrà l'enumerazione ed il valore approssimativo di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, lo stato dei suoi debiti e crediti, il quadro dei profitti e delle perdite e quello delle spese: il bilancio sarà certificato per vero, datato e sottoscritto dal fallito.

471. Il fallimento è dichiarato con sentenza del Tribunale di Commercio pronunciata sia sulla dichiarazione del fallito, sia sull'istanza di uno o di più creditori, sia d'officio.

Colla stessa sentenza è destinato a Giudice-Commissario uno dei Membri del Tribunale;

È ordinata l'apposizione dei sigilli;

Sono nominati uno o più Sindaci provvisorii;

Sono determinati il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori si raduneranno avanti il Giudice-Commissario per la nomina dei Sindaci definitivi.

Digitized by Google

Il giorno fissato per l'adunanza dovrà essere entro i venti giorni dalla data della sentenza.

La sentenza di dichiarazione di fallimento sarà esecutoria provvisoriamente.

472. Colla stessa sentenza di dichiarazione di fallimento o con altra sentenza ulteriore da intervenire sopra relazione del Giudice-Commissario, il Tribunale fisserà d'officio o sull'istanza di qualunque Parte interessata l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In difetto di determinazione speciale, la cessazione dei pagamenti si considera avere avuto luogo dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento: dopo la morte del fallito si considera avere avuto luogo dal giorno della morte.

473. Potrà il Tribunale in ogni stato della causa ed anche colla prima sentenza di dichiarazione di fallimento, ove il fallito non si trovi già arrestato, ordinarne l'arresto, o la custodia, secondo le circostanze, e singolarmente nei casi di latitanza del fallito o di mancanza di presentazione di bilancio.

Non potrà allora essere ricevuto contro il fallito verun altro ordine di arresto nè di opposizione al rilascio per qualsiasi specie di debito.

L'arresto del fallito è fatto eseguire a diligenza dell'Avvocato Fiscale.

474. Il Segretario del Tribunale di Commercio darà immediatamente avviso al Giudice di Mandamento del disposto dalla sentenza di dichiarazione di fallimento che ordina l'apposizione dei sigilli;

trasmetterà parimente, entro le ventiquattro ore, all'Avvocato Fiscale un estratto delle sentenze dichiarative del fallimento, accennando le principali indicazioni e disposizioni in esse contenute.

475. Le sentenze pronunciate a mente degli articoli 471 e 472 sono pubblicate con affissi nel luogo ove siede il Tribunale, nella Città sede del Senato nel cui distretto il Tribunale esercita la sua giurisdizione, nel Comune dove il fallito ha il suo domicilio ed in tutti i luoghi ove il fallito avrà stabilimenti commerciali.

Un estratto di tali Sentenze sarà inserito nella Gazzetta o giornale, che si pubblica nel luogo dove siede il Tribunale che le ha pronunciate e nella Gazzetta della Divisione, od in difetto di questa in quella di Torino.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette si faranno seguire, a diligenza del Segretario del Tribunale, nel più breve termine possibile. Il Giudice-Commissario invigilerà sopra l'esecuzione del disposto da questo e dal precedente articolo.

476. La sentenza di dichiarazione del fallimento priva dalla sua data e di pien diritto il fallito dell'amministrazione di tutti i suoi beni, ed anche di quelli che siano per pervenirgli durante il suo stato di fallimento.

Il fallito non riabilitato, oltre quanto è disposto dagli articoli 74 e 86, Libro I, Titolo IV, e dall' art. 694, Libro IV, Titolo III, non potrà ritenere nè riassumere la professione di commer-

ciante, salva l'eccezione portata dall' articolo 557 pel fallito concordatario.

Non potrà essere deliberatario di spettacoli pubblici nè aprirne per suo conto.

Non sarà ammesso ad uffizii di contabilità dipendenti da Stabilimenti pubblici o da Comuni.

Il nome del fallito, e se trattisi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci solidari saranno e rimarranno scritti durante la loro vita in un albo da rimanere affisso nella sala del Tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle Borse di commercio.

477. Dal giorno della dichiarazione del fallimento ogni azione contro il fallito, riguardante beni sì mobili che immobili, non potrà essere proseguita od intentata se non contro ai Sindaci.

Lo stesso avrà luogo pegli atti esecutivi tanto sopra mobili quanto sopra immobili.

Il Tribunale potrà, quando lo giudichi conveniente, ammettere il fallito ad intervenire in causa.

478. La sentenza dichiarativa del fallimento rende esigibili verso il fallito i debiti non iscaduti.

In caso di fallimento di chi spedì un biglietto all'ordine, dell'accettante di lettera di cambio, del traente nel caso di non seguita accettazione, gli altri obbligati sono tenuti di dare cauzione pel pagamento a scadenza, se non preferiscono di pagare immediatamente.

479. La sentenza di dichiarazione di fallimento sospende, rispetto alla massa dei creditori soltanto,

il corso degli interessi di ogni credito che non sia guarentito da pegno, privilegio od ipoteca.

Però gl'interessi dei crediti guarentiti non potranno essere domandati, salvo sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca, o dati in pegno.

480. Sono nulli e senza effetto, relativamente alla massa, allorchè saranno stati fatti dal debitore dopo l'epoca determinata dal Tribunale della seguita cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni che avranno preceduta tale epoca,

Tutti gli atti traslativi di proprietà di beni mobili od immobili a titolo gratuito;

Qualsivoglia pagamento per debiti non iscaduti così in danaro, come per via di trapasso, vendita, compensazione od altrimenti; qualsivoglia pagamento per debiti scaduti fatto altrimenti che in danaro od in effetti di commercio;

I pegni e le anticresi costituite sopra i beni del debitore ed ogni iscrizione di privilegio od ipoteca presa sopra i beni del medesimo, salva l'eccezione di cui nell'art. 2218 del Codice civile.

481. Qualsivoglia altro pagamento fatto dal debitore per debiti scaduti, ed ogni altro atto a titolo oneroso da esso passato dopo la cessazione dei suoi pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento potranno essere annullati, se per parte di coloro che hanno ricevuto dal debitore o che hanno con esso lui trattato vi era cognizione della cessazione dei pagamenti dello stesso debitore.

482. Nel caso in cui fossero state pagate lettere di cambio dopo l'epoca fissata della cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, non potrà muoversi azione per la rappresentazione, se non contro colui per conto di cui la lettera di cambio fu provveduta.

Se si tratta di un biglietto all'ordine, l'azione per la rappresentazione non potrà esperirsi fuori che contro il primo girante.

Nell'uno e nell'altro caso si dovrà provare che colui, al quale si domanda la rappresentazione, aveva cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo della tratta della lettera di cambio, o della girata del biglietto all'ordine.

483. Ogni atto di esecuzione per la consecuzione delle pigioni sopra gli effetti mobili inservienti al commercio del fallito rimane sospeso per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, senza pregiudizio però di ogni provvedimento conservatorio e del diritto che avesse acquistato il proprietario di riprendere il possesso dei luoghi locati.

In questo caso cessa di pien diritto la sospensione degli atti di esecuzione stabilita col presente articolo.

CAPO II.

Del Giudice-Commissario.

484. Il Giudice-Commissario è incaricato specialmente di accelerare e sorvegliare le operazioni e l'amministrazione del fallimento.

Egli fa al Tribunale di Commercio relazione di tutte le contestazioni che il fallimento potrà far nascere e che saranno di competenza dello stesso Tribunale.

485. Le ordinanze del Giudice-Commissario non sono soggette a ricorso per riparazione fuori che nei casi previsti dalla legge. I ricorsi per riparazione sono portati avanti al Tribunale di Commercio.

486. Il Tribunale di Commercio può, in ogni tempo, surrogare al Giudice-Commissario del fallimento un altro dei Membri del Tribunale.

CAPO III.

Dell'apposizione dei sigilli.

487. Il Giudice di Mandamento, dopo ricevuto l'avviso di cui nell'art. 474, procede tosto all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza dei Sindaci se v'intervengono, quanto in loro assenza.

Può il Giudice di Mandamento, anche prima

della dichiarazione del fallimento, o dell'avviso indicato nel citato articolo 474, apporre i sigilli sia d'officio, sia sulla istanza di uno o di più creditori, ma solamente quando il debitore sia scomparso, o siavi storno di tutto o di parte dell'attivo.

488. I sigilli sono apposti sui magazzini, scagni, casse, portafogli, libri, carte, mobili ed effetti del fallito.

In caso di fallimento di società in nome collettivo i sigilli sono apposti non solamente alla casa principale della società ed agli altri stabilimenti sociali, ma ancora alla casa di dimora di ciascun socio solidario.

In tutti i casi il Giudice di Mandamento dà indilatamente avviso al Presidente del Tribunale di Commercio dell'apposizione dei sigilli.

489. Le vesti, le masserizie, i mobili ed effetti strettamente necessari al fallito ed alla sua famiglia non saranno sottoposti ai sigilli, bensì, previa sommaria descrizione dei medesimi, verranno lasciati ad uso dello stesso fallito e della sua famiglia, salvo al Giudice-Commissario di provvedere nel caso di richiami per parte de' Sindaci.

490. Qualora il Giudice-Commissario creda che l'attivo del fallito possa essere inventariato in un solo giorno potrà ordinare che si proceda immediatamente all'inventario dai Sindaci provvisorii, ommessa l'apposizione dei sigilli.

491. Ove il danaro spettante al fallimento non potesse tosto essere sufficiente per le spese della

sentenza di dichiarazione del fallimento, delle pubblicazioni ed inserzioni della sentenza nelle gazzette, della apposizione dei sigilli, dell'arresto e carcerazione del fallito, il Regio Erario anticipa tali spese mediante ordinanza del Giudice-Commissario, ed il rimborso avrà luogo con privilegio sulle prime riscossioni e senza pregiudizio del privilegio del proprietario.

CAPO IV.

Dei Sindaci e della loro surrogazione.

492. Nei luogo, giorno ed ora indicati nella sentenza di dichiarazione di fallimento i creditori si riuniranno avanti il Giudice-Commissario. Esso consulterà i creditori presenti all'adunanza, tanto sulla formazione dello stato dei creditori presunti, quanto sulla nomina di nuovi Sindaci. Sarà steso processo verbale dei loro detti ed osservazioni che sarà presentato al Tribunale.

493. Il Tribunale, veduti il processo verbale e lo stato dei creditori presunti e sulla relazione del Giudice-Commissario, nominerà nuovi Sindaci, o confermerà in officio i primi.

I Sindaci così eletti sono definitivi. Tuttavia può il Tribunale di Commercio loro surrogarne altri, nei casi e secondo le forme che saranno determinate in appresso.

494. Il numero dei Sindaci potrà essere, in ogni tempo, portato sino a tre. Potranno i medesimi essere scelti fra persone estranee alla massa dei creditori e ricevere, qualunque sia la loro qualità, dopo avere reso il conto della loro amministrazione, quella indennità che il Tribunale sarà per arbitrare sulla relazione del Giudice-Commissario.

495. Nissun congiunto col fallito, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, potrà essere nominato Sindaco.

496. Se i Sindaci nominati, provvisorii o definitivi non intendono di assumere tale qualità dovranno dichiarare al Tribunale di Commercio il loro rifiuto entro le ventiquattro ore dalla notificazione che a diligenza del Segretario del Tribunale sarà ad essi immediatamente fatta della loro nomina.

Qualora i Sindaci dopo avere assunte le loro funzioni chieggano per giuste cause di esserne dispensati, dovranno farne la dichiarazione al Tribunale il quale vi provvederà: non potranno però ritirarsi, finchè non saranno stati loro surrogati altri Sindaci.

497. Quando vi sia luogo ad aggiungere o surrogare uno o più Sindaci definitivi il Giudice-Commissario ne fa relazione al Tribunale di Commercio il quale, colla scorta del processo verbale della seguita adunanza dei creditori, o previa nuova convocazione dei medesimi in conformità degli articoli 492 e 493, nomina i nuovi Sindaci.

Ove però si tratti di aggiungere o surrogare ai Sindaci provvisorii, il Tribunale provvede sulla sola relazione del Giudice-Commissario.

498. Se sono nominati più Sindaci, essi non potranno agire se non collettivamente. Nondimeno il Giudice-Commissario può autorizzare specialmente uno o più fra i Sindaci a fare determinati atti di amministrazione. In questo ultimo caso sono solamente risponsabili i Sindaci così autorizzati.

499. Se insorgono richiami contro qualche operazione dei Sindaci, il Giudice-Commissario pronunzia fra tre giorni, salvo ricorso per riparazione al Tribunale di Commercio. L'ordinanza del Giudice-Commissario è esecutoria provvisoriamente.

500. Il Giudice-Commissario può, sulle instanze del fallito o dei creditori, od anche d'officio, proporre la revoca di uno o di più Sindaci.

Se, entro otto giorni, il Giudice-Commissario non ha riferito le instanze fatte, potranno queste essere rivolte al Tribunale.

Il Tribunale, sentiti in Camera di consiglio il Giudice-Commissario nella sua relazione ed i Sindaci nei loro schiarimenti, pronunzia sulla revoca.

CAPO V.

Delle funzioni dei Sindaci.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

501. Se l'apposizione dei sigilli non avesse avuto luogo prima della nomina dei Sindaci, questi dovranno fare instanza presso il Giudice di Mandamento onde vi proceda.

502. Il Giudice-Commissario potrà, sulla domanda dei Sindaci, dispensarli dal far porre sotto i sigilli od autorizzarli a farne estrarre;

1.° Le cose soggette a prossimo deterioramento o ad imminente diminuzione di valore;

2.° Gli oggetti inservienti all'esercizio del commercio, quando questo non potesse essere interrotto senza pregiudizio dei creditori.

Gli oggetti contemplati in questo articolo saranno dai Sindaci immediatamente inventariati e fatti stimare in presenza del Giudice di Mandamento che firmerà il processo verbale.

503. La vendita delle cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, o dispendiose a conservarsi, così pure l'esercizio provvisorio del commercio del fallito avranno luogo

a diligenza dei Sindaci e con autorizzazione del Giudice-Commissario.

504. Il Giudice-Commissario parimente potrà, sulla domanda dei Sindaci, dispensarli dal porre sotto i sigilli od autorizzarli a farne estrarre;

1.° I libri di commercio del fallito i quali saranno dal Giudice di Mandamento, previa vidimazione, rimessi ai Sindaci. Il Giudice accerterà sommariamente nel processo verbale lo stato nel quale i libri si troveranno;

2.° Gli effetti di portafoglio a breve scadenza, o suscettibili di accettazione, o pei quali siano necessari atti conservatorii; questi effetti saranno descritti e rimessi ai Sindaci per farne, sotto la vigilanza del Giudice-Commissario, la riscossione, o per procedere agli atti conservatorii. Un elenco di simili effetti sarà rimesso al Giudice-Commissario.

Gli altri crediti del fallito saranno altresì, sotto la vigilanza del Giudice-Commissario, riscossi dai Sindaci contro loro quietanza.

505. Le lettere dirette al fallito saranno consegnate ai Sindaci i quali le apriranno; il fallito, ove sia presente, potrà assistere all'aprimento.

506. Qualora il fallito si trovi in arresto o sotto custodia, il Giudice-Commissario, secondo lo stato apparente degli affari del fallimento, potrà proporne il rilascio con salvocondotto provvisorio: se il Tribunale accorda il salvocondotto potrà obbligare il fallito a dare sicurtà di presentarsi, sotto pena del pagamento di quella somma che il

Tribunale arbitrerà, la quale somma, nel caso di non presentazione del fallito, rimarrà devoluta alla massa dei creditori.

Il rilascio del fallito non avrà però luogo, se l'Avvocato Fiscale al quale sarà trasmessa l'ordinanza del Tribunale, richiederà la detenzione del fallito nell'interesse del Fisco.

507. Qualora il Giudice-Commissario non abbia proposto un salvocondotto pel fallito, questi potrà porgerne la domanda al Tribunale di Commercio, il quale provvederà in pubblica udienza, sentito il Giudice-Commissario.

508. Il fallito potrà ottenere per sè e per la sua famiglia sull'attivo del fallimento quei soccorsi a titolo di alimenti che saranno fissati, sulla proposta dei Sindaci, dal Giudice-Commissario, salvo ricorso al Tribunale in caso di contestazione.

509. I Sindaci chiamano presso di loro il fallito per esaminare i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza; se il fallito non si rende all'invito, è citato a comparire al più tardi entro quarantott'ore.

Il fallito del quale è stato ordinato l'arresto o la custodia, e che non ha ottenuto salvocondotto, compare per mezzo di mandatario.

Se il fallito non è in istato d'arresto, ovvero ha ottenuto un salvocondotto, può comparire per mezzo di mandatario quando faccia fede di cause d'impedimento a comparire personalmente, riconosciute valevoli dal Giudice-Commissario.

Se il fallito si trova in arresto o sotto custodia, il Giudice-Commissario potrà altresì farlo tradurre nel luogo dove si debbe fare l'esame dei libri.

510. Nel caso in cui il fallito non abbia presentato il bilancio, i Sindaci procedono immediatamente alla formazione di esso colla scorta dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che si saranno procurate. Se il bilancio fu presentato dal fallito, procedono i Sindaci alle rettificazioni ed addizioni che iscorgessero necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato dai Sindaci, è da essi depositato nella Segreteria del Tribunale di Commercio.

511. Il Giudice-Commissario è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona sovra tutto ciò che riguarda alla formazione del bilancio, ed altresì sulle cause e circostanze del fallimento.

512. Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un commerciante dopo la sua morte, o venga esso a morire dopo la dichiarazione del fallimento, la vedova, i figliuoli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio e così pure in tutte le altre operazioni del fallimento.

SEZIONE II.

Della rimozione dei sigilli e dell' inventario.

513. I Sindaci definitivi, entro tre giorni dalla loro

nomina, fanno instanza per la rimozione dei sigilli e procedono alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, il quale vi sarà presente o legalmente chiamato.

514. L'inventario a misura che i sigilli saranno rimossi sarà formato dai Sindaci per doppio originale, in presenza del Giudice di Mandamento, il quale lo firmerà ad ogni vacazione. Uno degli originali sarà fra ventiquattr'ore depositato nella Segreteria del Tribunale di Commercio; l'altro originale rimarrà presso i Sindaci.

Questi sono in facoltà di farsi coadiuvare, per la formazione dell'inventario e per la stima, da chi crederanno conveniente.

Sarà fatta ricognizione degli oggetti che, giusta gli articoli 502 e 504, non saranno stati sottoposti ai sigilli e saranno già stati inventariati e stimati.

515. Nel caso di dichiarazione di fallimento dopo la morte del fallito, se non sarà ancora stato fatto inventario prima di detta dichiarazione ovvero nel caso di morte del fallito prima dell'apertura dell'inventario, vi si procederà immediatamente nelle forme indicate nel precedente articolo ed in presenza degli eredi o questi legalmente chiamati.

516. In ogni fallimento i Sindaci, entro giorni quindici dall' ingresso o conferma loro in officio, sono obbligati di rimettere al Giudice-Commissario un ristretto ossia conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle principali cagioni e circostanze di esso e dei caratteri che sembra avere.

Il Giudice-Commissario trasmetterà immediatamente il detto ristretto colle sue osservazioni all'Avvocato Fiscale. Se i Sindaci non hanno rimesso tale ristretto nel termine sovra stabilito, dovrà il Giudice-Commissario prevenirne l'Avvocato Fiscale indicandogli le cagioni del ritardo.

517. L'Avvocato Fiscale potrà recarsi al domicilio del fallito ed assistere alla formazione dell'inventario. In ogni tempo avrà diritto di richiedere la comunicazione di tutti gli atti, libri e carte relative al fallimento.

SEZIONE III.

Della vendita delle merci e dei mobili, e della riscossione dei crediti.

518. Terminato l'inventario, le merci, il danaro, i titoli di credito, i libri, le carte, i mobili e gli effetti del fallito saranno rimessi ai Sindaci, i quali se ne daranno carico a piè degli originali dell'inventario.

519. I Sindaci, sotto l'ispezione del Giudice-Commissario, continueranno la riscossione dei crediti.

520. Il Giudice-Commissario potrà, sentito il fallito od esso legalmente chiamato, autorizzare i Sindaci a vendere le merci e gli altri effetti mobili, e stabilirà se la vendita sarà fatta in via amichevole, od agli incanti, per via di Sensali o di altri Ufficiali pubblici a ciò destinati. Questa ordinanza è soggetta a ricorso per riparazione.

Se la vendita dovrà farsi per mezzo di Sensali o di altri Uffiziali pubblici, i Sindaci sceglieranno nella classe di pubblici Uffiziali determinata dal Giudice-Commissario, quello del quale vorranno valersi.

521. I Sindaci possono mediante autorizzazione del Giudice-Commissario e chiamato legalmente il fallito, transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ed anche sopra quelle relative a diritti ed azioni immobiliari.

Se l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire trecento, la transazione non è obbligatoria se non mediante l'omologazione del Tribunale di Commercio, ove si tratti di transazione relativa a diritti personali e mobiliari; ovvero mediante omologazione del Tribunale di Prefettura, se si tratti di transazione relativa a diritti immobiliari.

L'omologazione avrà luogo chiamato il fallito, il quale in tutti i casi sarà in diritto di formarvi opposizione. L'opposizione del fallito basta per impedire la transazione che ha per oggetto beni immobili.

522. Se il fallito non si trova in arresto o sotto custodia, o se egli ha ottenuto un salvocondotto, i Sindaci potranno impiegarlo per facilitare e rischiarare la loro amministrazione. Il Giudice-Commissario fisserà le condizioni dell'opera del fallito.

523. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, sotto deduzione delle somme che sa-

ranno giudicate necessarie dal Giudice-Commissario per le spese di giustizia e di amministrazione, sarà immediatamente versato nella cassa delle consegne giudiciali od in quell' altra che sarà destinata dal Tribunale. I Sindaci fra tre giorni dalla riscossione o provenienza faranno fede presso il Giudice-Commissario dei fatti versamenti: in caso di ritardo, i Sindaci sono debitori degli interessi delle somme non versate.

524. Il danaro versato dai Sindaci o consegnato da chiunque altro per conto del fallimento, non potrà essere ritirato se non mediante ordinanza del Giudice-Commissario. Se vi sono sequestri i Sindaci debbono dapprima ottenerne la rivocazione.

Quando si farà luogo alla ripartizione del danaro depositato nella cassa, il Giudice-Commissario potrà ordinare che il pagamento sia fatto dalla medesima cassa direttamente ai creditori del fallimento, secondo lo stato che ne sarà formato dai Sindaci, e mandato eseguirsi con ordinanza dello stesso Giudice-Commissario.

SEZIONE IV.

Degli atti conservatorii.

525. I Sindaci, dal loro ingresso in officio in poi, saranno obbligati di fare tutti gli atti conservatorii dei diritti del fallito contro i suoi debitori.

Saranno altresì tenuti di prendere le iscrizioni

ipotecarie, se esse già non lo fossero state dal fallito, sopra i beni immobili de' suoi debitori. L'iscrizione è presa dai Sindaci in nome della massa aggiungendo alle note un certificato dal quale sia provata la loro nomina.

Saranno parimente obbligati i Sindaci di prendere iscrizione, in nome della massa dei creditori, sopra gli immobili del fallito dei quali conosceranno l'esistenza. L'iscrizione sarà fatta sull'esibizione di una semplice nota in cui si enunzi il fallimento, e sia indicata la data della sentenza di nomina dei Sindaci.

SEZIONE V.

Della verificazione dei crediti.

526. Dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento, i creditori potranno rimettere al Segretario del Tribunale di Commercio i loro titoli, con nota in cui sieno indicate le somme delle quali si propongono creditori. Il Segretario ne forma uno stato e ne dà ricevuta. Egli non è risponsabile dei titoli se non per cinque anni da computarsi dal giorno in cui è chiuso il processo verbale di verificazione dei crediti.

527. I creditori che al tempo della nuova nomina o della conferma dei Sindaci non avranno rimessi i loro titoli di credito, saranno immediatamente avvisati con inserzioni nelle Gazzette delle

quali è menzione nell' art. 475, e con lettere del Segretario del Tribunale di Commercio, di doversi presentare personalmente, o per mezzo di mandatario, nello spazio di giorni venti dalle dette inserzioni, ai Sindaci del fallimento e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se pure non preferiscono di farne il deposito nella Segreteria del Tribunale di Commercio. Sarà data ai creditori ricevuta dei loro titoli.

Quanto ai creditori domiciliati nei Regii Stati, ma fuori del luogo dove siede il Tribunale, davanti cui è instituito il giudizio di fallimento, il termine di giorni venti sarà accresciuto di un giorno per ogni cinque miriametri di distanza tra il luogo dove siede il Tribunale ed il domicilio del creditore.

Rispetto poi ai creditori domiciliati fuori dei Regii Stati i termini saranno i seguenti

Per coloro che dimorano in uno Stato confinante o nell' Italia, di mesi due;

Per coloro che dimorano negli altri Stati di Europa, di mesi tre;

Per coloro che dimorano fuori d' Europa al di quà del Capo di Buona-Speranza, di mesi sei;

Per coloro che dimorano al di là del Capo di Buona-Speranza, di un anno.

528. La verificazione dei crediti comincierà nei tre giorni successivi alla scadenza dei termini prefissi dall' articolo precedente ai creditori domiciliati nei Regii Stati. Essa sarà continuata senza

interruzione e verrà fatta nel luogo, giorno ed ora indicati dal Giudice-Commissario: l'avviso dato ai creditori, secondo l'articolo precedente, conterrà tale indicazione.

Nondimeno il Giudice-Commissario potrà nuovamente, ove lo stimi, convocare i creditori all'oggetto della verificazione dei crediti sia con lettere del Segretario, sia con inserzioni nelle Gazzette.

529. I crediti dei Sindaci saranno verificati dal Giudice-Commissario, chiamati ad assistere a questa verificazione due dei maggiori creditori portati in bilancio e presenti.

Gli altri crediti saranno verificati dai Sindaci in presenza del Giudice-Commissario ed in contraddittorio del creditore o del suo mandatario.

Ogni creditore verificato o soltanto portato in bilancio può assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi. Il fallito ha lo stesso diritto.

530. Il Giudice-Commissario stenderà processo verbale della verificazione dei crediti. In esso sarà indicato il domicilio dei creditori o dei loro mandatari e sarà fatta descrizione sommaria dei titoli, con menzione delle aggiunte, cancellature ed interlinee, e se il credito è ammesso o contestato.

531. In tutti i casi il Giudice-Commissario potrà sull'istanza degli interessati, od anche d'officio, ordinare la presentazione dei libri del creditore o l'esibizione di estratto di essi da formarsi dal Giudice del luogo.

532. Se il credito è ammesso in tutto od in parte, i Sindaci scriveranno sopra cadun titolo la dichiarazione seguente:

Ammesso al passivo del fallimento di ..... *per la somma di* ..... *il* .....

Il Giudice-Commissario apporrà il *vista* alla dichiarazione.

533. Ogni creditore, nel termine di giorni otto dopo la verificazione del suo credito, è tenuto di giurare nelle mani del Giudice-Commissario, o di altro Giudice da lui a tale effetto delegato, che il suo credito è vero e reale nella somma per cui fu ammesso.

Potrà tuttavia il creditore, il credito del quale è stato verificato, prestare il giuramento anche dopo gli otto giorni ed in qualunque tempo, ma sinchè abbia adempito a tale obbligo non sarà chiamato nè potrà intervenire all'adunanza per la formazione del concordato nè alle altre successive, nè essere compreso nelle ripartizioni che fossero per farsi nè ritardare l'esecuzione di quelle già ordinate, salvo solo al medesimo il diritto di prendere parte alle ulteriori distribuzioni, a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 540.

534. Se il credito è contestato e l'oggetto della contestazione non eccede lire trecento, ancorchè il titolo porti un credito maggiore, il Giudice-Commissario pronunzia sulla contestazione, salvo ricorso per riparazione al Tribunale quando l'oggetto della contestazione ecceda il valore di lire cento.

Se l'oggetto della contestazione eccede il valore di lire trecento, il Giudice-Commissario rimette le Parti a breve termine e senza bisogno di citazione avanti al Tribunale di Commercio, il quale pronuncia sulla di lui relazione.

Il Tribunale potrà ordinare che dal Giudice-Commissario si proceda ad informazioni sopra i fatti relativi alla controversia e che siano citati a comparire dinanzi al medesimo coloro che potessero dare notizie a tale riguardo.

535. Se la contestazione sull'ammessione di un credito avanti il Tribunale di Commercio non potrà essere giudicata definitivamente prima che sieno trascorsi i termini fissati riguardo alle persone domiciliate nei Regii Stati cogli articoli 527 e 533, il Tribunale ordinerà, secondo le circostanze, che si soprasseda o non alla convocazione dei creditori per la formazione del concordato.

Se il Tribunale ordina di passare alla convocazione, potrà provvisoriamente ammettere il creditore, il di cui credito è contestato, per la somma che sarà determinata colla stessa ordinanza.

536. Qualora la contestazione sia portata avanti il Tribunale Civile, il Tribunale di Commercio pronuncia se si dovrà soprassedere o passare alla convocazione: in questo secondo caso il Tribunale Civile, dinanzi al quale verte la lite, pronunzierà entro breve termine e sopra istanza dei Sindaci notificata al creditore contestato, ed in difetto d'istanza dei Sindaci, sopra istanza del creditore ne-

tificata ai Sindaci e senza altro procedimento se il credito sarà ammesso provvisoriamente e fino a quale somma.

537. Nel caso che un credito sia oggetto d'istruzione criminale o correzionale, il Tribunale di Commercio potrà egualmente pronunciare che si soprasseda alla convocazione pel concordato; se ordina di passare oltre, non potrà far luogo all'ammessione del credito per provvisione, ed il creditore contestato non potrà avere parte alle operazioni del fallimento, finchè i Tribunali competenti non avranno pronunziato.

538. Il creditore il privilegio del quale o l'ipoteca soltanto fossero contestati, sarà ammesso alle deliberazioni del fallimento come creditore personale.

539. Spirati i termini fissati dagli articoli 527 e 533 riguardo alle persone domiciliate nei Regii Stati, si procederà alla formazione del concordato ed a tutte le operazioni del fallimento, salve le eccezioni, di cui negli articoli 612 e 613 pei creditori domiciliati fuori dei Regii Stati.

540. In difetto di comparizione nei termini che loro sono applicabili, i creditori non comparsi, conosciuti o non conosciuti, non saranno compresi nelle ripartizioni a farsi: nondimeno sarà ai medesimi creditori aperta la via all'opposizione sino alla distribuzione del danaro inclusivamente. Le spese dell' opposizione saranno sempre a loro carico. Il Tribunale pronuncierà sulla ammessione o non del credito proposto.

L' opposizione non potrà sospendere l' esecuzione delle ripartizioni ordinate dal Giudice-Commissario: se però si procederà a nuove ripartizioni, prima che siasi pronunciato sull'opposizione, i creditori saranno compresi per quella somma che verrà provvisoriamente determinata dal Tribunale, e che sarà tenuta in riserva fino alla sentenza sull'opposizione.

Se tali creditori saranno ulteriormente riconosciuti, non potranno nulla domandare sulle ripartizioni già ordinate dal Giudice-Commissario, ma avranno diritto di prelevare sull' attivo del quale non è ancora stata fatta ripartizione, quella quota che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

CAPO VI.

Del concordato e dell'unione.

SEZIONE I.

Della convocazione e dell'adunanza dei creditori.

511. Nei tre giorni successivi ai termini fissati pel giuramento, il Giudice-Commissario farà convocare dal Segretario i creditori i crediti dei quali saranno stati verificati e giurati od ammessi per provvisione, all'oggetto di deliberare sulla formazione del concordato. Le inserzioni nelle Gazzette indicate nell'art. 475 e le lettere di convocazione enuncieranno l'oggetto dell'adunanza.

512. Nei luogo, giorno ed ora che saranno stati fissati dal Giudice-Commissario l'adunanza si forma sotto la sua presidenza. Coloro, i crediti dei quali saranno verificati e giurati od ammessi per provvisione, intervengono o personalmente o rappresentati dai loro mandatari.

Il fallito vi sarà chiamato; dovrà intervenire personalmente se non è in istato d'arresto od avrà ottenuto un salvocondotto, nè potrà farsi rappresentare da altri, se non per motivi validi ed approvati dal Giudice-Commissario.

513. I Sindaci faranno all'adunanza una relazione sopra la situazione del fallimento, sull'adempimento

delle formalità e sulle operazioni che avranno avuto luogo: il fallito sarà sentito.

La relazione dei Sindaci sarà da essi sottoscritta e rimessa al Giudice-Commissario, il quale stenderà processo verbale di ciò che si sarà detto e deliberato nell'adunanza.

SEZIONE II.

Del concordato.

§ I.

Della formazione del concordato.

544. Non potrà essere consentito alcun trattato fra i creditori deliberanti ed il debitore fallito, fuorichè dopo il compimento delle formalità qui sopra ordinate.

Il trattato non si stabilirà, se non mediante il concorso di un numero di creditori formanti la maggioranza e rappresentanti inoltre i tre quarti della totalità dei crediti verificati e giurati, od ammessi per provvisione, in conformità del disposto nella Sezione V del Capo V del presente Titolo. Il tutto sotto pena di nullità.

545. I creditori privilegiati od ipotecari ed i creditori con pegno, non avranno voce nelle operazioni relative al concordato per tali loro crediti, nè questi saranno calcolati, se i creditori non

rinunziano al loro privilegio, ipoteca o pegno.

La votazione al concordato indurrà di pien diritto rinunzia al privilegio, ipoteca o pegno.

546. Il concordato sarà sottoscritto nella stessa adunanza sotto pena di nullità. Se fu solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza dei tre quarti nella somma totale dei crediti, la deliberazione sarà rimandata ad altra adunanza, che il Giudice-Commissario fisserà, entro il termine non maggiore di giorni quindici, senz'altra dilazione.

Anche quando non vi fosse nè l'una nè l'altra maggioranza, ma vi fosse adesione ad un concordato per parte di un numero considerevole di creditori, potrà il Giudice-Commissario rimandare la deliberazione ad altra adunanza, da avere luogo entro lo stesso termine sovra stabilito e senza altra dilazione, quand'anche vi si ottenesse l'una di dette maggioranze.

In questi casi le risoluzioni prese e le adesioni date nella prima adunanza saranno senza effetto.

I creditori intanto potranno prendere visione nella Segreteria del Tribunale di Commercio del processo verbale dell'adunanza.

547. Se il fallito è stato condannato come bancarottiere fraudolento non potrà essere formato concordato.

Quando sia soltanto cominciato un procedimento per bancarotta fraudolenta, i creditori sa-

ranno nondimeno convocati per decidere se si riservano di deliberare sopra un concordato in caso di assolutoria, e se in conseguenza soprassedono a determinare sino all'esito del giudizio.

Questa sospensione non potrà essere pronunciata che dalla maggioranza in numero ed in somma, determinata dall'articolo 544. Quando, trascorso il tempo della sospensione, evvi luogo a deliberare sul concordato, le regole stabilite dal precedente articolo saranno applicabili alle nuove deliberazioni.

518. Potrà essere formato concordato se il fallito è stato condannato per bancarotta semplice. Tuttavia, in caso di procedimento incominciato, potranno i creditori soprassedere a deliberare sino all'esito del giudizio, uniformandosi al disposto dell'articolo precedente.

519. Tutti i creditori che avevano diritto a concorrere al concordato, od i diritti dei quali saranno stati riconosciuti dipoi, potranno formarvi opposizione.

L'atto di opposizione ne conterrà i motivi e dovrà essere intimato ai Sindaci ed al fallito, sotto pena di nullità, negli otto giorni successivi a quello del concordato, con citazione alla prima Udienza del Tribunale di Commercio.

Se non è stato nominato che un solo Sindaco, e questi formi opposizione al concordato, sarà egli tenuto di promuovere la nomina di un nuovo Sindaco e di adempiere verso il medesimo le formalità prescritte dal presente articolo.

550. Se il giudizio sopra l'opposizione è dipendente dalla decisione di quistioni che non fossero, per ragione di materia, di competenza del Tribunale di Commercio, questo soprassede a pronunciare sull'opposizione sin dopo la decisione delle dette quistioni, e fissa un breve termine al creditore opponente per instituire giudizio avanti ai Tribunali competenti e far fede delle sue diligenze.

551. L'omologazione del concordato sarà domandata al Tribunale di Commercio dalla Parte più diligente. Il Tribunale non potrà pronunziare, se non trascorsi gli otto giorni fissati nell'art. 549.

Se durante gli otto giorni sonosi formate opposizioni, il Tribunale pronuncierà sulle medesime e sull'omologazione con una sola e stessa sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il Tribunale annulla il concordato riguardo a tutti gli interessati.

552. In tutti i casi e prima che il Tribunale pronunci sull'omologazione, il Giudice-Commissario farà relazione al Tribunale sopra i caratteri del fallimento e sull'ammessibilità o non del concordato.

553. In caso d'inosservanza delle regole sopra stabilite, ovvero quando motivi d'interesse pubblico o dei creditori sembrino tali da impedire il concordato, il Tribunale ne ricuserà l'omologazione.

§ 2.

Degli effetti del concordato.

554. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori, portati o non portati in bilancio, sieno i loro crediti verificati o non verificati ed anche pei creditori domiciliati fuori dei Regii Stati, siccome altresì pei creditori che, secondo il disposto dagli articoli 535 e 536, sarebbero stati ammessi a deliberare per provvisione, qualunque sia per essere la somma che in appresso fosse per assegnare ad essi la sentenza definitiva.

555. L'omologazione del concordato conserva a tutti i creditori l'ipoteca sui beni immobili del fallito iscritta secondo le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 525. Tuttavia i Sindaci faranno iscrivere all'Ufficio di Conservazione delle ipoteche la sentenza di omologazione, salvo che altrimenti siasi stabilito nello stesso concordato.

556. Tostochè la sentenza di omologazione del concordato sarà passata in cosa giudicata, cesseranno le funzioni dei Sindaci: continueranno però a ritenerne la qualità per l'oggetto di cui negli articoli 558 e 559.

Essi renderanno al fallito il loro conto definitivo, il quale sarà discusso e chiuso in presenza del Giudice-Commissario.

Rimetteranno al fallito l'universalità dei suoi beni, libri, carte ed effetti con farsene dare dal fallito ricevuta di scarico, e ciò sotto quelle condizioni e cautele che fossero stabilite nel concordato.

Il Giudice-Commissario estende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il Tribunale di Commercio giudica sopra le contestazioni che fossero per insorgere.

557. Il fallito non bancarottiere che ha ottenuto un concordato, potrà riprendere la professione di commerciante: ne decaderà però se entro sei mesi successivi ai termini fissati per l'ultimo pagamento delle quote ai creditori, non saranno queste state intieramente soddisfatte.

§ 3.

Dell'annullazione e risoluzione del concordato.

558. Il concordato, tuttochè già omologato, è annullato di pien diritto per l'effetto di sentenza di condanna del fallito per bancarotta fraudolenta.

Potrà parimente essere annullato il concordato dal Tribunale di Commercio sull'istanza dei Sindaci o di qualunque creditore, chiamati i Sindaci ed in contraddittorio del fallito, per dolo scoperto dopo l'omologazione e risultante da esagerazione del passivo o dissimulazione dell'attivo.

L'annullazione libera di pien diritto i fideiussori dati pel concordato.

Nissun'altra azione per nullità del concordato sarà ammessa dopo l'omologazione.

559. In caso d'inesecuzione per parte del fallito delle condizioni del suo concordato, la risoluzione ne potrà essere chiesta dalla maggioranza formata a termini dell'art. 544 dei creditori intervenuti alle deliberazioni sul concordato, non ancora soddisfatti delle somme portate dal medesimo. La domanda sarà promossa avanti il Tribunale di Commercio od in nome dei detti creditori dai Sindaci, o da essi creditori chiamati i Sindaci ed in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione potrà anche essere chiesta individualmente, ma quanto al proprio interesse solamente, da uno o più creditori non stati soddisfatti in tutto od in parte delle quote scadute ad essi assegnate dal concordato. In questo caso, tali creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti tanto sui beni, quanto contro la persona del fallito, ma non potranno agire per conseguire il soprappiù oltre le quote portate dal concordato, se non dopo la scadenza dei termini dal medesimo prefissi pel pagamento delle ultime quote.

560. La risoluzione del concordato non libera i fideiussori intervenuti per guarentirne in tutto od in parte l'esecuzione.

561. L'azione per proporre la risoluzione del concordato si prescrive col decorso di anni cinque dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito.

562. Se, dopo l'omologazione del concordato, il fallito è inquisito di bancarotta fraudolenta ed è spiccato contro di lui mandato di cattura, il Tribunale di Commercio potrà dare quelle provvidenze conservatorie che fossero necessarie, le quali però cesseranno di pien diritto dal giorno dell'assolutoria o dell'ordinanza di non farsi luogo ad ulteriore procedimento, o di qualunque altra ordinanza o decreto per cui cessi il procedimento contro l'inquisito.

563. Sulla presentazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta o con quella che annulla o risolve il concordato, il Tribunale di Commercio nominerà un Giudice-Commissario ed uno o più Sindaci.

Questi Sindaci potranno fare apporre i sigilli; procederanno senza indugio, in presenza del Giudice di Mandamento e colla scorta dell'antico inventario, alla ricognizione dei fondi, dei crediti e delle carte, formando se vi è luogo un supplemento all'inventario ed al bilancio.

I Sindaci faranno immediatamente pubblicare ed inserire nelle Gazzette in conformità dell'art. 475, coll'estratto della sentenza di loro nomina, l'invito ai nuovi creditori se ve ne ha, di presentare entro venti giorni i loro titoli di credito per essere verificati. L'invito sarà altresì dato con lettere del

Segretario, in conformità degli articoli 527 e 528.

564. Si procederà senza ritardo alla verificazione dei titoli di credito, prodotti in esecuzione dell'articolo precedente.

Non avrà luogo veruna nuova verificazione dei crediti anteriormente ammessi, e pei quali sarà stato prestato il giuramento, senza pregiudizio però del rigetto o della riduzione di quelli che dipoi fossero stati pagati in tutto od in parte.

565. Compiute le sovraccennate operazioni, se non interviene un nuovo concordato, i creditori saranno convocati per dare il loro avviso sulla conservazione o surrogazione dei Sindaci.

Non si procederà a veruna ripartizione se non dopo trascorso, rispetto ai nuovi creditori, il termine stabilito pei creditori domiciliati nei Regii Stati dagli articoli 527 e 533.

566. Gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato ed anteriori all'annullazione o risoluzione del medesimo, non saranno dichiarati nulli, fuori che nel caso di frode dei diritti dei creditori.

567. I creditori anteriori al concordato rientreranno nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non potranno partecipare nella massa salvo che nelle seguenti proporzioni:

Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

Se ne hanno riscosso parte, per la parte del

primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni del presente articolo sono anche applicabili al caso in cui un secondo fallimento fosse per dichiararsi, senza che prima siavi intervenuta annullazione o risoluzione del concordato.

SEZIONE III.

Della cessazione delle operazioni del fallimento, per insufficienza di attivo.

568. Se, ed in qualunque tempo, prima dell'omologazione del concordato o della formazione dell'unione, non possono essere continuate le operazioni del fallimento per insufficienza dell'attivo, il Tribunale di Commercio, sopra relazione del Giudice-Commissario, potrà dichiarare anche d'ufficio, sentiti però i Sindaci, la cessazione delle operazioni del fallimento.

Questa dichiarazione restituisce ogni creditore nell'esercizio delle sue azioni individuali, sia sui beni del fallito che contro la di lui persona.

Potrà però il Tribunale per circostanze particolari del caso, sentiti parimente i Sindaci, dichiarare colla stessa ordinanza se il fallito è scusabile.

L'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale è sospesa durante un mese, da computarsi dalla data della medesima.

569. Il fallito od ogni altro interessato potrà in ogni tempo fare instanza al Tribunale per la revoca della dichiarazione di cessazione delle operazioni del fallimento, quando dimostri esservi fondo per coprire le spese delle operazioni o sia consegnata ai Sindaci somma sufficiente per provvedervi.

In tutti i casi dovranno essere pagate dapprima le spese delle instanze fatte dai creditori in virtù dell'articolo precedente.

SEZIONE IV.

Dell'unione dei creditori.

570. Se non interviene concordato i creditori sono di pien diritto in istato d'unione.

Il Giudice-Commissario immediatamente interrogherà i creditori tanto sopra l'andamento dell'amministrazione, quanto sulla conservazione dei Sindaci o surrogazione di altri ad essi.

I creditori privilegiati, ipotecari o con pegno saranno ammessi a deliberare.

Sarà esteso processo verbale dei detti e delle osservazioni dei creditori, ed il Tribunale veduto il processo verbale, provvederà in conformità degli articoli 493 e seguenti.

I Sindaci, che non fossero conservati, renderanno nel più breve tempo possibile ai nuovi Sindaci ed in presenza del Giudice-Commissario,

il conto della loro amministrazione, chiamatovi legalmente il fallito.

571. I creditori saranno consultati sul punto se al fallito ed alla sua famiglia possa essere accordato un soccorso sopra l'attivo del fallimento.

Se la maggioranza in numero dei creditori presenti all'adunanza consente, una somma potrà essere accordata al fallito, a titolo di soccorso, sull'attivo del fallimento. I Sindaci proporranno la somma, la quale sarà stabilita dal Giudice-Commissario, salvo ricorso al Tribunale di Commercio, per parte dei Sindaci soltanto.

572. Qualora sia in fallimento una società di commercio, i creditori potranno eziandio consentire ad un concordato solamente in favore di uno o di più dei soci.

In questo caso tutto l'attivo sociale rimane sotto l'amministrazione dell'unione; i beni particolari di coloro coi quali sarà stato consentito il concordato, saranno esclusi da tale amministrazione ed il concordato particolare passato con essi non potrà contenere l'obbligo di pagare un dividendo, se non con effetti non appartenenti all'attivo sociale.

Il socio che avrà ottenuto un concordato particolare, sarà libero da ogni solidarietà.

573. I Sindaci rappresentano la massa dei creditori e sono incaricati di procedere alla liquidazione del fallimento.

Potranno tuttavia i creditori autorizzare i

Sindaci a continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito.

574. La deliberazione, che contiene l'autorizzazione di cui nel precedente articolo, ne stabilirà i confini e la durata e fisserà le somme che i Sindaci potranno ritenere presso di sè per provvedere alle spese di giustizia e di amministrazione. Tale deliberazione non potrà essere presa fuorichè in presenza del Giudice-Commissario ed alla maggioranza dei tre quarti dei creditori in numero ed in somma.

Competerà ai creditori dissenzienti ed al fallito il diritto ad opposizione, senza che però l'esercizio di questo diritto possa sospendere l'esecuzione della deliberazione. Il Tribunale di Commercio pronuncia sull'opposizione.

575. Se le operazioni dei Sindaci traessero seco obbligazioni eccedenti l'attivo dell'unione, i creditori che avranno autorizzate le operazioni saranno soli tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione; essi vi contribuiranno in proporzione dei rispettivi crediti.

576. I Sindaci sono incaricati di procedere alla vendita degli immobili, delle merci e degli altri effetti mobili del fallito ed alla liquidazione dei suoi crediti e debiti, il tutto sotto la vigilanza del Giudice-Commissario e senza bisogno di chiamare il fallito.

577. I Sindaci potranno, conformandosi alle regole stabilite dall'art. 521, transigere sopra ogni

specie di diritti appartenenti al fallito, e nonostante qualunque di lui opposizione.

578. I creditori in istato di unione saranno convocati dal Giudice-Commissario almeno una volta nel primo anno e, se occorrerà, negli anni successivi; in tali adunanze i Sindaci renderanno il conto della loro amministrazione; essi saranno mantenuti od altri saranno loro surrogati, secondo le forme stabilite dagli articoli 492 e seguenti.

579. Quando la liquidazione del fallimento sarà compiuta, i creditori saranno convocati dal Giudice-Commissario per la resa del conto finale dei Sindaci, presente o legalmente chiamato il fallito.

In quest' ultima adunanza i creditori emetteranno il loro avviso, se il fallito sia scusabile. A tale oggetto si distenderà processo verbale, nel quale ciascuno dei creditori ed il fallito potranno far registrare i loro detti e le loro osservazioni.

Dopo chiusa quest'adunanza l'unione sarà di pien diritto disciolta.

580. Il Giudice-Commissario presenterà al Tribunale la deliberazione dei creditori relativa alla scusabilità del fallito e farà relazione sui caratteri e le circostanze del fallimento.

Il Tribunale pronunzierà se il fallito sia o non scusabile.

581. Se il fallito non è dichiarato scusabile, i creditori rientreranno nell'esercizio dei loro diritti individuali tanto contro la persona, quanto sui beni del fallito.

Se è dichiarato scusabile, non potrà farsi luogo all'arresto personale di lui sopra istanza dei creditori del suo fallimento, e non potrà essere da essi molestato fuorichè sui beni, salve le eccezioni portate da leggi speciali.

582. Non potranno essere dichiarati scusabili i bancarottieri fraudolenti, gli stellionatari, cioè le persone indicate nel n.° 1 dell'articolo 2100 del Codice civile, i condannati per furto, per truffe od abuso di confidenza, di cui negli articoli 675, 677, 678, 679 e 682 del Codice penale, ed i contabili di danaro pubblico.

583. Niun debitore commerciante sarà ammesso al beneficio della cessione dei beni.

CAPO VII.

Delle varie specie di creditori e dei loro diritti in caso di fallimento.

SEZIONE I.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

584. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite solidariamente dal fallito e da altri coobbligati, i quali fossero in istato di

fallimento, parteciperà alle distribuzioni in tutte le masse, e vi sarà compreso pel valore nominale del suo credito sino a totale pagamento.

585. Nissun regresso pei dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri, se non nel caso in cui, riuniti i dividendi da prendersi nei fallimenti, fosse per risultarne un di più del totale del credito in capitale ed accessori: in questo caso l'eccedente è devoluto alle masse dei fallimenti, in proporzione di ciò che hanno pagato e della parte che era a loro rispettivo carico fra coobbligati.

Se però i coobbligati fossero garanti gli uni degli altri l'eccedente apparterrà, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che avessero diritto di essere garantiti.

586. Se il creditore possessore di obbligazioni solidarie fra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto, prima del fallimento, parte del suo credito, non sarà compreso nella massa se non sotto la deduzione della parte ricevuta, e conserverà, per ciò che gli rimane dovuto, i suoi diritti contro il coobbligato o fideiussore.

Il coobbligato o fideiussore che avrà fatto il pagamento parziale, sarà compreso nella stessa massa per tutto ciò che avrà pagato in iscarico del fallito: nondimeno il creditore conserva il diritto di prelevare, sino ad intiero pagamento, il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tale caso le sue azioni

verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma, di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

587. Il coobbligato o fideiussore che per sicurezza del suo rilevo avesse sopra i beni del fallito un diritto d'ipoteca od avesse ricevuto un pegno, sarà compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale avrà ipoteca o pegno. Tale somma si confonderà con quella proposta dal creditore nel fallimento ed il prezzo dei beni ipotecati o del pegno apparterrà al creditore in deduzione della somma che gli sarà dovuta.

588. Non ostante il concordato, i creditori conservano la loro azione per la totalità del loro credito contro i coobbligati o fideiussori del fallito, quand'anche abbiano volontariamente consentito al concordato.

SEZIONE II.

Dei creditori con pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili.

589. I creditori del fallito che saranno validamente muniti di pegno, non saranno iscritti nella massa se non per memoria.

590. I Sindaci potranno in ogni tempo e coll'autorizzazione del Giudice-Commissario, ritirare il pegno a profitto del fallimento pagando il creditore.

591. Nel caso in cui il pegno non sia stato ri-

tirato dai Sindaci e sia venduto dal creditore ad un prezzo eccedente il suo credito, il soprappiù sarà ritirato dai Sindaci: se il prezzo è minore del credito, il creditore è ammesso pel soprappiù in contributo nella massa come creditore senza garanzia. La vendita del pegno non potrà avere luogo che coll' autorizzazione del Giudice-Commissario.

592. Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese preceduto alla dichiarazione di fallimento, sarà ammesso fra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito dall'articolo 2156 del Codice civile pei salari dovuti ai domestici e servitori della famiglia.

Il salario dovuto ai commessi pe' sei mesi che avranno preceduto alla dichiarazione di fallimento, sarà ammesso allo stesso grado.

593. Il privilegio ed il diritto di rivendicazione stabiliti dal n.° 4 dell' articolo 2157 del Codice civile a profitto del venditore di effetti mobili non hanno luogo in caso di fallimento.

594. I Sindaci presenteranno al Giudice-Commissario lo stato dei creditori che si pretendono privilegiati sopra i beni mobili, ed il Giudice-Commissario autorizzerà, se vi è luogo, il pagamento di tali creditori coi primi fondi riscossi.

Se il privilegio è contestato, il Tribunale pronunzia sopra la contestazione.

Digitized by Google

SEZIONE III.

Dei diritti dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili.

595. Qualora la distribuzione del prezzo degli immobili siasi fatta prima di quella del prezzo dei beni mobili o lo sia simultaneamente, i creditori privilegiati od ipotecari, non soddisfatti pienamente sul prezzo degli immobili, concorrono, in proporzione di quanto ad essi sarà per rimanere dovuto, coi creditori chirografari, sopra il danaro appartenente alla massa chirografaria, purchè i loro crediti siano stati verificati e giurati, secondo le forme di sopra stabilite.

596. Se una o più distribuzioni del prezzo dei beni mobili precedessero la distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati od ipotecari, i cui crediti già sieno verificati e giurati, concorrono alle ripartizioni in proporzione del totale loro credito, salve, venendone il caso, le distrazioni delle quali si fa menzione qui appresso.

597. Seguìta la vendita degli immobili e la graduazione definitiva fra i creditori privilegiati od ipotecari, quelli fra essi che saranno collocati in luogo utile sul prezzo degli immobili pel totale loro credito non conseguiranno l'ammontare della loro collocazione ipotecaria, se non sotto deduzione delle somme dai medesimi creditori conseguite sulla massa chirografaria.

Queste somme, così dedotte, non rimarranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, a cui profitto ne sarà fatta distrazione.

598. Rispetto ai creditori privilegiati od ipotecari, i quali non saranno collocati, salvo che per una parte del loro credito sulla distribuzione del prezzo degli immobili, si procederà come segue:

I loro crediti sulla massa chirografaria saranno definitivamente regolati in proporzione delle somme delle quali saranno rimasti creditori dopo la collocazione sugli immobili, ed il danaro che avranno esatto, oltre la detta proporzione, sulla distribuzione antecedente, sarà ai medesimi ritenuto sull'ammontare della loro collocazione ipotecaria e rifuso nella massa chirografaria.

599. I creditori privilegiati od ipotecari, che non fossero collocati in luogo utile, saranno considerati come chirografari e sottoposti come tali agli effetti del concordato e di tutte le operazioni della massa chirografaria.

SEZIONE IV.

Dei diritti delle mogli.

600. In caso di fallimento del marito, la moglie riprende in natura gl'immobili che apportò al marito in dote; quelli che altrimente le appartenevano al tempo del suo matrimonio e quelli che le

sieno pervenuti durante il matrimonio per donazione o per successione testamentaria o legittima.

601. La moglie riprenderà parimente gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente da alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del suo matrimonio o dalle donazioni e successioni sopraddette, con che però sia espressamente fatta nel contratto di acquisto la dichiarazione d' impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da qualunque altro atto autentico.

602. Eccettuato il caso previsto dal precedente articolo, in tutti gli altri casi e quand'anche fra coniugi fosse stata stipulata la comunione degli utili, secondo il disposto dal Codice civile, evvi presunzione legale che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito, che sieno stati pagati con danaro di lui, e debbono essere riuniti all'attivo del fallimento; salva facoltà alla moglie di somministrare la prova contraria.

603. La moglie potrà riprendere in natura gli effetti mobili sì dotali che parafernali risultanti dal contratto di suo matrimonio, o che le sieno pervenuti per donazione o successione, ogni volta che ne venga provata l'identità con inventario o qualunque altro atto autentico.

In difetto di tale prova da darsi dalla moglie, tutti gli effetti mobili ad uso così del marito come della moglie, anche nel caso di comunione degli utili, spetteranno alla massa dei creditori;

salvo al Giudice-Commissario di autorizzare i Sindaci o sulla loro proposta, o sulla instanza della moglie, a rimettere alla medesima le vesti e biancherie necessarie e convenienti al suo uso, senza pregiudizio del disposto dall'articolo 489.

604. L'azione di ripresa, contemplata negli articoli 600 e 601, non sarà esercitata dalla moglie, se non col carico dei debiti ed ipoteche da cui fossero legalmente gravati i beni tanto se la moglie siavisi obbligata volontariamente, quanto se siavi stata condannata.

605. Se la moglie ha pagato debiti pel suo marito, vi è presunzione legale che essa lo abbia fatto con danaro del medesimo, nè potrà in conseguenza la moglie proporre veruna azione nel fallimento, salva la prova contraria, come viene stabilito nell'articolo 602.

606. Quando il marito fosse commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o quando, non avendo in allora altra determinata professione sia divenuto commerciante nell'anno dopo il matrimonio, gl' immobili che appartenevano al marito al tempo di detta celebrazione, o che gli sieno pervenuti dopo sia per donazione sia per successione, saranno soli soggetti all'ipoteca in favore della moglie :

1.° Pel danaro e pegli effetti mobili che la moglie avrà apportati in dote, o che le saranno pervenuti dopo il matrimonio per donazione o per successione testamentaria o legittima, e dei quali

essa proverà la rimessione o pagamento per atto avente data certa;

2.° Pel reimpiego del prezzo de' suoi beni alienati durante il matrimonio.

607. La moglie, il cui marito fosse commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o non avendo allora altra determinata professione sia divenuto commerciante nell'anno successivo alla detta celebrazione, non potrà esercitare nel fallimento veruna azione pei vantaggi stipulati a suo favore nel contratto di matrimonio, nè pei lucri dotali stabiliti dalla legge: egualmente i creditori del marito fallito non potranno, dal canto loro, prevalersi dei vantaggi o lucri suddetti, stipulati o stabiliti a favore del marito.

608. L'ipoteca sui beni dell'ascendente fallito obbligato per la restituzione della dote e per le ragioni dotali della moglie del suo discendente, in conformità degli articoli 1565 e 2170 del Codice civile, sarà ristretta ai beni posseduti dall'ascendente al tempo del matrimonio del discendente, o che gli sieno pervenuti posteriormente per donazione o successione se egli era commerciante al tempo dello stesso matrimonio.

609. Le disposizioni contenute in questa Sezione non sono applicabili alle mogli, per quanto spetti a quei maggiori diritti che avessero acquistati prima dell'osservanza del presente Codice.

CAPO VIII.

Della ripartizione fra i creditori e della liquidazione dei beni mobili.

610. L'ammontare dell'attivo in beni mobili, sotto deduzione delle spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, dei soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, e delle somme pagate ai creditori privilegiati, sarà ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati e giurati.

611. A quest'effetto i Sindaci rimetteranno ogni mese al Giudice-Commissario uno stato della situazione del fallimento e del danaro depositato nella cassa indicata nell'articolo 523. Il Giudice-Commissario ordinerà, se vi è luogo, una ripartizione fra i creditori, ne fisserà la quota, ed avrà cura che tutti i creditori ne sieno avvisati.

612. Non si procederà a veruna ripartizione fra i creditori domiciliati nei Regii Stati, se non posta in riserva la porzione corrispondente ai crediti pei quali i creditori domiciliati fuori dei Regii Stati sieno portati in bilancio, qualora tali crediti al tempo della ripartizione non sieno ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non saranno stati portati in bilancio in modo preciso, il Giudice-Commissario potrà stabilire che la riserva venga aumentata sino

alla somma che stimerà di determinare, salva ragione ai Sindaci di provvedersi contro la decisione del Giudice-Commissario dinanzi al Tribunale di Commercio.

613. La porzione posta in riserva rimarrà nella cassa indicata dall' art. 523 sino alla scadenza dei rispettivi termini stabiliti nel 3.° alinea e seguenti dell'art. 527. La medesima sarà divisa fra i creditori riconosciuti, se i creditori domiciliati in estero Stato non avranno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti.

Eguale riserva avrà luogo pei crediti sull'ammessione dei quali non sarà stato definitivamente pronunciato.

Se le somme poste in riserva producessero qualche interesse, esso spetterà ai creditori pe' quali avrà luogo la riserva.

In tutti i casi il deposito sarà a loro rischio e spesa.

614. Nessun pagamento sarà fatto dai Sindaci, se non sulla rappresentazione del titolo constitutivo del credito.

I Sindaci faranno sopra il titolo menzione della somma pagata da essi, od ordinata pagarsi direttamente dalla cassa ai creditori, in conformità dell'articolo 524.

Nondimeno, in caso d'impossibilità a presentare il titolo, il Giudice-Commissario potrà autorizzare il pagamento sulla fede del processo verbale di verificazione dei crediti.

In tutti i casi il creditore farà la quietanza in margine allo stato della ripartizione.

615. L'unione potrà farsi autorizzare dal Tribunale di Commercio, chiamato legalmente il fallito, a trattare e conchiudere l'alienazione in massa di tutto o di parte di quei diritti ed azioni, la cui riscossione non si fosse operata: in questo caso i Sindaci faranno tutti gli atti necessari.

Ogni creditore potrà rivolgersi al Giudice-Commissario, onde sollecitare una deliberazione dell'unione a questo riguardo.

CAPO IX.

Della vendita degli immobili del fallito.

616. Dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento i creditori non potranno intraprendere la spropriazione forzata degli immobili, sopra i quali non avranno privilegio od ipoteca.

Lo stesso sarà dei creditori privilegiati od ipotecari, il credito dei quali non fosse ancora scaduto.

617. La spropriazione forzata per via di aggiudicazione non potrà nè essere intrapresa nè continuata dopo la dichiarazione di fallimento.

618. Se per parte dei creditori privilegiati od ipotecari non siasi prima dell' unione intrapresa spropriazione per via di subastazione, i Sindaci soli sono ammessi a fare la vendita. Essi saranno obbli-

gati di farne instanza entro otto giorni avanti al Tribunale di Prefettura mediante autorizzazione del Giudice-Commissario, ed osservate per gli atti di vendita le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

619. Dopo il deliberamento degli immobili del fallito, seguito sull'istanza dei Sindaci, l'aumento di prezzo per un nuovo incanto non sarà ammesso, salvo che sotto le condizioni e nelle forme seguenti:

L'aumento dovrà essere fatto entro il termine di quindici giorni: non potrà essere minore del decimo del prezzo principale del deliberamento: sarà fatto alla Segreteria del Tribunale secondo le leggi di procedura civile.

Anche i Sindaci, come ogni altra persona, saranno ammessi a fare aumento ed a concorrere al deliberamento pel nuovo incanto; il nuovo deliberamento sarà definitivo e non potrà essere susseguito da altri aumenti.

CAPO X.

Della rivendicazione.

620. Potranno essere rivendicate in caso di fallimento le rimesse in effetti di commercio od altri titoli non ancora pagati e che si troveranno in natura in possesso del fallito all'epoca del suo fallimento, qualora tali rimesse sieno state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la ri-

scossione e di custodirne il valore per di lui conto, o quando saranno state dallo stesso proprietario specialmente destinate a determinati pagamenti.

621. Potranno essere egualmente rivendicate, durante tutto il tempo in cui si troveranno in natura in tutto od in parte, le merci consegnate al fallito a titolo di deposito ovvero per essere vendute per conto del proprietario.

Potrà eziandio essere rivendicato il prezzo o la parte del prezzo di dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti; nè compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

622. Potranno essere rivendicate le merci spedite al fallito, finchè la tradizione non sarà seguita nei suoi magazzini od in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito.

Nondimeno la rivendicazione non sarà proponibile se, prima dell'arrivo delle merci, esse saranno state vendute senza frode sopra fatture, polizze o lettere di vettura firmate da chi ne ha fatta la spedizione.

Quegli che rivendica sarà tenuto a fare il rimborso alla massa delle somme da esso ricevute in conto, come pure di tutte le anticipazioni per nolo o vettura, commissione, assicurazioni od altre spese, ed a pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

623. Potranno essere ritenute dal venditore le merci da esso vendute, che non fossero ancora state consegnate al fallito o che non fossero an-

cora state spedite nè a lui nè ad un terzo per suo conto.

624. Nel caso previsto dai due precedenti articoli i Sindaci, con autorizzazione del Giudice-Commissario, avranno la facoltà di ritirare le merci, pagandone al venditore il prezzo stabilito tra lui ed il fallito.

625. I Sindaci potranno, coll'autorizzazione del Giudice-Commissario, ammettere le domande in rivendicazione: se vi è contestazione per parte dei Sindaci od opposizione di alcuno dei creditori, il Tribunale di Commercio pronuncia, sentito il Giudice-Commissario.

CAPO XI.

Del ricorso contro le sentenze in materia di fallimento.

626. La sentenza di dichiarazione di fallimento e quella che fissasse ad una data anteriore l'epoca della cessazione dei pagamenti, sono soggette ad opposizione dinanzi allo stesso Tribunale che le avrà pronunciate.

Le opposizioni si faranno dal fallito entro giorni otto e da ogni altro interessato entro giorni trenta. Questi termini decorrono dal giorno in cui ebbero luogo la pubblicazione ed inserzione della sentenza nelle Gazzette, in conformità dell'articolo 475.

627. La domanda per parte dei creditori tendente a far fissare la data della cessazione dei pagamenti ad epoca diversa da quella risultante dalla sentenza di dichiarazione di fallimento o da sentenza posteriore, sarà ancora ricevibile sino alla scadenza dei termini fissati per la verificazione dei crediti ed il giuramento dei creditori; trascorsi questi termini l'epoca della cessazione dei pagamenti rimarrà irrevocabilmente determinata riguardo ai creditori.

628. Il termine per l'appello da ogni sentenza in materia di fallimento sarà di quindici giorni solamente da computarsi dalla notificazione della sentenza.

Tale termine sarà aumentato di un giorno per ogni cinque miriametri per coloro che saranno domiciliati ad una distanza maggiore di cinque miriametri dal luogo dove siede il Tribunale.

629. Non saranno soggette nè ad opposizione, nè ad appello

1.° Le sentenze relative alla nomina od alla surrogazione del Giudice-Commissario, alla nomina, surrogazione o rivocazione dei Sindaci;

2.° Le sentenze che hanno provveduto sulle domande di salvocondotto o di soccorsi pel fallito e per la sua famiglia;

3.° Le sentenze che autorizzano a vendere gli effetti e le merci appartenenti al fallimento;

4.° Le sentenze che mandano soprassedere al concordato o fanno luogo all'ammessione provvisoria di crediti contestati;

5.° Le sentenze colle quali il Tribunale di Commercio pronuncia sopra i ricorsi contro le ordinanze proferite dal Giudice-Commissario nei limiti delle sue attribuzioni.

Digitized by Google

TITOLO II.

DELLE BANCHEROTTE

CAPO I.

Della bancarotta semplice.

630. I casi di bancarotta semplice saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale e giudicati dai Tribunali di Prefettura, sopra querela dei Sindaci o di qualunque creditore, od anche sulla sola instanza del Fisco.

Però se è intervenuto concordato di cui sia seguita l'omologazione, non si potrà procedere fuorichè sulla sola instanza del Fisco.

631. Sarà dichiarato reo di bancarotta semplice il commerciante fallito che si troverà in uno dei seguenti casi:

1.° Se le spese sue personali o quelle della sua casa sono giudicate eccessive;

2.° Se egli ha consumato forti somme sia in operazioni di pura sorte, sia in operazioni fittizie di Borsa o sopra merci;

3.° Se, coll'intento di ritardare il suo fallimento, egli ha fatto compre per rivendere al dissotto del valore in corso; se, col medesimo in-

tento, egli si è abbandonato ad imprestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4.° Se, dopo la cessazione de' suoi pagamenti, egli ha pagato qualche creditore in pregiudizio della massa.

632. Potrà essere dichiarato bancarottiere semplice qualunque commerciante fallito che si troverà in uno dei seguenti casi:

1.° Se egli ha contratte per conto altrui, senza riceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppo considerevoli per rispetto alla sua posizione allorchè le ha contratte;

2.° Se egli è di nuovo dichiarato in istato di fallimento, senza avere soddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;

3.° Se non si è uniformato al disposto degli articoli 13 e 14, riguardanti alla trasmissione dell'estratto dei contratti di matrimonio;

4.° Se, entro i tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, il fallito non ha fatta la dichiarazione ordinata dagli articoli 469 e 470, o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci solidari;

5.° Se, senza legittimo impedimento, egli non si è presentato in persona ai Sindaci nei casi e nei termini fissati, o se dopo avere ottenuto salvocondotto non si è presentato alla giustizia;

6.° Se egli non ha tenuto i libri prescritti, nè fatto esattamente inventario; se i suoi libri od

inventari sono incompiuti od irregolarmente tenuti o se non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito, senza che tuttavia siavi frode.

633. Le spese del procedimento per bancarotta semplice sono a carico del Regio Erario. Tuttavia se il procedimento è stato istrutto sopra querela dei Sindaci in nome dei creditori o di alcuno dei creditori in nome proprio potrà il Tribunale, nel caso di assolutoria, dichiarare le spese di procedimento a carico rispettivamente della massa o del creditore querelante.

I Sindaci non possono portare querela in nome dei creditori per bancarotta semplice, se non vi sono stati autorizzati per deliberazione presa dalla maggioranza in numero dei creditori presenti.

Salvo il caso in cui le spese siano come sopra dichiarate a carico della massa, l'azione in rimborso contro il fallito non potrà mai dal Regio Erario esercirsi in pregiudizio della massa stessa.

In caso di concordato il Regio Erario non potrà agire pel rimborso contro il fallito, se non dopo la scadenza delle more stabilite dal concordato pel pagamento dei creditori.

CAPO II.

Della bancarotta fraudolenta.

634. Sarà dichiarato reo di bancarotta fraudolenta e punito colle pene stabilite dal Codice penale ogni commerciante fallito che avrà sottratti i suoi libri, stornato o dissimulato parte del suo attivo, o che nei suoi libri o nelle sue scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel suo bilancio si sarà fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da esso non dovute.

635. Le spese del procedimento per bancarotta fraudolenta non potranno, in verun caso, essere a carico della massa dei creditori.

Se vi fu querela di uno o di più creditori le spese, in caso di assolutoria, potranno essere dichiarate a carico di questi.

CAPO III.

Dei crimini e delitti commessi nei fallimenti da altri che dai falliti.

636. Saranno condannati alle pene stabilite pella bancarotta fraudolenta

1.° Coloro che saranno convinti di avere scientemente e nell'interesse del fallito sottratto, ricettato o dissimulato tutto o parte dei beni

mobili od immobili del medesimo: e ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale per gli altri casi di complicità;

2.° Coloro che saranno convinti di avere fraudolentemente proposto nel fallimento e giurato sia in loro nome, sia per interposizione di persone, crediti supposti;

3.° Coloro che, facendo il commercio sotto altrui nome o sotto nome supposto, si saranno resi colpevoli dei fatti previsti dall'articolo 634.

637. Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero stornato, divertito ovvero ricettato effetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, saranno puniti colle pene del furto.

638. Nei casi previsti dagli articoli precedenti i Senati od i Tribunali di Prefettura, nel pronunziare le loro sentenze, ancorchè di assolutoria, ordineranno,

1.° La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori di tutti i beni, diritti o titoli sottratti;

2.° Il risarcimento dei danni ed interessi che già risultassero, fissandone colla stessa sentenza l'ammontare, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori che venissero accertati.

639. Il Sindaco colpevole di malversazione nella sua amministrazione sarà punito colle pene stabilite negli articoli 678 e 680 del Codice penale.

640. Il creditore che avrà stipulato, sia col fallito sia con qualunque altra persona, vantaggi a suo favore pel suo voto nelle deliberazioni del fallimento o che avrà fatto convenzione particolare dalla quale risulti un vantaggio in suo favore a carico dell'attivo del fallimento, sarà punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile sino a lire due mila.

Il carcere potrà estendersi a due anni, se il creditore è Sindaco del fallimento.

641. Le convenzioni saranno inoltre dichiarate nulle rispetto a chicchessia ed anche rispetto al fallito.

Il creditore sarà obbligato a restituire a chi di ragione quanto avrà ricevuto in virtù delle stesse convenzioni.

642. Le domande per l'annullazione delle convenzioni, ove sieno proposte in giudicio civile, saranno giudicate dai Tribunali di Commercio.

643. Le sentenze di condanna a pena criminale pei fatti indicati nel presente e nel precedente capo, saranno pubblicate secondo le formalità stabilite dall'articolo 475.

CAPO IV.

Dell'amministrazione dei beni in caso di bancarotta.

644. In tutti i casi di procedimento o di condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, le

azioni civili, eccettuato quanto si dispone nell'articolo 638, rimarranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni stabilite pel fallimento, saranno eseguite, senza che possano conoscerne i Tribunali e Magistrati davanti ai quali si procederà per bancarotta semplice o fraudolenta.

645. I Sindaci del fallimento saranno nondimeno obbligati di rimettere all'Avvocato Fiscale i documenti, i titoli, le carte e gli schiarimenti che ad essi saranno domandati.

646. I documenti, i titoli e le carte rimesse dai Sindaci saranno, durante il corso del procedimento, ai medesimi comunicate dal Segretario sulla loro richiesta: essi potranno prenderne estratti non autentici, o richiederne degli autentici da spedirsi loro dal Segretario.

I documenti, i titoli e le carte, di cui non sarà stato ordinato il deposito giudiciale, saranno, dopo la sentenza, restituite ai Sindaci che ne daranno ricevuta.

TITOLO III.

DELLA RIABILITAZIONE.

617. Il fallito che avrà pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, potrà ottenere la sua riabilitazione. Egli non potrà ottenerla se è socio di una casa di commercio caduta in fallimento, se non dopo avere giustificato che tutti i debiti della società sono stati intieramente pagati in capitale, interessi e spese, quand' anche egli avesse ottenuto un concordato particolare.

618. Ogni domanda di riabilitazione sarà presentata al Senato nel cui distretto sarà intervenuta la sentenza di dichiarazione di fallimento. Il fallito dovrà unire al suo ricorso le quietanze e le altre carte giustificative della domanda.

619. L'Avvocato Generale presso il Senato, avuta la comunicazione del ricorso, ne trasmetterà copia da esso vidimata all'Avvocato Fiscale ed al Presidente del Tribunale di Commercio, nel cui distretto ebbe luogo il fallimento, e se il fallito avesse altro domicilio anche all'Avvocato Fiscale ed al Presidente del Tribunale di Commercio di esso domicilio, incaricandoli di raccogliere tutte quelle in-

formazioni che potranno procurarsi sulla verità dei fatti esposti.

650. A tale effetto a diligenza tanto dell'Avvocato Fiscale, quanto del Presidente del Tribunale di Commercio una copia del ricorso rimarrà affissa per lo spazio di due mesi nella sala del Tribunale o de' Tribunali di Commercio, alla Casa comunale ed alla Borsa se vi sia, e sarà inserita per estratto nelle Gazzette indicate nell'articolo 475.

651. Qualunque creditore che non sarà stato intieramente pagato del suo credito in capitale, interessi e spese, e qualunque altro interessato potrà, durante il término dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazione per via di semplice ricorso, accompagnato colle carte giustificative e presentato al Segretario di uno dei Tribunali nella cui sala seguì l'affissione della domanda del fallito. Il creditore opponente non potrà mai essere Parte nel procedimento di riabilitazione.

652. Trascorsi i due mesi indicati nell'art. 650, l'Avvocato Fiscale ed il Presidente del Tribunale di Commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, all'Avvocato Generale le notizie che avranno raccolte e le opposizioni che potranno essere state fatte, dando ciascuno il loro avviso sulla domanda.

653. Il Senato, sentito l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, pronuncierà sull'ammessione o sul rigetto della domanda del fallito: se questa è rigettata non potrà essere ammessa una seconda domanda, se non trascorso un anno dalla prima.

654. La declaratoria di riabilitazione sarà trasmessa agli Avvocati Fiscali e Presidenti dei Tribunali di Commercio, ai quali sarà stata trasmessa copia del ricorso. Questi Tribunali ne ordineranno la lettura nel pubblico Uditorio e la trascrizione nei loro registri.

Sarà cancellato il nome del riabilitato dall'albo dei falliti ordinato dall'articolo 476.

Il riabilitato potrà fare inserire nella Gazzetta la declaratoria di riabilitazione.

655. Non saranno ammessi alla riabilitazione i bancarottieri fraudolenti, i condannati per furto, truffa od abuso di confidenza, di cui negli articoli 675, 677, 678, 679 e 682 del Codice penale, i stellionatari, i tutori, amministratori od altri contabili, che non avranno reso il loro conto e pagato il reliquato.

656. Potrà essere ammesso alla riabilitazione il bancarottiere semplice, quando avrà subìta la pena alla quale fu condannato o ne avrà ottenuto dal Re il condono.

657. Il fallito potrà essere riabilitato dopo la sua morte.

LIBRO QUARTO

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE

TITOLO I.

DELLA COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

658. Il numero dei Tribunali di Commercio e le Città, le quali sono suscettibili di averne per l'estensione del loro commercio e della loro industria, sono determinati con speciali Sovrane Provvisioni.

659. Il distretto di ciascun Tribunale di Commercio è lo stesso che quello del Tribunale di Prefettura, nella giurisdizione del quale è stabilito; salvo che nelle speciali Sovrane Provvisioni, di cui nel precedente articolo, venga altrimenti determinato.

660. Ogni Tribunale di Commercio è composto di un Giudice Presidente, di Giudici e di Giudici supplenti, tutti commercianti. Il numero dei Giudici non sarà minore di due nè maggiore di otto, non compreso il Presidente; il numero dei Supplenti sarà proporzionato al bisogno del servizio. Colle Sovrane Provvisioni, delle quali è menzione nell'art. 658, viene determinato il numero dei Giudici e dei Supplenti per cadun Tribunale e se il Tribunale è diviso in più sezioni.

661. I membri dei Tribunali di Commercio saranno scelti fra i più distinti commercianti ed i più accreditati per probità e spirito d'ordine e di economia. Saranno nominati con Sovrana Provvisione.

662. I membri dei Tribunali rimarranno in ufficio due anni, da computarsi dal giorno in cui debbono assumerlo.

Essi potranno essere nominati di nuovo ed immediatamente per altri due anni; trascorso il secondo biennio, potranno essere nominati dopo un anno d'intervallo.

Le loro funzioni sono solamente onorifiche.

663. In ogni Tribunale è nominato un Consultore legale che assisterà alle udienze ed alle votazioni del Tribunale:

Egli darà il suo voto consultivo oralmente o per iscritto sui punti di diritto, sui quali sarà dal Tribunale richiesto, e potrà pure senza esserne richiesto darlo oralmente in occasione delle votazioni.

Egli è inoltre incaricato di coadiuvare il Tribunale nella compilazione delle sentenze ed il Presidente nella sorveglianza della Segreteria del Tribunale.

664. In ciascun Tribunale parimente è nominato un Segretario con quel numero di Sostituiti Segretari ed Uscieri, che saranno necessari pel servizio del Tribunale. I loro dritti e vacati, non che i loro doveri sono fissati da Regolamenti.

665. I membri dei Tribunali presteranno, prima di entrare in officio, il giuramento avanti al Senato nel cui distretto trovasi il Tribunale del quale saranno chiamati a fare parte.

Il Senato potrà anche delegare a quest'oggetto il Tribunale di Prefettura nel cui distretto siede il Tribunale di Commercio, se questo è stabilito fuori della sede del Senato: sarà disteso processo verbale del giuramento e trasmesso al Senato per essere conservato nei suoi archivi.

I Segretari ed i Sostituiti Segretari e gli Uscieri presteranno il giuramento avanti lo stesso Tribunale di Commercio al quale saranno addetti.

666. Le sentenze dei Tribunali di Commercio saranno pronunziate da tre Giudici almeno, compreso il Presidente. Nessun Giudice Supplente potrà essere chiamato, se non per compiere tale numero.

667. Nei distretti dei Tribunali di Prefettura, nei quali non si troveranno stabiliti Tribunali di Commercio, i Tribunali di Prefettura ne eserciteranno le funzioni e giudicheranno delle materie attribuite ai Tribunali di Commercio.

In tale caso si osserverà la stessa procedura osservata nei Tribunali di Commercio, e le sentenze produrranno gli stessi effetti.

668. Potranno dai Tribunali di Prefettura essere chiamati ad intervenire nella spedizione e decisione delle cause commerciali di maggiore rilievo, od altre nelle quali si tratti di perizia o di usi mercantili, due commercianti i quali esercitino il

commercio con onore e distinzione nella Città dove siede il Tribunale di Prefettura e designati per simile officio giusta l'articolo seguente. Il loro voto però non sarà che consultivo.

Essi presteranno giuramento, prima della spedizione della causa, nelle mani del Prefetto.

669. La designazione dei commercianti, dei quali è menzione nel precedente articolo, sarà fatta, con autorizzazione Sovrana, dal Dicastero della Grande Cancelleria, sopra una lista che verrà trasmessa dal Prefetto del Tribunale di Prefettura.

La designazione sarà rinnovata ogni biennio. L'elenco dei commercianti designati rimarrà affisso nella sala delle Udienze del Tribunale di Prefettura e ne sarà dato avviso al commerciante iscritto nell'elenco.

670. Nei Tribunali di Commercio la procedura si fa senza il ministero dei Causidici. Le Parti compariscono personalmente o per mezzo di persona munita di procura speciale. Questa procura, la quale potrà essere data appiè dell'originale o della copia della citazione, sarà presentata al Segretario prima della chiamata della causa, e sarà da esso vidimata senza spesa.

TITOLO II.

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

671. I Tribunali di Commercio giudicheranno,

1.° Di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra commercianti, se l'atto istesso non dimostri che l'operazione non ebbe per oggetto il commercio;

2.° Delle controversie relative agli atti commerciali tra ogni sorta di persone, eccettuate le materie la cognizione delle quali sia da leggi speciali attribuita ad altra giurisdizione.

672. La legge reputa atti di commercio,

1.° Qualunque compra di derrate o di merci per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera, od anche per farne semplice locazione;

Tuttavia la compra di derrate e di merci fatta principalmente per uso di famiglia e la rivendita che poscia se ne facesse in natura, non costituiscono un atto commerciale;

2.° Ogni vendita ed ogni locazione che fa il commerciante delle merci e delle derrate del suo commercio;

3.° Ogni impresa di manifatture, di commissione, di trasporto per terra o per acqua;

4.° Ogni impresa di somministrazioni, di agenzie, di uffizi d'affari, di spettacoli pubblici;

5.° Ogni operazione di cambio, di banca e di senseria;

6.° Ogni operazione di Banche pubbliche;

7.° Le lettere di cambio tratte da un luogo dei Regii Stati sopra un luogo estero, o da un luogo estero sopra un luogo dei Regii Stati da qualunque persona e sopra qualunque persona anche non commerciante; e così pure quelle tratte da uno sopra altro luogo dei Regii Stati da un commerciante sopra altro commerciante;

Le rivalse e le girate di dette lettere di cambio fatte da qualunque persona anche non commerciante;

I biglietti all'ordine spediti da persona commerciante, e le girate di essi fatte parimente da persona commerciante.

673. La legge reputa similmente atti di commercio

1.° Ogni impresa di costruzione ed ogni compra, vendita o rivendita di bastimenti per la navigazione interna od esterna;

2.° Ogni spedizione marittima;

3.° Ogni compra o vendita di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione;

4.° Ogni noleggio, prestito a cambio marittimo, od altro contratto riguardante al commercio di mare;

5.° Ogni accordo ed ogni convenzione per salari e stipendi di equipaggio;

6.° Ogni arruolamento di gente di mare a servizio di bastimenti di commercio.

671. Sono egualmente atti di Commercio tutte le assicurazioni marittime; e le assicurazioni terrestri quando non siano semplicemente mutue.

675. I Tribunali di Commercio giudicheranno parimente

Delle azioni contro i Capitani di bastimenti, fattori, commessi e subalterni di commercianti, pei fatti solamente del traffico del commerciante al quale sono addetti;

Delle azioni dei Capitani di bastimenti, fattori, commessi e subalterni di commercianti, promosse contro gli armatori e commercianti, ristrettivamente pure alle operazioni del traffico di detti armatori e commercianti al quale essi sono addetti.

676. I Tribunali di Commercio giudicheranno di tutto ciò che concerne i fallimenti, in conformità di quanto è stabilito nel Libro III del presente Codice.

677. Le vedove e gli eredi di coloro che sarebbero stati soggetti alla giurisdizione commerciale, vi saranno egualmente soggetti sia in continuazione del giudizio, sia per nuova istanza. Se la loro qualità è contestata, la causa è rimandata al Tribunale civile per essere pronunciato sull'incidente, giudicando poscia il Tribunale di Commercio sulla controversia principale.

678. Sono di cognizione dei Tribunali civili le quistioni che insorgessero relativamente alle lettere

di cambio ed ai biglietti all'ordine, quando hanno il carattere di semplici obbligazioni, a termini degli articoli 122, 123, 124, 125 e 202, Libro I, Titolo VII *Delle lettere di cambio e dei biglietti all' ordine;* salvo che risulti altrimenti che dalle stesse lettere di cambio o dai biglietti all' ordine, che l' obbligazione avesse per oggetto una operazione di commercio: in questo caso i Tribunali di Commercio ne conosceranno, ma saranno ammesse tutte le eccezioni che potrebbero opporsi all' obbligazione indipendentemente dalla lettera di cambio, o dal biglietto all'ordine; fermo però quanto ai commercianti il disposto dall'alinea dell'art. 122.

679. Non saranno di competenza del Tribunale di Commercio le azioni promosse contro un proprietario, coltivatore o vignaiuolo per vendita di derrate provenienti dal suo fondo o raccolta, nè le azioni promosse contro un commerciante per pagamento di derrate e merci comprate per uso suo particolare.

Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio, allorchè non vi sarà espressa un'altra causa.

680. Allorquando l'atto non è commerciale che per una delle Parti, quella di esse che avrà fatto atto commerciale potrà essere convenuta tanto avanti il Tribunale di Commercio, che avanti al Tribunale civile.

681. La verificazione delle scritture o sottoscrizioni contestate nelle cause che vertono dinanzi

ai Tribunali di Commercio, è di cognizione dei medesimi Tribunali, salvo che la scrittura o sottoscrizione si impugni come falsa, e la Parte che l'avrà prodotta in giudizio persista a volerne far uso.

682. I Tribunali di Commercio conosceranno delle controversie che si eccitassero avanti di essi intorno alla qualità o non di commerciante delle Parti litiganti, o sull'esistenza o non di una società commerciale.

683. Apparterrà ai Tribunali di Commercio di dare la permissione per le vendite di merci, di navi o bastimenti ad incanti volontari, in conformità dei regolamenti.

684. I Tribunali di Commercio giudicheranno inappellabilmente

1.° Di tutte le domande il cui valore sia inferiore alla somma stabilita per l'appello dalle sentenze dei Tribunali di Prefettura;

2.° Di quelle nelle quali le Parti soggette ai Tribunali di Commercio dichiareranno di voler essere giudicate definitivamente e senza appello.

La rinuncia all'appello avrà luogo nel modo determinato dall'articolo 694 Titolo III del presente Libro IV *Degli arbitri in materia commerciale.*

685. Non ostante il disposto dall'articolo precedente, le cause non eccedenti il valore di lire trecento saranno giudicate da un Giudice del Tribunale di Commercio destinato a torno di settimana, ed in udienze tenute nelle ore in cui non siede il Tribunale.

Parimente nelle Città e nei Mandamenti, in cui non saranno stabiliti Tribunali di Commercio, i Giudici di Mandamento conosceranno delle cause commerciali del loro distretto, non eccedenti il valore di lire trecento.

Le ordinanze che saranno pronunciate dal Giudice di settimana, e quelle pronunciate dal Giudice di Mandamento saranno rispettivamente soggette a ricorso per riparazione o ad appello davanti al Tribunale di Commercio, solo però quando il valore della causa ecceda lire cento.

686. I Giudici di Mandamento potranno inoltre, se si tratti di contestazioni le quali insorgano nel loro distretto durante il tempo di fiere o di mercati ed ancorchè eccedano il valore di lire trecento, dare quei provvedimenti di urgenza e conservatorii che il caso richiedesse, rimettendo le Parti avanti al Tribunale competente a giorno ed ora certi, senza bisogno di nuova citazione.

687. Non si farà luogo a ricorso per riparazione, nè ad appello contro le ordinanze o sentenze commerciali, ancorchè la domanda fatta in riconvenzione o compensazione riunita alla domanda principale eccedesse la somma rispettivamente stabilita pel ricorso o l'appello dagli articoli 684 e 685.

Se però o l'una o l'altra domanda non sarà inferiore alla detta rispettiva somma, il ricorso od appello sarà ammesso quanto a tutte le domande.

La domanda per danni ed interessi esclusivamente dipendenti dalla domanda principale farà

luogo a ricorso od appello allora solamente quando i danni ed interessi non saranno da sè soli inferiori alla detta somma.

Il disposto da quest'articolo non ha luogo quanto alle domande introdotte prima dell'osservanza del presente Codice.

688. I Tribunali di Commercio, i Giudici di settimana e di Mandamento potranno ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze ed ordinanze, non ostante appello o ricorso, e senza cauzione, allorquando vi sarà titolo non contestato o condanna precedente, dalla quale non vi sarà stato appello o ricorso.

Negli altri casi l'esecuzione provvisoria non potrà essere ordinata, se non mediante cauzione o prova di sufficiente solvibilità.

689. Saranno sempre soggette ad appello o ricorso, qualunque ne sia la somma, le sentenze od ordinanze pronunciate dai detti Tribunali o Giudici, quando vi sia incompetenza nei casi previsti dalla legge sulla procedura civile e secondo le regole in essa stabilite.

690. L'appello dalle sentenze dei Tribunali di Commercio ha luogo avanti ai Senati nel distretto dei quali sono i medesimi stabiliti.

691. I Tribunali di Commercio ed i Giudici di settimana non conoscono dell'esecuzione delle loro sentenze od ordinanze.

TITOLO III.

DEGLI ARBITRI IN MATERIA COMMERCIALE.

692. Ogni controversia in materia commerciale in cui sieno interessate persone commercianti o non commercianti, o le loro vedove od i loro eredi purchè maggiori d'età, potrà essere sottoposta alla decisione di Arbitri eletti d'accordo dalle Parti.

693. Gli Arbitri giudicano inappellabilmente di tutte le domande il cui valore è inferiore alla somma stabilita per l'appello dalle Sentenze dei Tribunali di Commercio.

Ove le domande ascendano a tale somma vi è luogo all'appello dalle Sentenze degli Arbitri, se non è stata stipulata rinuncia.

L'appello ha luogo avanti al Senato nella giurisdizione del quale trovasi il Tribunale di Commercio, cui apparterrebbe la cognizione della controversia, se non fosse stata rimessa al giudizio di Arbitri.

694. La nomina degli Arbitri si fa

Con scrittura privata;

Con atto notarile;

Col consenso dato in giudizio.

Per la validità della rinuncia all'appello, la nomina degli Arbitri debbe farsi per atto notarile o giudiziale, ed il numero degli Arbitri nominati non debbe essere minore di tre.

Non potranno essere nominati Arbitri in materia commerciale i falliti non riabilitati.

Non potranno parimente nominarsi Arbitri persone non domiciliate nei Regii Stati.

695. In caso di morte di uno dei compromettenti, se alcuno degli eredi sia minore, cessa il compromesso.

Cesserà pure il compromesso nel caso di morte, di rifiuto, di desistenza od impedimento di uno degli Arbitri, se le Parti d'accordo non procedono alla nomina di nuovo Arbitro.

696. Il termine, entro cui debbe pronunciarsi la sentenza degli Arbitri, è stabilito dalle Parti nel compromesso; in difetto sarà di tre mesi da decorrere dalla data del medesimo. Trascorso il termine cessa il compromesso.

697. Durante il termine del compromesso, la nomina degli Arbitri non può essere rivocata senza l'unanime consenso delle Parti, nè gli Arbitri possono desistere se le loro operazioni sono incominciate.

Nondimeno la nomina degli Arbitri può essere rivocata, ove dopo il compromesso sopraggiungano cause che darebbero luogo a ricusazione.

La revoca debbe essere proposta dinanzi al Tribunale di Commercio fra otto giorni dalla sopravvenienza di tali cause.

698. Gli atti d'istruttoria ed i processi verbali sono fatti da tutti gli Arbitri, se il compromesso non li autorizza a delegare uno fra essi per tale oggetto.

699. In caso di morte di una delle Parti, il termine per istruire e per giudicare è sospeso durante il tempo accordato agli eredi per fare inventario e per deliberare.

700. Le Parti rimettono i loro documenti e le loro memorie agli Arbitri senza alcuna formalità di giudizio.

701. Alla Parte che tarda a rimettere le carte e le memorie si intima di farlo nel termine di giorni dieci.

Gli Arbitri possono, esigendolo il caso, accordare proroghe per l'esibizione delle carte.

702. Se il termine non è rinnovato o se è spirato quello della proroga, gli Arbitri giudicano sulle sole carte e memorie rimesse.

703. Nel resto le Parti e gli Arbitri osserveranno nella procedura i termini e le forme stabilite pei Tribunali di Commercio, qualora le Parti non abbiano convenuto diversamente.

704. Se avviene che sia opposta eccezione di falsità anche in via meramente civile, o che insorga qualche incidente criminale, gli Arbitri rimettono le Parti avanti il Tribunale competente ed i termini del compromesso continuano a decorrere dal giorno in cui è pronunciato sull'incidente.

705. La sentenza arbitrale è pronunciata a maggioranza di voti ed in seguito a conferenza personale degli Arbitri. Essa debbe essere preceduta dai motivi.

706. La sentenza arbitrale è sottoscritta da

tutti gli Arbitri e, nel caso che essi siano in numero maggiore di due, ed il minore numero ricusi di sottoscrivere, quelli di essi che sottoscrivono ne fanno menzione, e la sentenza ha la stessa forza come se fosse stata sottoscritta da tutti gli Arbitri.

707. La sentenza degli Arbitri è rimessa nel termine di tre giorni da uno degli Arbitri nella Segreteria del Tribunale di Commercio cui avrebbe appartenuto la cognizione della controversia, se non fosse stata rimessa al giudizio degli Arbitri.

708. La sentenza è resa esecutoria senza alcuna modificazione ed è trascritta nei registri in virtù di un'ordinanza del Presidente, il quale è tenuto ad emetterla nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza nella Segreteria.

Se si fosse compromesso sull'appello da una Sentenza, la decisione degli Arbitri sarà rimessa alla Segreteria del Senato, e l'ordinanza di esecuzione sarà resa da chi regge il Magistrato.

709. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze in materia di commercio sono applicabili alle sentenze arbitrali.

710. Le istanze pel pagamento delle spese di deposito, dei dritti di emolumento e simili delle Sentenze arbitrali, non possono essere dirette che contro le Parti.

711. Si può fare opposizione od interporre appello in via di nullità delle sentenze arbitrali, nonostante la rinuncia ad ogni opposizione od appello

1.° Se la sentenza è stata proferita senza compromesso o fuori dei termini del medesimo;

2.° Se è stata pronunziata sopra un compromesso nullo o già spirato;

3.° Se è stata data da Arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4.° Se è stata pronunziata sopra cose non dimandate;

5.° Se gli Arbitri avranno dato il loro voto in iscritto senza conferire personalmente.

712. L'opposizione a termini dell'articolo precedente si fa davanti al Tribunale di Commercio, se il valore dell'oggetto in quistione è inferiore alla somma stabilita per far luogo all'appello: l'appello è recato al Senato se il valore ascende a tale somma.

Nel caso in cui la nullità della sentenza arbitrale sia dichiarata, il Tribunale od il Senato pronunciano contemporaneamente sul merito della controversia; nel caso non sia dichiarata la nullità, non è presa cognizione del merito della controversia, se nell'atto di nomina degli Arbitri le Parti hanno rinunciato all'appello.

713. I termini per l'opposizione od appello dalle sentenze degli Arbitri sono gli stessi che quelli per l'opposizione od appello dalle sentenze dei Tribunali di Commercio.

714. Gli Arbitri decideranno secondo le regole di diritto, qualora il compromesso non li abbia autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori.

TITOLO IV.

DEL PROCEDIMENTO NELLE CAUSE COMMERCIALI.

715. La forma di procedere nelle cause commerciali sarà determinata nel Codice di Procedura civile.

716. L'attore potrà fare seguire la citazione a sua scelta

Davanti il Tribunale, nel distretto del quale il convenuto ha od avrà eletto il suo domicilio nell'atto pubblico o nella scrittura privata, contenenti l'obbligazione commerciale;

Davanti quello nel cui distretto è stata fatta la promessa e consegnata la merce;

Davanti quello nel cui distretto doveva effettuarsi il pagamento.

Il disposto dai due precedenti alinea non è applicabile alle cause di competenza dei Giudici di settimana o di Mandamento, salvo che il convenuto si trovi nel luogo della promessa e consegna della merce, od in quello del destinato pagamento.

TITOLO V.

DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE.

717. L'arresto personale in materia commerciale sarà pronunciato, salve le eccezioni e modificazioni qui appresso stabilite, contro ogni commerciante condannato per debito commerciale al pagamento di una somma principale maggiore di lire trecento.

718. L'arresto personale sarà pronunciato contro i non commercianti giudicati dai Tribunali di Commercio, qualora vi sieno soggetti pel disposto delle leggi civili.

L'arresto personale contro i non commercianti sarà inoltre pronunciato quando si tratterà di lettere di cambio tratte da un luogo dei Regii Stati sopra un luogo estero, ovvero da un luogo estero sopra un luogo dei Regii Stati.

Potrà il Tribunale di Commercio secondo le circostanze pronunciare contro i non commercianti l'arresto personale quando si tratterà di operazioni commerciali marittime, ovvero di rivalse o girate di lettere di cambio tratte da uno sopra altro luogo dei Regii Stati da un commerciante sopra altro commerciante.

Potranno i non commercianti essere pure sottoposti all'arresto personale per ogni altra operazione commerciale, ma solo quando esistano contro di essi gravi indizi di frode o siavi pericolo

di fuga ed insolvibilità: in questi ultimi due casi l'arresto personale non potrà essere ordinato, se non ne sarà stata fatta l'instanza.

719. Le donne ed i minori commercianti non sono soggetti all'arresto personale, fuori che pei fatti relativi al commercio abituale che esercitano.

720. Non potrà essere ordinato l'arresto personale per l'esecuzione delle sentenze pronunciate da Arbitri contro persone non commercianti; come neppure di quelle pronunciate contro le vedove e gli eredi di commercianti, convenuti davanti ai Tribunali di commercio secondo il disposto dall'articolo 677.

721. L'arresto personale per debiti commerciali sarà di sei mesi, per le condanne non eccedenti lire mille;

Di un anno, per le condanne non eccedenti lire due mila;

Di tre anni, per le condanne non eccedenti lire quattro mila;

Di quattro anni, per le condanne non eccedenti lire cinque mila;

Di cinque anni, per le condanne eccedenti lire cinque mila.

722. Nel resto le disposizioni del Titolo XX, Libro III del Codice civile *Dell'arresto personale* sono applicabili all'arresto personale in materia commerciale.

Disposizione generale.

723. In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice, le leggi ed i regolamenti commerciali preesistenti cesseranno di avere forza di legge, salvo nei casi nei quali il Codice istesso vi si riferisce.

CARLO ALBERTO

V.° Di Villamarina.

V.° Gallina.

V.° Di Collegno.

Barbaroux.

Digitized by Google

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto che veduto per Noi e letto il Regio Editto in data del 30 passato dicembre, firmato da S. M., e debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Primo Presidente Conte Barbaroux Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone, Ministro di Stato, Gran Cancelliere e Guarda-Sigilli, col quale S. M. ha sanzionato il Codice delle Leggi Commerciali, ed ordinato che abbia forza di Legge a cominciare dal 1.° luglio corrente anno;

Veduto parimenti, letto ed esaminato il detto Codice pure da S M. firmato, e debitamente spedito, sigillato e controssegnato dalla prefata S. E. il signor Conte Barbaroux;

E sentito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Presidente Stara Avvocato Generale, a cui il Regio Editto e Codice predetti sono stati comunicati, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo interinato ed interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice di Commercio, mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Torino li tre gennaio mille ottocento quarantatre.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

PRON Regg. la Segr. Civ.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il Regio Editto del trenta ora scorso dicembre, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e controssegnato da S. E. il signor Primo Presidente Conte Barbaroux, Gran Cordone della Sacra Religione dei Santi Morizio e Lazzaro, Ministro di Stato e Guarda-Sigilli di S. M., col quale la prefata M. S. sanzionando il Codice di Commercio, ordina che sia pubblicato ed abbia forza di Legge nei Regii Stati dal primo di luglio del corrente anno; veduto pure ed esaminato lo stesso Codice, firmato, come il Regio Editto, da S. M., e del pari debitamente controsseguato, spedito, e sigillato; udito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Cristiani di Raverano Procuratore Generale di S. M., a cui vennero li medesimi comunicati, ed il tenore del tutto ben considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo i lodati Regio Editto, e Codice, mandando i medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.

Dat. in Torino il quattordici gennaio mille ottocento quarantatre.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

CERRUTI Segr.

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il Regio Editto in data delli trenta decembre ora scorso, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Primo Presidente Conte Barbaroux, Cavaliere decorato del Gran Cordone dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Ministro di Stato, e Guarda-Sigilli di S. M., col quale la prefata S. M. ha sanzionato il Codice di Commercio, ed ordinato che abbia forza di Legge a cominciare dal prossimo mese di luglio.

Veduto parimenti, letto ed esaminato il detto Codice da S. M. firmato, e debitamente spedito, sigillato e controssegnato dalla prelodata S. E. il signor Conte Barbaroux;

E sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Cavaliere Geranzani Avvocato Fiscale Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto e Codice di Commercio, mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Nizza addì dieci otto gennaio mille ottocento quarantatre.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

LUIGI DE SAUTEIRON Segr.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che, veduto per Noi, e letto il Regio Editto datato del trenta dell'ora scorso dicembre, da Sua Maestà firmato, debitamente spedito, e controssegnato da Sua Eccellenza il signor Conte Barbaroux, Ministro di Stato, Guardasigilli di Sua Maestà, con cui la prelodata Maestà Sua sanzionando il Codice di Commercio, ne ordina la pubblicazione per aver forza di Legge dal giorno primo di luglio del corrente anno; veduto pure e letto detto Codice, debitamente firmato, spedito e controssegnato; e sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Commendatore Bermondi, Avvocato Generale, a cui detti Regio Editto, e Codice furono comunicati; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato ed interiniamo li Regio Editto e Codice anzidetti, mandando li medesimi registrarsi, ed osservarsi secondo lor forma, mente, e tenore. In fede di che ecc.

Genova, il ventitre gennaio mille ottocento quarantatre.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

GHERARDI Sost. Segr. Civ.

IL SENATO DI S. M. IN CASALE SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che, veduto per Noi, e letto il Regio Editto del trenta p. p. decembre, da Sua Maestà firmato, debitamente spedito, sigillato, e controssegnato da S. E. il signor Conte Barbaroux Cavaliere Gran Cordone, e Gran Cancelliere della Sacra Religione ed Ordine Militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Primo Presidente, Ministro di Stato e Guarda-Sigilli, col quale la prefata Maestà Sua ha sanzionato il Codice di Commercio, ed ordinato, che abbia forza di Legge dal giorno primo luglio mille ottocento quarantatre;

Veduto parimenti, e letto il detto Codice pure da Sua Maestà firmato, e debitamente spedito, sigillato, e controssegnato dalla prelodata E. S. il signor Conte Barbaroux;

E sentito nelle sue conclusioni il signor Conte e Cavaliere Presidente Quigini-Puliga Avvocato Fiscale Generale, a cui il Regio Editto, e Codice predetti sono stati communicati; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, come per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice di Commercio, mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Casale il venticinque gennaio mille ottocento quarantatre.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. Deamicis Segr. Civ.

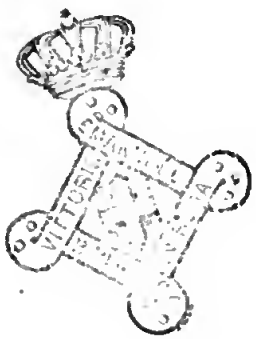

INDICE

DEL CODICE

LIBRO PRIMO

Del commercio in generale.

TITOLO I.	Dei commercianti	*pag.*	1
TITOLO II.	Dei libri di commercio	»	7
TITOLO III.	Delle società commerciali	»	10
	Disposizioni particolari	»	18
TITOLO IV.	Delle Borse di commercio, degli Agenti di cambio e Sensali	»	20
Sez. I.	Delle Borse di commercio	»	*ivi*
Sez. II.	Degli Agenti di cambio e Sensali .	»	21
TITOLO V.	Dei commissionari	»	27
Sez. I.	Dei commissionari in genere . . .	»	*ivi*
Sez. II.	Dei commissionari per trasporti per terra e per acqua	»	29
Sez. III.	Del vetturale	»	31
TITOLO VI.	Delle prove dei contratti di compra e vendita	»	33
TITOLO VII.	Delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, e della prescrizione ad essi relativa	»	34
Sez. I.	Delle lettere di cambio	»	*ivi*
§ 1.	Della forma della lettera di cambio	»	*ivi*
§ 2.	Della provvista dei fondi	»	36
§ 3.	Dell'accettazione	»	37
§ 4.	Dell'accettazione per intervenzione .	»	39
§ 5.	Della scadenza	»	*ivi*

§ 6. Della girata . . . . . pag. 41
§ 7. Della solidarietà . . . . . » 42
§ 8. Dell'avallo . . . . . » ivi
§ 9. Del pagamento . . . . . » ivi
§ 10. Del pagamento per intervenzione . » 45
§ 11. Dei diritti e dei doveri del possessore » 46
§ 12. Dei protesti . . . . . » 51
§ 13. Del ricambio . . . . . » 53
Sez. II. Del biglietto all'ordine . . . . . » 55
Sez. III. Della prescrizione . . . . . » 56

LIBRO SECONDO

Del commercio marittimo.

TITOLO I. Delle navi e degli altri bastimenti di mare . . . . . » 57
TITOLO II. Del sequestro e della vendita dei bastimenti . . . . . » 62
TITOLO III. Dei proprietari dei bastimenti . . » 68
TITOLO IV. Del Capitano . . . . . » 70
TITOLO V. Dell'arruolamento e dei salari dei marinai e della gente d'equipaggio . . . » 79
TITOLO VI. Dei contratti di noleggio . . . . » 89
TITOLO VII. Delle polizze di carico . . . . . » 91
TITOLO VIII. Del nolo . . . . . » 93
TITOLO IX. Del prestito a cambio marittimo ossia a tutto rischio . . . . . » 99
TITOLO X. Delle assicurazioni . . . . . » 104
Sez. I. Del contratto di assicurazione, della sua forma e del suo oggetto . . . . » ivi
Sez. II. Degli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato . . . . . » 109
Sez. III. Dell'abbandono . . . . . » 114
TITOLO XI. Delle avarie . . . . . » 121
TITOLO XII. Del getto e del contributo . . . . » 125

Digitized by Google

TITOLO XIII. Della prescrizione . . . . . *pag.* 130
TITOLO XIV. Della inammessibilità di azione . . » 132

LIBRO TERZO

Dei fallimenti e delle bancherotte.

TITOLO I. Del fallimento . . . . . » 133
Disposizioni generali . . . . . » *ivi*
CAPO I. Della dichiarazione del fallimento e degli effetti di essa, e delle prime disposizioni circa la persona del fallito . . . » *ivi*
CAPO II. Del Giudice-Commissario . . . . . » 140
CAPO III. Dell'apposizione dei sigilli . . . . » *ivi*
CAPO IV. Dei Sindaci e della loro surrogazione » 142
CAPO V. Delle funzioni dei Sindaci . . . . . » 145
SEZ. I. Disposizioni generali . . . . . » *ivi*
SEZ. II. Della rimozione dei sigilli e dell'inventario . . . . . » 148
SEZ. III. Della vendita delle merci e dei mobili e della riscossione dei crediti . . » 150
SEZ. IV. Degli atti conservatorii . . . . . » 152
SEZ. V. Della verificazione dei crediti . . . » 153
CAPO VI. Del concordato e dell'unione . . . » 160
SEZ. I. Della convocazione e dell'adunanza dei creditori . . . . . » *ivi*
SEZ. II. Del concordato . . . . . » 161
§ 1. Della formazione del concordato . . » *ivi*
§ 2. Degli effetti del concordato . . . » 165
§ 3. Dell'annullazione e risoluzione del concordato . . . . . » 166
SEZ. III. Della cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo . » 170
SEZ. IV. Dell'unione dei creditori . . . . » 171
CAPO VII. Delle varie specie di creditori e dei loro diritti in caso di fallimento . . » 175

Sez. I. Dei coobbligati e dei fideiussori . *pag.* 175
Sez. II. Dei creditori con pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili . . . » 177
Sez. III. Dei diritti dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili . . . . . » 179
Sez. IV. Dei diritti delle mogli . . . . . » 180
Capo VIII. Della ripartizione fra i creditori e della liquidazione dei beni mobili . . » 184
Capo IX. Della vendita degl'immobili del fallito » 186
Capo X. Della rivendicazione . . . . . » 187
Capo XI. Del ricorso contro le sentenze in materia di fallimento. . . . . » 189
TITOLO II. Delle bancherotte . . . . . » 192
Capo I. Della bancarotta semplice . . . . . » *ivi*
Capo II. Della bancarotta fraudolenta . . . » 195
Capo III. Dei crimini e delitti commessi nei fallimenti da altri che dai falliti . . » *ivi*
Capo IV. Dell'amministrazione dei beni in caso di bancarotta . . . . . » 197
TITOLO III. Della riabilitazione . . . . . » 199

LIBRO QUARTO

Della giurisdizione commerciale.

TITOLO I. Della composizione dei Tribunali di Commercio . . . . . » 202
TITOLO II. Della competenza dei Tribunali di Commercio. . . . . » 206
TITOLO III. Degli arbitri in materia commerciale » 213
TITOLO IV. Del procedimento nelle cause commerciali » 218
TITOLO V. Dell'arresto personale in materia commerciale . . . . . » 219
Disposizione generale . . . . . » 221

MFG 168.665

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google